

# RESOCONTO STENOGRAFICO

---

## 99<sup>a</sup> SEDUTA

**MARTEDÌ 15 DICEMBRE 1992**

---

**Presidenza del Presidente PICCIONE**  
 indi  
**del Vicepresidente NICOLOSI**

### INDICE

	Pag.
<b>Congedi</b> .....	4991
<b>Disegni di legge</b> (Annuncio di presentazione) .....	4997
«Nuove norme in materia di lavori pubblici e di forniture di beni e servizi, nonché modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 29 aprile 1985, n. 21, 10 agosto 1978, n. 35 e 31 marzo 1972, n. 19» (361 - 345/A) (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE ..... 4999, 5000, 5008, 5015, 5016, 5017, 5018, 5020, 5021 5022, 5023, 5024, 5025, 5026, 5027, 5029, 5031, 5033, 5035, 5036, 5037 5038, 5039, 5041, 5042, 5044, 5046, 5047, 5048, 5050, 5051, 5054, 5055 5056, 5057, 5058, 5059, 5061, 5062, 5063, 5064, 5065, 5069, 5070, 5074 5075, 5076, 5077, 5078, 5079, 5080, 5083, 5084, 5085, 5086	
CRISTALDI (MSI-DN) ... 5001, 5010, 5014, 5022, 5035, 5039, 5047 5052, 5055, 5062, 5065, 5066, 5069	
PIRO (RETE) ... 5003, 5014, 5018, 5026, 5029, 5039, 5043, 5053 5063, 5073, 5076, 5081, 5084	
MANNINO (DC) ..... 5004, 5029	
MAGRO, Assessore per i lavori pubblici ..... 5005, 5008 5010, 5026, 5036, 5047, 5050, 5051, 5068, 5078	
FLERES (Liberaldemocratico riformista)* ..... 5006, 5007, 5023, 5029 5030, 5040, 5060, 5063, 5067, 5075, 5078, 5088	
TRINCANATO (DC)* ..... 5006, 5018, 5019, 5048, 5060, 5062, 5067, 5077	
LIBERTINI (PDS), Presidente della Commissione e relatore ..... 5012, 5015, 5017, 5019, 5024, 5025, 5032, 5034, 5037, 5040 5042, 5046, 5048, 5049, 5050, 5054, 5068, 5071	
MELE (RETE) ..... 5009, 5020, 5028, 5032, 5033, 5060	
MONTALBANO (PDS) ..... 5022, 5091	
SCIANGULA (DC) ..... 5056, 5069, 5080	
GALIPÒ (DC) ..... 5030, 5034, 5069, 5071, 5082, 5090	
DI MARTINO (PSI) ..... 5054, 5068, 5080, 5088, 5092	
PAOLONE (MSI-DN) ..... 5057, 5079, 5085, 5087	
CRISAFULLI (PDS) ..... 5081	
MACCARRONE (Gruppo misto) ..... 5016, 5058	
<b>Interrogazioni</b> ..... 4991	
(Annuncio) .....	4991
<b>Interpellanze</b> ..... 4995	
(Annuncio) .....	4995
<b>Mozioni</b> ..... 4997	
(Determinazione della data di discussione):	
PRESIDENTE ..... 5024	
<b>Sull'ordine dei lavori</b> ..... 5024	
PRESIDENTE ..... 5024	
SCIANGULA (DC) .....	5024

\* Intervento corretto dall'oratore.

**La seduta è aperta alle ore 9,55.**

*PIRO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.*

**Congedo.**

**PRESIDENTE.** Comunico che ha chiesto congedo per la presente seduta l'onorevole Spagna.

Non sorgendo osservazioni, il congedo si intende accordato.

**Annuncio di interrogazioni.**

**PRESIDENTE.** Invito il deputato segretario a dare lettura delle interrogazioni con richiesta di risposta orale presentate.

**PIRO, segretario:**

«All'Assessore per il Territorio e l'ambiente premesso che:

— la legge regionale numero 15 del 1991 prevede che le amministrazioni comunali, con strumenti urbanistici parzialmente inefficaci per la decadenza dei vincoli, provvedano en-

tro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge alla revisione del Piano regolatore generale;

— il P.R.G. del comune di Monreale approvato con D.A. numero 213 del 9 agosto 1980 ha i vincoli delle aree preordinate alle espropriazioni prorogati per l'effetto della citata legge regionale numero 15 del 1991 sino al 31 dicembre 1992;

— l'amministrazione comunale di Monreale, in data 3 ottobre 1992, ha pubblicato un piano particolareggiato del parco pubblico e delle aree che definiscono il contesto ambientale e storico del Duomo e delle sue pendici, un piano di recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi della legge regionale numero 457 del 1978 e una variante al P.R.G. limitata alla sola frazione di Aquino;

— i suddetti piani non ricoprono l'intero territorio comunale né l'intera parte edificata; non ricoprono le aree pubbliche già vincolate dal vecchio P.R.G.;

— i tre piani, inoltre, sono disomogenei l'uno l'altro non essendovi stato alcun coordinamento metodologico e di finalità palesemente riscontrabile nel merito dei piani stessi;

— per quanto sopra esposto i piani pubblicati non possono e non devono essere considerati attuazione della legge regionale numero 15 del 1991;

per sapere:

— se non ritenga di dover procedere all'attivazione dei poteri sostitutivi ex articolo 21, della legge regionale numero 71 del 1978 e della legge regionale numero 66 del 1984 essendo l'amministrazione comunale di Monreale inadempiente, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale numero 15 del 1991;

— se non ritenga di dover rifiutare l'approvazione dei piani e della variante in premessa essendo gli stessi strumenti di dubbia legalità e di inutile efficacia poiché attuativi di un P.R.G. i cui vincoli sono scaduti» (1230).

BONFANTI - PIRO - MELE.

«All'Assessore per il Territorio e l'ambiente, premesso che:

— ai sensi dell'articolo 3 della legge numero 441 del 20 ottobre 1987 i comuni hanno l'obbligo di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi (R.U.P.) e cioè batterie e pile, farmaci scaduti ed altri prodotti tossici ed infiammabili ai sensi della legge numero 256 del 1974 e ciò entro il 30 aprile 1988;

— la normativa prevede, altresì, che i comuni provvedano alla raccolta ed allo smaltimento, tra i rifiuti ospedalieri, delle siringhe, per la cui effettuazione impone l'impiego di particolari accorgimenti di natura igienico-sanitaria;

— oltre 5.500 comuni italiani effettuano la raccolta differenziata, il recupero ed il riciclaggio di carta, plastica, vetro, materiali metallici, tessuti e legno, con un evidente beneficio di ordine economico ed ecologico;

— tra i comuni di cui sopra non figura Catania ove la raccolta dei rifiuti ed in genere il servizio di nettezza urbana presentano numerosi ed evidenti inconvenienti in termini di efficienza ed affidabilità;

— tale servizio comporta costi complessivi particolarmente alti che si aggirano sui 50 miliardi di lire, una parte dei quali utilizzati per non meglio precisati, rispettivi, interventi contingibili ed urgenti nonché per il pagamento, per chilo di rifiuti smaltiti, della discarica sita in località Grotte San Giorgio;

— con nota numero 2984 del 25 luglio 1990 il capo settore ecologia, nonché direttore dei servizi di N.U. del comune di Catania ha ritenuto di dover escludere la possibilità di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti poiché in atto, mancando la concreta possibilità di riciclare i materiali, la loro raccolta differenziata sarebbe priva di seria finalità ecologica;

— un'opinione di tal genere risulta quanto meno discutibile se non addirittura gravemente sospetta alla luce delle considerazioni già espresse;

per sapere:

— le ragioni per cui, a distanza di oltre quattro anni dal termine, peraltro perentorio,

assegnato ai comuni per l'effettuazione della raccolta differenziata di pile, farmaci e R.U.P. in genere, l'amministrazione comunale di Catania non abbia ancora provveduto ad ottemperare a tale obbligo, fatta eccezione per una iniziativa in raccordo con la "Federfarma" e l'"Ascom" di cui non si conoscono né gli esiti, né le modalità di controllo e di smaltimento dei rifiuti raccolti, né se l'iniziativa sia ancora operante;

— i motivi per i quali non si proceda alla raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili come carta, vetro, plastica, metalli, legno e tessuti, la cui effettuazione è peraltro promossa anche dalla Regione siciliana con apposite iniziative pubblicitarie;

— quali provvedimenti si intendano prendere al riguardo ed entro quali tempi;

— se, dato che l'inadempienza a tale obbligo di legge prevede l'intervento sostitutivo da parte del competente Assessorato regionale, si ritenga di dover dare corso a tale provvedimento;

— se l'amministrazione comunale di Catania effettui la raccolta delle siringhe abbinate e, in caso affermativo:

a) tramite quale ditta, nel caso in cui non la effettui direttamente;

b) se la ditta eventualmente affidataria del servizio sia regolarmente autorizzata dalla Regione ai sensi dell'articolo 6, lettera d, del D.P.R. numero 915 del 1982 e dell'articolo 2, punti 1 e 2, del D.A. numero 288 del 1989;

c) se gli operatori addetti al servizio, nel rispetto delle opportune misure di sicurezza, siano dotati di idonei strumenti di raccolta, nonché di guanti e calzature che consentano loro di evitare una diretta manipolazione del rifiuto e, in caso positivo, con quali mezzi l'amministrazione comunale di Catania si accerti che tali adempimenti vengano rispettati;

d) se gli stessi addetti al servizio siano sottoposti ai necessari periodici controlli medici, alla vaccinazione antitetanica ed alla vaccinazione contro l'epatite "B" ed, in caso affermativo, con quali documenti vengano comprovati tali adempimenti;

e) come e dove vengano smaltiti tali rifiuti ed a quale trattamento preventivo vengano eventualmente sottoposti, atteso che non risulta esistere, sul territorio, alcun impianto idoneo allo scopo;

f) a quali costi, condizioni e con quante unità di personale tale servizio venga svolto;

— quali siano i costi reali del servizio di raccolta dei rifiuti urbani degli ultimi 6 anni suddivisi in base a:

a) costo del personale comunale compreso lo straordinario;

b) costo del recupero affidato a terzi;

c) costo dei pezzi di ricambio dei mezzi di proprietà comunale;

d) costo degli interventi contingibili ed urgenti;

e) costo della pulizia di aiuole, verde in genere, scuole ed edifici di pertinenza dell'amministrazione comunale;

f) costo dei mezzi meccanici;

g) costo dei cassonetti, loro consumo medio e se esiste verbale di distruzione o di utilizzazione degli stessi;

h) costi vari non inclusi nei precedenti;

i) costo globale;

l) numero di persone adibite al servizio suddivise tra dipendenti comunali e dipendenti delle ditte appaltatrici;

m) numero di persone adibite rispettivamente alla pulizia del verde ed alla pulizia delle scuole e degli edifici come precisati al punto e);

— se, nell'atteggiamento dei dirigenti dell'ufficio, non siano configurabili inadempienze o altre violazioni comportamentali o normative degne di rilievo;

— se non sia il caso di attivare un'attenta indagine ispettiva circa il funzionamento di tutto il settore della nettezza urbana ed ecologia del comune di Catania, con particolare riferimento alla gestione del personale, degli straordinari, ai requisiti professionali dei dipendenti e dei dirigenti, ai costi, ai sistemi di appalto, alla

raccolta ed allo smaltimento dei R.S.U. e dei R.U.P., ai controlli ed all'organizzazione di tutto il servizio;

— se la discarica utilizzata dal comune di Catania sia in regola con le normative vigenti, dato che la stessa è in funzione da circa dieci anni» (1231).

FLERES.

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora annunciate saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.

Invito il deputato segretario a dare lettura della interrogazione con richiesta di risposta in Commissione presentata.

PIRO, *segretario*:

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per i Lavori pubblici, per sapere:

— se siano a conoscenza dei gravi ritardi accumulati dal comune di Messina nell'assegnazione dei 184 alloggi di edilizia residenziale pubblica ultimati da tempo a "Fondo Lauritano" e non ancora assegnati;

— se risponda al vero che tali ritardi sono causati dal fatto che gli amministratori comunali, in violazione della legge regionale 28 dicembre 1979, numero 261, cerchino una strada per non assegnare una parte degli alloggi agli aspiranti assegnatari della graduatoria generale del bando di concorso 1984;

— se risponda al vero che tale tentativo viene portato avanti perché gli amministratori comunali hanno incautamente promesso questi alloggi ad altri gruppi di cittadini anch'essi aspiranti assegnatari, ma che dovrebbero rientrare nelle fasi successive del risanamento delle zone degradate di Messina;

— se siano a conoscenza del fatto che gli aspiranti assegnatari della graduatoria generale, per tutelare il loro diritto ad avere una casa, intendano rivolgersi alla Magistratura;

— quali iniziative intendano assumere con urgenza perché i 184 alloggi di Fondo Lauritano vengano assegnati nel più scrupoloso rispetto della legge regionale 28 dicembre 1979, numero 261, che recepiva la deliberazione co-

munale numero 458/C del 25 luglio 1979 e quindi in percentuale a nuclei familiari residenti in zone da risanare, a quelli inseriti nella graduatoria generale del bando di concorso 1984 ed a quelli che rientrano nella riserva prevista dal D.P.R. 30 dicembre 1972 numero 1035 e dalla circolare regionale numero 83 del 4 maggio 1989» (1232). (*Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza*).

SILVESTRO - MONTALBANO - SPEZIALE.

PRESIDENTE. L'interrogazione testé annunciata è stata già inviata alla Commissione e al Governo.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'interrogazione con richiesta di risposta scritta presentata.

PIRO, *segretario*:

«All'Assessore per gli Enti locali, premesso che la Regione siciliana ha autorizzato, con la legge regionale del 26 luglio 1985, numero 28, l'Azienda municipalizzata acquedotto di Palermo ad assumere, con contratto a tempo determinato, con decorrenza 1 gennaio 1986, il personale già dipendente dalle società concessionarie degli acquedotti privati requisiti dall'autorità giudiziaria, e ciò nelle more della definizione delle procedure autorizzative all'assunzione e del personale stesso;

considerato che:

— la Regione, con successiva legge 8 novembre 1986, numero 33, ha finanziato ulteriore contributo pari a lire trecento milioni per il mantenimento in servizio del personale di cui in premessa;

— a tutt'oggi il suddetto personale risulta alle dipendenze dell'A.M.A.P. con contratto determinato usufruendo annualmente di relativa proroga;

vista la legge 18 aprile 1962, numero 230 che prevede: "se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il contratto si considera a tempo indeterminato fin dalla data della prima assunzione";

per sapere:

— quali sono i motivi che hanno impedito, sino ad oggi, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;

— quali provvedimenti intenda adottare al fine di assicurare la stabilità di lavoro ai suddetti lavoratori;

— se non ritenga di disporre eventuale autorizzazione all'Azienda municipalizzata acquedotto di Palermo ad assumere a tempo indeterminato il suddetto personale» (1233).

CONSIGLIO - ZACCO LA TORRE.

PRESIDENTE. L'interrogazione ora annunciata è stata già inviata al Governo.

#### Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura delle interpellanze presentate.

PIRO, *segretario*:

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per il Territorio e l'ambiente, premesso che a carico della titolare della distilleria "Bertolino S.p.A.", sita in territorio di Partinico (PA), pende procedimento giudiziario con relativo sequestro dei collettori di scarico e conseguente fermo dell'attività dello stabilimento, per i reati di cui agli articoli 635 e 734 del C.P., articoli 21, terzo comma della legge numero 319 del 1976, ed 1 sexies del decreto legge numero 312 del 1985, convertito in legge numero 431 del 1985, connessi ai gravi danni ambientali (torrenti Pollastri e Nocella, tratto di mare contrada "San Cataldo") provocati dai reflui inquinanti dello stabilimento, i cui limiti di accettabilità sono risultati superiori a quelli stabiliti dalla tabella "A" della legge numero 319 del 1976;

considerato che nel passato le denunce sui danni da inquinamento provocati dalla predetta distilleria, più volte portate al Parlamento nazionale e regionale dai deputati dell'allora

PCI, si sono scontrate con gli omertosi comportamenti tenuti da autorità regionali, provinciali e comunali che hanno consentito alla "Bertolino" di continuare, impunita, nell'opera di inquinamento dell'atmosfera e dei corpi idrici;

rilevata la necessità che l'attuale vigorosa iniziativa intrapresa dalla Magistratura venga sostenuta e coordinata con altrettanta rigorosa azione da parte di tutti gli organi preposti alla tutela del territorio e della salute pubblica;

per conoscere i motivi per cui:

— l'Assessorato regionale del Territorio e dell'ambiente dopo avere, con decreto numero 671 del 1989 rilasciato nulla osta in sanatoria, condizionato tra l'altro a precise prescrizioni (l'installazione di strumenti di controllo dei reflui), ha omesso di adottare nei confronti della "Bertolino" le sanzioni previste per il mancato adempimento degli obblighi medesimi sino ad arrivare alla revoca del nulla osta;

— il medico provinciale di Palermo ha rilasciato a tamburo battente, in data 14 ottobre 1991, in favore della su nominata "Bertolino S.p.A." un attestato nel quale si afferma che la predetta sarebbe in regola con le normative di tutela dall'inquinamento idrico e atmosferico, ciò in virtù di imprecisati accertamenti e riscontri favorevoli, non si sa bene come, quando e da chi compiuti;

— il comune di Partinico, in questi anni trascorsi ha omesso di effettuare, fra l'altro, le dovute verifiche della conformità degli impianti della distilleria a quanto previsto nel citato D.A. e di disporre le conseguenti misure coercitive;

per conoscere, altresì:

— se il Presidente della Regione:

a) intenda promuovere azioni di risarcimento nei confronti della "Bertolino S.p.A." ai sensi dell'articolo 18, terzo comma, della legge numero 341 del 1986, eventualmente anche in sede penale, per grave danno ambientale provocato dai reflui altamente inquinanti della distilleria, non trattati in conformità delle leggi vigenti;

b) se intenda assumere ogni iniziativa atta ad eliminare le condizioni che consentono alla "Bertolino", dinanzi a possibili limitazioni o cessazione della attività lavorativa, di utilizzare da un lato l'arma del ricatto occupazionale e dall'altro le pressioni provenienti dalle cantine vinicole siciliane che hanno avuto nella "Bertolino" il quasi esclusivo sbocco per la propria produzione;

c) se intenda promuovere un incontro tra le organizzazioni dei produttori vitivinicoli e l'unione regionale delle distillerie, al fine di pervenire ad un accordo interprofessionale nel settore;

— se l'Assessore per il Territorio e l'ambiente:

a) intenda disporre la sospensione del nulla osta di cui al D.A. numero 671 del 1989 e conseguentemente dell'attività della distilleria "Bertolino S.p.A." anche a prescindere dall'esito del provvedimento giudiziario, fino a quando quest'ultima non avrà dato compiuto adempimento alle prescrizioni e a quant'altro previsto dal citato D.A. e non saranno posti in essere interventi tecnicamente idonei a limitare l'attività dello stabilimento ad un livello corrispondente all'effettiva capacità di trattamento dell'attuale impianto di depurazione: ciò nelle more di quanto previsto al successivo punto;

b) intenda vincolare la validità di autorizzazioni e nulla osta, fin qui rilasciati in funzione dell'attività dell'impianto, dall'Amministrazione regionale o dagli enti da essa vigilati, all'obbligo per la distilleria "Bertolino S.p.A." di realizzare entro i tempi strettamente necessari un impianto di depurazione tecnologicamente adeguato, la cui capacità di trattamento dei reflui prodotti entro i limiti di accettabilità indicati dalla tabella "A" della legge numero 319 del 1976 risulti strettamente commisurata alla capacità massima effettiva di lavorazione dello stabilimento;

c) intenda verificare se quanto affermato nell'attestato rilasciato in favore della "Bertolino S.p.A." dal medico provinciale di Palermo, trovi coerente rispondenza in eventuali esiti favorevoli di documentati controlli effettuati, in

forza dell'articolo 17 della legge regionale numero 38 del 1977, dal Comitato provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento di cui il predetto medico è presidente e, in caso contrario, di adottare gli opportuni provvedimenti, quali (per esempio) quelli previsti dall'articolo 15 della legge regionale numero 39 del 1977, nei confronti di quanti risultino responsabili;

d) intenda promuovere le opportune iniziative nei confronti del comune di Partinico per il puntuale adempimento di quei controlli, verifiche o atti, dovuti in virtù delle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento» (236). (*Gli interpellanti chiedono lo svolgimento con urgenza.*)

CONSIGLIO - ZACCO LA TORRE.

«All'Assessore per la Cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, per sapere:

— se sia a conoscenza del malumore esistente tra i marittimi siciliani a seguito della decisione di bloccare l'erogazione dell'indennità di riposo biologico agli operatori che risultano, per infrazioni varie, denunciati all'autorità giudiziaria;

— se sia a conoscenza dell'incredibile situazione che si è verificata, stante che il blocco dell'indennità, riguardante una grande quantità di marittimi, nella maggioranza dei casi, riguarda infrazioni irrilevanti;

— se, dopo i colloqui e le richieste di chiarimenti, formulate al Governo dagli stessi operatori e dalle organizzazioni sindacali, si sia giunti a determinare un comportamento equo che restituiscia giustizia ai marittimi, stante anche che il turno di riposo biologico non è una facoltà per i marittimi ma un obbligo derivante dalla legge che prevede l'erogazione dell'indennità;

— quali urgenti atti intenda adottare per risolvere, anche per il futuro, il problema, evitando arbitrarie interpretazioni delle norme che rischiano di creare tensioni sociali per gli stessi marittimi» (237). (*Gli interpellanti chiedono lo svolgimento con urgenza.*)

CRISTALDI - BONO - PAOLONE -  
RAGNO - VIRGA.

«All'Assessore per i Beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, premesso che con la caduta del muro di Berlino si sono accelerati i flussi migratori verso i Paesi occidentali e che anche l'Italia, già interessata dalle massicce immigrazioni dai Paesi dell'area mediterranea, sarà probabilmente investita dall'arrivo di ulteriori extracomunitari provenienti dall'Est europeo;

considerato che la particolare situazione economica del nostro Paese difficilmente potrebbe consentire l'ingresso di altri immigrati e che, in assenza di reali possibilità di accoglienza, si verrebbero a creare ulteriori difficoltà;

ritenuto che, tuttavia, è necessario proteggere gli immigrati residenti, spesso impiegati in compatti che la forza lavoro italiana non considera allettanti;

considerato che, nonostante la forte tradizione culturale del nostro Paese, sempre più spesso si registrano episodi di violenza ed aberranti esaltazioni dell'ideologia razzista;

constatato che la Sicilia, dove forte è la presenza di extracomunitari impiegati soprattutto nel lavoro dei campi e nella pesca, non è ancora investita da deprecabili fenomeni di razzismo, e che tuttavia è necessaria un'opera di informazione e prevenzione;

per conoscere:

— quali iniziative abbia assunto il Governo della Regione per promuovere nelle popolazioni siciliane una cultura dell'accoglienza e della solidarietà;

— se intenda avviare iniziative a livello scolastico per far crescere sentimenti di tolleranza e di fraternità fra i popoli» (238).

PURPURA - GORGONE - PETRALIA  
- GIANNI - SUDANO.

PRESIDENTE. Trascorsi tre giorni dall'oggi annuncio senza che il Governo abbia dichiarato che respinge le interpellanze, o abbia fatto conoscere il giorno in cui intende trattarle, le interpellanze stesse saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.

#### Annuncio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge:

«Esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1993» (415), dal Presidente della Regione onorevole Giuseppe Campione e dall'Assessore per il Bilancio e le finanze onorevole Mario Mazzaglia, in data 15 dicembre 1992.

Avverto, ai sensi dell'articolo 127, comma nono, che nel corso della seduta potrà procedersi a votazioni mediante sistema elettronico.

#### Determinazione della data di discussione di mozioni.

PRESIDENTE. Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno: lettura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 83, lettera d) e 153 del Regolamento interno, delle mozioni:

numero 80: «Iniziative volte a prorogare per tre anni l'autorizzazione a poter continuare le trasmissioni per le emittenti televisive che operano nel territorio regionale», degli onorevoli Fleres, Cristaldi, Marchione, D'Agostino, La Porta, Gulino, Capitummino, Alaimo, Pandolfo;

numero 81: «Immediata nomina dei presidenti dei Centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria (CIAPI) di Palermo e Siracusa, ed indagine conoscitiva sulla gestione dei commissari straordinari nominati con decreto del Presidente della Regione siciliana 5 luglio 1982, numero 64», degli onorevoli Bonfanti ed altri.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

PIRO, *segretario*:

«L'Assemblea regionale siciliana

premesso che la Regione siciliana non ha predisposto, nei tempi previsti dalla legge numero 223 del 1990, il piano regionale delle frequenze che avrebbe dovuto sottoporre al Ministero delle poste e telecomunicazioni, con la

conseguente penalizzazione delle numerose emittenti locali che operano nell'Isola;

atteso che l'emittenza privata regionale ha svolto e svolge un importante ruolo di informazione, denuncia e stimolo nella crescita di una coscienza civile, impegnandosi come soggetto attivo in questo particolare delicato momento attraversato dalla nostra comunità colpita da efferate azioni mafiose e da episodi trasversali di dubbia origine e di altrettanto dubbi obiettivi;

ritenuto che l'informazione operata attraverso i mass-media, ed in particolare le televisioni private, rappresenti un valido strumento contro i silenzi, le omissioni, le collusioni, veicolo di diffusione dei fenomeni criminali ed eversivi;

considerato che l'attività svolta in questa direzione non possa essere svenduta né tantomeno sottovalutata, anzi debba essere incentivata e stimolata, attraverso proficue azioni tendenti a rendere il mezzo televisivo baluardo delle istituzioni e dello sviluppo civile e sociale;

giudicata altresì prossima la costituzione del Comitato regionale per l'emittenza radiotelevisiva cui sono demandati i compiti di controllo, vigilanza e riordino del settore, e che tuttavia tale organismo avrà bisogno di un certo tempo per poter svolgere in pieno le funzioni che gli sono state attribuite e che pertanto sarebbe opportuno prorogare, in attesa di tale riordino complessivo, la possibilità di operare per le emittenti al momento in attività nell'Isola,

impegna il Governo della Regione

a mettere in atto tutte le iniziative che riterà opportune, anche presso il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, volte a permettere alle emittenti televisive della nostra Regione, che ne hanno i requisiti, ancorché momentaneamente escluse dalla graduatoria predisposta dal Ministero alla luce delle scarse informazioni ricevute anche dalla Sicilia, di continuare, per un arco temporale pari ad almeno un triennio, le rispettive trasmissioni, riservandosi di verificare le condizioni reali del settore, alla luce

di quanto sarà predisposto dal Comitato regionale per l'emittenza radiotelevisiva» (80).

FLERES - CRISTALDI - MARCHIONE - D'AGOSTINO - LA PORTA - GULINO - CAPITUMMINO - ALAIMO - PANDOLFO.

«L'Assemblea regionale siciliana considerato che:

— a seguito della legge regionale numero 25 del 1976 la Regione siciliana è subentrata alla Cassa per il Mezzogiorno nella gestione e nell'erogazione di interventi a favore dei Centri interaziendali per l'Addestramento professionale nell'industria (CIAPI);

— con decreto del 5 luglio 1982 numero 64, il Presidente della Regione ha provveduto al commissariamento dei CIAPI di Palermo e Siracusa;

— nonostante il periodo di commissariamento previsto fosse di soli 5 mesi, esso si protrae ormai da oltre 10 anni;

— dopo tale data si sono succeduti i casi di mancata o scorretta gestione amministrativa, che hanno suscitato le giuste reazioni dei lavoratori e delle rappresentanze sindacali;

— in particolare presso il CIAPI di Palermo, sono stati denunciati numerosi casi di sperpero di denaro conseguenti all'acquisto e alla successiva non utilizzazione di strumentazioni tecniche, alla mancata manutenzione di strutture che ponevano il CIAPI all'avanguardia nel settore dell'addestramento professionale e ad una non oculata gestione dello straordinario, fonte anche di forti e continui malumori fra i dipendenti;

— le organizzazioni sindacali hanno inoltre denunciato casi anomali di ripetuti acquisti dalla ditta "Elettronica Veneta" di materiale che sarebbe rimasto poi inutilizzato e dell'affidamento della manutenzione di alcuni macchinari a ditte non sufficientemente qualificate, con il conseguente ulteriore sperpero di denaro pubblico;

— gravissime irregolarità si sono verificate in merito all'approvazione di alcuni bilanci, infatti:

1) i bilanci consuntivi relativi agli anni 1988, 1989 e 1990 sono stati approvati in una unica seduta l'11 aprile 1992;

2) il commissario, dottor Caiozzo, si è rifiutato di far prendere visione del bilancio consuntivo del 1991;

— a ciò va aggiunta una molto discutibile interpretazione, sempre da parte del dottor Caiozzo, del contratto 1985-87 ed il fatto che lo stesso commissario ha sostanzialmente impedito il rinnovo del contratto per il periodo 1988-90,

#### impegna il Governo della Regione

a provvedere all'immediata nomina dei presidenti dei CIAPI di Palermo e Siracusa, ai sensi della legge regionale 6 marzo 1976, numero 25, e ad avviare una indagine amministrativa sulla gestione dei commissari straordinari nominati con il decreto del Presidente della Regione siciliana 8 luglio 1982, numero 64» (81).

BONFANTI - PIRO - BATTAGLIA  
MARIA LETIZIA - GUARNERA -  
MELE.

PRESIDENTE. Propongo che le mozioni predette vengano demandate alla Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari perché se ne determini la data di discussione.

Non sorgendo osservazioni rimane così stabilito.

Seguito della discussione del disegno di legge: «Nuove norme in materia di lavori pubblici e di forniture di beni e servizi nonché modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 29 aprile 1985, numero 21, 10 agosto 1978, numero 35 e 31 marzo 1972, numero 19» (361- 345/A).

PRESIDENTE. Si passa al punto terzo dell'ordine del giorno: discussione di disegni di legge.

Si procede al seguito della discussione del disegno di legge: «Nuove norme in materia di lavori pubblici e di forniture di beni e servizi nonché modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 29 aprile 1985, numero 21; 10 agosto

1978, numero 35 e 31 marzo 1972, numero 19» (361 - 345/A), interrotta nella seduta numero 98, con l'accantonamento dell'articolo 14.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 15.

PIRO, *segretario*:

«Articolo 15.

1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1985 numero 21 è sostituito dai seguenti:

“L'inclusione di un'opera pubblica nel programma di cui all'articolo 3 può avvenire solo in forza di progettazione preliminare della medesima.

Per l'elaborazione dei progetti e per la direzione dei lavori, gli enti di cui all'articolo 1 si avvalgono di norma dei propri uffici tecnici.

Se l'ufficio tecnico dell'ente che deve realizzare l'opera si trova nella impossibilità di provvedere alla progettazione a causa di insufficienza dell'organico rispetto ai propri compiti istituzionali ovvero nel caso di opere di particolare complessità o che richiedano cognizioni ed esperienze tecnico-scientifiche eccedenti l'ordinaria professionalità, l'organo esecutivo dell'ente può, con delibera motivata, commettere la redazione del progetto a privato professionista, contestualmente assumendo l'impegno della spesa relativo al compenso, nonché procedere con le stesse modalità per l'affidamento della direzione dei lavori.

La delibera che affida l'incarico esterno, per gli enti sottoposti a controllo, è soggetta a quello preventivo di legittimità.

Gli enti di cui all'articolo 1 con proprio regolamento disciplinano le modalità per i conferimenti degli incarichi a privati professionisti, rispettando il criterio della limitazione del cumulo degli incarichi e della valorizzazione delle professionalità.

I regolamenti di cui al precedente comma sono adottati in conformità ai criteri stabiliti con delibera della Giunta regionale assunta su proposta dell'Assessore regionale per i lavori

pubblici, sentiti gli ordini e i collegi professionali interessati.

Per i progetti redatti dall'ufficio tecnico dell'ente che realizza l'opera, fra le spese generali dell'opera è compresa una cifra percentuale per scaglioni così suddivisa: 0,50 per cento sino ad un miliardo; 0,30 per cento oltre un miliardo e sino a cinque miliardi; 0,20 per cento oltre i cinque miliardi.

La somma va ripartita fra i componenti dell'ufficio tecnico che ha redatto il progetto, in base a criteri fissati da ciascun ente nei regolamenti o con atto deliberativo di portata generale.

Il compenso massimo complessivo per ciascun anno percepibile dai componenti dell'ufficio tecnico, ai sensi dei due commi precedenti, non può eccedere l'ammontare lordo annuo delle rispettive retribuzioni.

Le disposizioni di cui ai tre commi precedenti si applicano anche all'attività di progettazione dell'ufficio del Genio civile opere marittime. I criteri di ripartizione delle somme sono stabiliti, per i componenti di tale ufficio, con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici. È abrogata la legge regionale 11 aprile 1981, numero 63».

PRESIDENTE. Comunico che, dagli onorevoli Fleres ed altri, sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— emendamento 15.13:

*l'articolo 15 è sostituito dal seguente:* «Definita nei tre livelli "preliminare", "definitiva" e "esecutiva", meglio specificati nell'articolo 16, la progettazione preliminare è normalmente affidata dagli enti di cui all'articolo 1 ai propri uffici tecnici.

Per opere di particolare complessità, per estensione e/o per specializzazione e che comunque richiedono ricerche ed indagini, la progettazione preliminare può essere affidata a singoli professionisti, a studi associati o a società di ingegneria, a seconda i casi, con delibera motivata dell'organo esecutivo dell'ente e secondo modalità di attribuzione più avanti descritte, contestualmente assumendo l'impegno

della spesa relativo al compenso a carico del fondo di rotazione regionale per la progettazione di cui al successivo articolo 17.

La progettazione preliminare è condizione indispensabile per l'inserimento di qualunque opera pubblica nel programma di cui agli articoli 13 e 14.

Le progettazioni definitive e/o esecutive, nonché la direzione lavori, da sviluppare solo dopo l'inserimento dell'opera nel piano regionale (articolo 14) e pertanto già dotata virtualmente di propria copertura economica, vengono normalmente affidate a professionisti esterni singoli o associati o a società di ingegneria per il tramite di professionista abilitato con delibera dell'organo esecutivo dell'ente. Le delibere di affidamento degli incarichi esterni, per gli enti sottoposti a controllo, sono soggette a visto preventivo di legittimità.

Per il conferimento degli incarichi esterni gli enti di cui all'articolo 1 si doteranno di un proprio regolamento, adottato in conformità ai criteri stabiliti con delibera della Giunta regionale assunta su proposta dell'Assessore per i Lavori pubblici, sentiti gli ordini ed i collegi professionali interessati, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale numero 10 del 1991, del principio della limitazione del cumulo degli incarichi e della valorizzazione delle professionalità.

Tutti i progetti in materia di opere pubbliche sono assoggettati al parere tecnico secondo le competenze e i limiti di importo indicati all'articolo 19.

Per i progetti fino a 5 miliardi e cioè non di competenza del TAR, sono costituite sotto il coordinamento dei dirigenti degli uffici tecnici come descritti all'articolo 19 la conferenza di servizio per l'acquisizione dei pareri eventualmente richiesti ad altre funzioni (sanitaria, ambientale, antichità, eccetera).

Per ogni progetto esaminato ed approvato con corrispondente assunzione di responsabilità è previsto un compenso, da inserire nelle spese generali dell'opera, pari allo 0,10 per cento per importi fino a 1 miliardo; allo 0,075 da 1 a 2,5 miliardi, allo 0,050 da 2,5 a 5 miliardi.

Le somme saranno ripartite tra i componenti degli U.T. e/o della conferenza dei servizi secondo apposito regolamento che sarà eman-

nato dalla Giunta regionale, tenuto conto delle funzioni esercitate da ciascuno.

Nel caso in cui a provvedere alla progettazione di qualunque livello siano gli uffici tecnici degli enti di cui all'articolo 1, ai loro componenti che hanno partecipato a tale elaborazione spetta un compenso pari al 15 per cento della tariffa professionale corrispondente, da erogare in base ad apposito regolamento predisposto dall'Assessorato regionale dei Lavori pubblici entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Il compenso massimo complessivo per ciascun anno percepibile dai componenti dell'ufficio tecnico, ai sensi dei due commi precedenti, non può eccedere l'ammontare lordo annuo delle rispettive retribuzioni.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche all'attività di progettazione dell'ufficio del Genio civile opere marittime. I criteri di ripartizione delle somme sono stabiliti, per i componenti di tale ufficio, con decreto dell'Assessore regionale per i Lavori pubblici.

È abrogata la legge regionale 11 aprile 1981, numero 63»;

— sub-emendamento 15.33 all'emendamento 15.13:

*il secondo comma è sostituito dal seguente:* «2. Possono avvalersi di professionisti esterni, per l'elaborazione di progetti preliminari, solo gli enti che non dispongono di propri uffici tecnici, e gli altri enti solo per opere eccezionalmente complesse per dimensione o per caratteri strutturali o che comunque richiedono particolari ricerche ed indagini».

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è stato giustamente annunciato che, all'articolo 15, sono stati presentati numerosi emendamenti, perché in effetti ciascun parlamentare ha individuato che ci troviamo in un momento assai delicato della fase progettuale dell'opera pubblica da realizzare. Con l'articolo 15 nascono una serie di inconvenienti che ci riportano indietro nel tempo, circa la gestio-

ne — soprattutto da parte degli enti locali — dell'affidamento degli incarichi a professionisti esterni. Non appare chiara la differenziazione tra la metodologia dell'incarico progettuale per quanto riguarda il progetto di massima e la metodologia per quanto riguarda il progetto esecutivo, o definitivo.

C'è una individuazione generica della parola progetto senza che si distingua chiaramente quando, per esempio, si può fare ricorso al privato. Noi sosteniamo che, per quanto riguarda i progetti di massima, non deve essere consentito all'ente locale assegnare un incarico a tecnico professionista esterno, a meno che non vi siano situazioni particolari circa, per esempio, non la complessità generica dell'opera, ma un'opera specialistica. Se intendiamo realizzare un'opera qualsiasi in Sicilia, non c'è necessità — per quanto riguarda il progetto di massima — di chiamare un tecnico professionista esterno. Gli uffici tecnici devono lavorare, devono progettare, il personale facente parte dell'ufficio tecnico deve essere compensato; troviamo, infatti, ingiusto che, se un tecnico impiegato comunale redige un progetto per il valore di un miliardo, debba guadagnare soltanto due milioni al mese, mentre se lo stesso progetto viene realizzato da un tecnico professionista, questi guadagnerà 50, 60, 70, 80 milioni di lire. Non ci sembra giusto nemmeno per quanto riguarda il rispetto della professionalità del tecnico.

Ma da qui a lasciare la possibilità, all'ente locale, di individuare con una generica motivazione — ad esempio, impossibilità dell'ufficio tecnico per carenza di personale — un tecnico professionista esterno, anche per il progetto di massima, ci sembra estremamente esagerato. Ecco la ragione per la quale sono stati presentati molti emendamenti, alcuni dei quali pensiamo di una certa rilevanza, e alcuni anche dal Movimento sociale italiano.

La vicenda della progettazione di massima, secondo noi, va riscritta: essa è di esclusiva competenza — questa è la nostra proposta — dell'ufficio tecnico comunale. Non solo, ma la progettazione di massima non può rientrare in quella parte nella quale si prevede che ci sia un compenso economico per il personale del-

l'ufficio tecnico. Infatti, se prevediamo anche compensi *extra* per il personale dell'ufficio tecnico chiamato a redigere i progetti di massima, non capisco che cosa ci stanno a fare gli ingegneri, i geometri, gli architetti all'ufficio tecnico. Costoro sono stati assunti per redigere progetti di massima e per redigere progetti esecutivi. Per il progetto esecutivo ne parleremo magari più avanti, ma se cominciamo a prevedere compensi straordinari anche per i progetti di massima, io mi chiedo per quale ragione diamo lo stipendio ai componenti dell'ufficio tecnico.

Pertanto ci pare che tutto questo debba essere meditato dall'Assemblea affinché non nasca un equivoco di tale portata. Siccome nella dizione, in molte parti dell'articolo 15, non è detto chiaramente che il ricorso alla progettazione esterna deve essere consentito solo per la progettazione esecutiva, potrebbe nascere l'equivoco che gli enti locali si mettano a fare quello che si è sempre fatto nell'assegnazione degli incarichi professionali. Se non possono più applicare questo metodo per quanto riguarda la progettazione esecutiva, l'articolo 15 consente di farlo per la progettazione di massima; cioè un clientelismo della più bassa lega. Noi pensiamo, invece, che questo debba essere eliminato.

C'è poi un aspetto fondamentale. Ieri sera, per esempio, è stato presentato un emendamento con il quale si diceva di autorizzare i comuni che non hanno ufficio tecnico ad organizzarne uno proprio, e venivano anche stabilite le modalità secondo le quali lo stesso deve essere realizzato.

Che cosa è emerso ieri sera con questo emendamento, al di là del suo contenuto?

È emerso che ci sono uffici tecnici carenti, ma è anche emerso che, pur trovandoci di fronte a uffici tecnici che numericamente hanno una loro consistenza progettuale, qualitativamente questa consistenza non produce un gran che. L'andazzo degli uffici tecnici è tale che non si capisce bene qual è la vera funzione del tecnico all'interno dell'ufficio tecnico. Noi pensiamo che tutta questa materia vada regolata; non si tratta di affrontare in questo momento

il problema circa le competenze specifiche. Ritieniamo che questo problema possa essere rinviato a successiva legge, ma intanto chiediamo al Governo, con circolari, con disposizioni, di attenzionare questo problema per evitare che ci sia confusione di ruoli fra aspetti amministrativi e aspetti tecnici, che purtroppo esistono negli uffici tecnici.

Voglio citarle il caso più incredibile, egregio Assessore. In un ufficio tecnico del comune di Mazara del Vallo alcuni funzionari sono permanentemente in lite tra loro per stabilire a chi compete il compito di fare il calcolo degli oneri di urbanizzazione da pagare. E allora il cittadino corre da una parte all'altra e alla fine c'è sempre qualcuno che gli fa la cortesia: «Non competerebbe a me ma lo faccio, non spetterebbe a me ma lo faccio». Naturalmente è un piccolo esempio, ma è sufficiente per dimostrare quanta confusione, anche da questo punto di vista, ci sia negli uffici tecnici. C'è poi un altro aspetto; gli uffici tecnici a questo punto, a seguito di questa legge, non possono essere più considerati momenti transitori, diventano fonte di intelligenza progettuale. Francamente, quando noto in molti uffici tecnici una folta presenza di architetti e di ingegneri, mi fa un po' rabbia vederli utilizzati per lavori banali; non c'è l'entusiasmo negli stessi tecnici nell'individuare un qualche progetto, come suol dirsi, fantasioso, ambizioso. E ciò perché la quotidianità porta gli stessi tecnici a legarsi a tutto ciò che è rituale, dimenticando persino le cose che si sono imparate accademicamente nelle facoltà universitarie. Pensiamo che tutto questo vada rivisto. E c'è un problema, da questo punto di vista, perché ci sono degli scompensi. Penso, per esempio, alle carenze degli uffici tecnici: c'è uno scompenso tra una presenza numericamente consistente di tecnici nella pubblica Amministrazione regionale ed una carenza degli stessi negli enti locali.

Noi abbiamo previsto, dopo questo articolo, un articolo 15 *bis* con il quale pensiamo di stabilire, in questo momento, che cosa fare dei tecnici che pur chiedono una loro organica presenza nella burocrazia regionale, dei tecnici che

vengono assunti in forza della legge numero 11 e in forza della legge regionale numero 26.

Noi abbiamo presentato un emendamento con il quale si chiede di riorganizzare questo momento della burocrazia regionale attraverso un ruolo transitorio, in guisa che questo personale possa transitare, appunto, in ruolo e, perché no, prevedere poi una riassegnazione di questo personale anche secondo il procedimento del comando agli enti locali perché questi possano lavorare, progettare e proporre.

Io credo di avere detto sinteticamente quali sono i problemi che ruotano intorno all'articolo 15 e gradirei che ci fosse attenzione su questo stesso articolo.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, signori deputati, in effetti la sistemazione dell'articolato, che discende anche dalla originaria impostazione che ai problemi ha dato la legge numero 21 del 1985, ci mette davanti ad una curiosa circostanza che è quella per la quale adesso veniamo a discutere su chi deve eseguire le progettazioni. Ancora, però, non abbiamo stabilito che cosa sono le progettazioni, come si articolano e, quindi, non siamo in grado di valutare, in questo momento, facendo una scelta innovativa — cioè quella di definire per legge tre livelli di progettazione — quali sono le difficoltà, i gradi di intensità professionale richiesti ai vari livelli di progettazione.

Ciò falsa un po' indubbiamente anche l'analisi di questo articolo. Io dico ciò perché bisogna tenere presente a cosa si fa riferimento quando si parla di progettazione preliminare, che contenuto ha la progettazione definitiva di massima e quale grado di difficoltà presenta la progettazione esecutiva. Se non abbiamo presente questo, probabilmente ci manca un punto di riferimento molto concreto per comprendere financo se dobbiamo ribadire sostanzialmente il regime attualmente vigente — che è quello per il quale basta fare riferimento

all'ordinamento degli enti locali, ma anche alla legge numero 21, per il quale le progettazioni degli enti pubblici, o le progettazioni dei comuni devono essere eseguite, di norma, dagli uffici tecnici — per poi scoprire che, nella pratica, sono veramente poche, pochissime le progettazioni che gli uffici tecnici degli enti pubblici, e in particolare dei comuni, eseguono in Sicilia.

Qui siamo, ormai, ai paradossi, per cui uffici tecnici di comuni anche ben formati sotto il profilo delle competenze professionali che ci sono nell'ufficio — articolati con figure professionali varie che vanno dall'ingegnere, all'architetto, al geologo, ad una serie di figure professionali intermedie, geometri, periti industriali — in realtà questi uffici tecnici sono messi nelle condizioni, dalla parte volitiva dell'amministrazione comunale, di non progettare alcunché. Tutte le progettazioni vengono affidate all'esterno e si comprende chiaramente perché, si sa chiaramente perché. L'affidamento delle progettazioni all'esterno, infatti, fa parte di quel circuito perverso dell'opera pubblica che qui è stato ripetutamente descritto. Richiamo quanto detto ieri sera e cioè che in origine il disegno di legge conteneva una scelta molto netta, molto forte, che era quella di affidare radicalmente agli uffici tecnici degli enti pubblici gli incarichi di progettazione e di lasciare soltanto come forma residuale, in casi eccezionali, o in casi di difficoltà reali della progettazione, l'affidamento all'esterno, ai privati professionisti, peraltro con alcune chiavi che definivano in maniera stringente i passaggi attraverso i quali si poteva addivenire a questo tipo di decisione. In realtà il testo che poi qui è arrivato contiene una scelta del tutto diversa: sostanzialmente riproduce il regime attuale introducendo soltanto il cosiddetto premio di incentivazione, o una forma di retribuzione allargata per i tecnici degli uffici pubblici che progettano, ma in realtà lasciando aperta la possibilità per gli enti di affidare all'esterno le progettazioni, a cominciare addirittura dalla progettazione preliminare. Ora, noi non stiamo facendo barricate su niente, stiamo cercando di sostenere un nostro punto di vista, in alcuni casi in maniera più energica e più forte; e questo è uno di questi casi. Io richiamo qui quanto scritto dal testo di legge

a proposito della progettazione preliminare. Che cosa è la progettazione preliminare, che il disegno di legge propone che possa essere affidata tranquillamente all'esterno, mentre noi — come si vedrà più avanti negli emendamenti — proponiamo di affidarla esclusivamente agli uffici tecnici pubblici?

La progettazione preliminare richiede l'approntamento dei seguenti elaborati: corografia della zona con l'indicazione dell'opera; studio di fattibilità con analisi costi-benefici; relazione generale che tenga particolare conto dell'impatto ambientale; disegni illustrativi dell'opera; calcolo sommario della spesa sulla base del prezzario regionale in vigore. Se un ufficio tecnico di un comune non è in grado di fare questi elaborati, deve essere chiuso, perché alcune di queste cose sarei in grado di farle addirittura io che, vi assicuro, non capisco nulla di fatti tecnici, ma qualche cosa potrei approntare. La scelta di affidare in maniera assoluta agli uffici tecnici per lo meno l'incarico della progettazione preliminare, peraltro noi crediamo che sia anche una indicazione forte, dia la direzione verso la quale si vuole andare. Qui noi dobbiamo affermare che la regola dovrebbe essere — usiamo il condizionale perché sappiamo tutti le condizioni nelle quali poi concretamente ci troviamo ad agire — quella della progettazione da parte degli enti pubblici, l'eccezione l'affidamento all'esterno. Se noi lasciamo il testo così com'è, le assicuro, onorevole Assessore, che resterà esattamente com'è. Se addirittura diamo all'esterno la progettazione preliminare che ha questi contenuti tecnici, è chiaro che apriamo una maglia che non finisce più.

Questa è una scelta che poi porta evidentemente ad altre scelte conseguenziali. Noi l'abbiamo sottolineato ieri; abbiamo presentato alcuni emendamenti già nel corso di questo disegno di legge. Noi sappiamo benissimo che il tema non è risolvibile compiutamente e in maniera esaustiva con alcuni emendamenti, ma gli emendamenti che avevamo presentato ieri sera andavano in questa direzione, cioè di definire subito almeno alcune condizioni di partenza, di riordino, di riassestamento degli uffici tecnici per consentire che questa regola, che noi vogliamo definire, sia effettivamente

tale e che ancora una volta non ci troviamo di fronte ad una legge che prende in giro se stessa, e soprattutto prende in giro i siciliani. Io credo che questa debba essere l'ispirazione di fondo e che intorno a questa debba ruotare l'analisi di questo articolo e degli emendamenti che sono stati presentati; tutti i nostri emendamenti vanno in questa direzione. Ecco perché ho ritenuto opportuno intervenire sull'articolo e non tanto sui singoli emendamenti, perché altrimenti si perde il senso complessivo delle cose che si vogliono fare. Se questa è la scelta che anche il Governo intende fare, credo che poi, alla fine, questo complesso di emendamenti possa essere risolto con poche battute; altrimenti ci troveremo davanti ad un esame estremamente difficoltoso.

Mi auguro che questa possa essere la scelta di fondo; sarebbe infatti veramente un fatto di grande novità. Caduto questo, onorevole Assessore, onorevoli deputati, viene meno uno dei fondamenti su cui si regge l'impostazione nuova che stiamo tentando di dare a questa legge.

**MANNINO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MANNINO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, per la verità sono in buona parte d'accordo con le osservazioni fatte dal collega dell'opposizione. Per quanto riguarda i livelli di progettazione, quando la norma fa riferimento a tre livelli — progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo — capisco perfettamente quale tipo di finalità voglia assolvere il progetto preliminare e anche il progetto esecutivo, mentre mi risulta estremamente difficile capire la valenza tecnica e anche amministrativa del cosiddetto progetto definitivo, cioè del progetto intermedio. E ciò anche perché, ai fini della possibile liquidazione — ho parlato con degli esperti e con dei tecnici —, lo stesso ordine professionale avrebbe delle difficoltà a liquidare, a riconoscere e a vidimare le competenze tecniche ad un tecnico che avesse fatto un progetto che è stato definito dal testo «definitivo». Questa è la prima osservazione.

La seconda osservazione. Sono d'accordo con il collega Piro che la progettazione prelimi-

nare dovrebbe essere per regola affidata agli uffici tecnici degli enti; e sono d'accordo per una ragione che lui non ha evidenziato. I progetti preliminari, così per come prevede il testo di legge, servono agli enti per dar loro la possibilità di inserirsi nel programma di opere pubbliche triennali, e quindi nei finanziamenti regionali. Il che sta a significare che questa progettazione propedeutica — che inerisce alla funzionalità dell'opera, all'essenzialità dell'opera, alla funzione che l'opera ha in un contesto corografico, alla programmazione complessiva dello sviluppo delle città, dei comuni, delle province, o degli enti controllati dalla Regione e vigilati dalla Regione — io sono convinto che debba appartenere alla capacità organizzatoria complessiva degli enti. E in questo sono favorevole con la proposta fatta dal collega Piro. È solo in linea eccezionale sono convinto, come ha detto lui, che bisognerebbe fare riferimento ad incarichi esterni per la progettazione preliminare.

**MAGRO, Assessore per i Lavori pubblici.**  
Progettazione esecutiva, non preliminare.

**MANNINO.** Sì, esecutiva. Il testo di legge non ha risolto il problema della proporzionalità inversa tra progettazione interna e progettazione esterna. Il nodo gordiano viene sciolto con un colpo di spada, caro Piro, e viene assegnato al Presidente della Regione il compito di risolvere il problema del cumulo degli incarichi con un decreto. Poi vedremo come andrà a finire. Io sono convinto che quel circuito, cui si è fatto riferimento, va interrotto e se è vero com'è vero che si pone un problema di proporzionalità inversa tra progettazione interna e progettazione esterna, sarebbe opportuno che questo Parlamento facesse una scelta nella direzione della progettazione interna. Dobbiamo far lavorare gli uffici tecnici dei comuni, delle province, degli enti controllati e vigilati dalla Regione.

Bisogna anche considerare che in Commissione «Bilancio» è stata data la copertura finanziaria per la conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro dei tecnici assunti per la sanatoria i quali — finiti i compiti

specifici per i quali sono stati assunti — automaticamente continueranno a lavorare occupandosi di compiti istituzionali e tecnici. In Sicilia, quindi, c'è uno staff di tecnici che può fronteggiare ogni tipo di problemi, ogni tipo di difficoltà.

Sono convinto che il Parlamento deve fare questa scelta di campo perché è una scelta che ha una valenza politica particolarmente significativa.

**MAGRO, Assessore per i Lavori pubblici.**  
Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MAGRO, Assessore per i Lavori pubblici.**  
Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola perché le questioni sollevate in riferimento a questo articolo sono di un certo rilievo e di una certa importanza, in relazione anche al fatto che si affronta un aspetto nodale della riforma che stiamo portando avanti. Mi sento di dovere per certi aspetti tranquillizzare l'onorevole Cristaldi, il quale pone il problema della progettazione di massima e di limitarla, per quanto possibile, agli uffici tecnici e ai tecnici da essi dipendenti, senza che a questi venga riconosciuto nessun compenso.

**Presidenza del vicepresidente  
NICOLOSI**

Il Governo ha presentato un emendamento e si fa carico di questa problematica. Per quanto riguarda la linea di fondo dell'intero articolo non c'è dubbio che presenta qualche carenza, che noi siamo disponibili a superare valorizzando, come sottolineato dai colleghi che sono intervenuti, gli uffici tecnici e quindi l'assegnazione agli stessi delle progettazioni preliminari. Ci dobbiamo porre, però, anche un altro problema, che è quello di assicurare ai piccoli soggetti istituzionali — che non sono dotati di ufficio tecnico — la possibilità di presentare progetti preliminari redatti da professionisti esterni.

**PIRO.** Bisogna abolire gli enti che non hanno uffici tecnici! Bisognerebbe far questo, e

invece stiamo rimoltiplicando le stazioni appaltanti!

**MAGRO, Assessore per i Lavori pubblici.** Complessivamente possiamo dire che se da un canto si tende giustamente a valorizzare le professionalità dei tecnici dipendenti, dall'altro canto si tende, giustamente, a sopperire alle stesse carenze attraverso il ricorso alla professionalità esterna. Questi i principi ispiratori dell'articolato su cui, nel merito, potrà trovarsi, non c'è dubbio, un'adeguata convergenza.

**FLERES.** Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento a mia firma.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FLERES.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 15.13 che noi abbiamo presentato, nella sostanza punta a sostituire completamente l'articolo 15 del disegno di legge. Esso recupera alcune parti, interviene in altre sostituendole ed introducendo, altresì, alcuni aspetti e alcuni passaggi che noi consideriamo estremamente importanti. Con questi ultimi, infatti, il piano generale delle opere pubbliche, che vengono di volta in volta progettate e realizzate, è sottoposto, tra l'altro, ad una valutazione più complessiva che ne migliora la rispondenza rispetto alle esigenze delle opere stesse. Credo che sullo specifico contenuto dell'emendamento e sul suo significato non sia necessario intervenire oltre. Desidero invece soffermarmi qualche momento sul sub emendamento che, sostanzialmente, mantiene in vita solamente una parte dell'emendamento presentato — e questo per agevolarne la trattazione nel suo complesso —, ma presuppone un impegno del Governo rispetto ad alcune parti dell'emendamento stesso. E, cioè, la parte che riguarda la utilizzazione eventuale di tecnici esterni all'amministrazione, nel caso in cui la stessa amministrazione non disponga di uffici tecnici (e sono numerose le amministrazioni che non dispongono di uffici tecnici), ovvero disponga di uffici tecnici non sufficienti a far fronte ad eventuali progettazioni particolarmente complesse, o che richiedono elaborazioni per opere molto ampie nella dimensione, o nella specificità.

Da questo punto di vista l'emendamento non si discosta molto dall'orientamento del Governo espresso poc'anzi dall'intervento dell'Assessore Magro, e pertanto desidero annunziare il ritiro dell'emendamento sostitutivo e la presentazione di un sub emendamento sostitutivo dell'emendamento medesimo. Vorrei, pertanto, pregare il Governo di prendere in considerazione — ed in questo senso credo ci sia anche l'orientamento favorevole della Commissione — alcuni aspetti di questo emendamento, che resterebbero in vita almeno dal punto di vista concettuale, anche se poi la loro trattazione più opportuna potrebbe essere rinviata a successive fasi del disegno di legge. Mi riferisco alle conferenze di servizio di cui si parla al settimo comma dell'emendamento 15.13 e agli aspetti che riguardano invece la retribuzione spettante ai dipendenti degli enti pubblici che effettuano la progettazione, e cioè a dire le parti relative ai commi 10 e 11 dello stesso emendamento. Poiché ci sono altri emendamenti di altri Gruppi e poiché l'eventuale reiezione di questo emendamento, così come esso è stato formulato, potrebbe pregiudicare la trattazione dei successivi, ritiro l'emendamento 15.13 e invito il Governo a prendere in considerazione gli aspetti relativi alle conferenze di servizio e alla retribuzione dei tecnici degli enti incaricati della progettazione. Mantengo invece il sub emendamento 15.33, che sostanzialmente sostituisce il secondo comma dell'emendamento 15.13.

**TRINCANATO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**TRINCANATO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo in questa fase per sottolineare alcuni aspetti dei problemi delicati che vengono sollevati con l'articolo 15 e per chiedere un chiarimento al Governo e alla Commissione.

Desidererei innanzitutto comunicare all'Assemblea che, in occasione delle audizioni organizzate nel corso dell'esame del disegno di legge, noi abbiamo ascoltato, su sollecitazione dell'onorevole Fleres, anche alcune associazioni di tecnici comunali, soprattutto della città di Catania, i quali hanno evidenziato, con estre-

ma chiarezza, le difficoltà non tanto a reperire il personale, quanto le attrezzature tecniche. Addirittura essi hanno detto che non sono nelle condizioni di potere progettare alcunché, pur essendo un numero consistente di tecnici.

Siccome la realtà era quella da loro denunciata, io mi sono permesso di presentare un emendamento per quanto riguarda la possibilità di tenere conto dell'insufficienza delle attrezzature tecniche. Questo è il significato dell'emendamento che ho presentato al terzo comma dell'articolo 15. C'è anche un altro aspetto su cui desidero richiamare l'attenzione del Governo e della Commissione. Il terzo comma recita così: «ovvero nel caso di opere di particolare complessità, o che richiedano cognizioni ed esperienze tecnico-scientifiche» — e fin qui va bene — «eccedenti l'ordinaria professionalità». Onorevole Libertini, la pregherei di tenere presente questa mia osservazione per non imbatterci, in seguito, in qualche cosa che contrasti con l'impostazione data al disegno di legge e con la necessità che lo stesso disegno di legge venga approvato con una certa urgenza. Che cosa significa, in termini giuridici, l'espressione «eccedente l'ordinaria professionalità»? Capisco cosa si intenda dire con «opere che richiedano cognizioni ed esperienze tecnico-scientifiche», ma per l'altra locuzione vorrei che il Governo e la Commissione valutassero questa mia osservazione. Inoltre, desidererei chiarire il significato dell'emendamento numero 15.4, a mia firma, con il quale propongo di aggiungere al settimo comma, dopo le parole «per i progetti» la parola «esecutivi»; infatti, i progetti preliminari non si possono pagare. Ho presentato un emendamento per evitare che sia poco chiaro il tipo di progetto che può essere retribuito.

Un'altra osservazione sull'ultimo comma dell'articolo 15, a cui ho presentato un emendamento sostitutivo. Dobbiamo tenere presente che, oltre agli uffici tecnici comunali, vi sono anche gli uffici tecnici regionali; non solo vi sono i funzionari dell'ufficio del Genio civile, pertanto, ma vi sono anche uffici tecnici regionali in cui si svolgono attività di progettazione e, per equità, occorre, quindi prevedere lo stesso trattamento per tutti i tecnici interessati. Cioè vi sono alcuni tecnici comunali che sono retribuiti per il lavoro di progettazione

che svolgono e vi sono alcuni tecnici regionali che, sulla base di questa normativa, invece non sarebbero retribuiti allo stesso modo. Quindi, per ragioni di equità, la stessa normativa dovrebbe essere estesa agli uffici tecnici regionali.

Queste sono le osservazioni che sottopongo alla considerazione della Commissione e del Governo.

FLERES. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES. Signor Presidente, poiché mi rendo conto che la precisazione da me fatta potrebbe lasciare qualche lato oscuro, ritiro l'emendamento numero 15.13, a mia firma, ad eccezione del secondo comma a cui va aggiunto il sub emendamento 15.33. Pertanto, il sub emendamento si riferisce al secondo comma dell'emendamento 15.13, che quindi mantengo in vita per non fare decadere lo stesso sub emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione il sub emendamento 15.33, a firma Fleres.

Il parere della Commissione?

*LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore.* Signor Presidente, prima di votare il sub emendamento Fleres, dobbiamo esaminare l'emendamento governativo 15.28 che riguarda il primo comma, analogamente all'emendamento Fleres, ma si riferisce alla frase precedente a quella a cui invece si riferisce l'emendamento dell'onorevole Fleres.

PRESIDENTE. L'emendamento 15.28 del Governo precede tutti gli emendamenti.

PIRO. Signor Presidente, dobbiamo votare prima gli emendamenti al primo comma.

PRESIDENTE. Onorevole Piro, l'emendamento riguarda il primo comma dell'articolo

15 che all'inizio così recita: «Il secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1985 numero 21, è sostituito dai seguenti...». Ma l'emendamento si riferisce al primo comma.

PIRO. È sbagliato l'emendamento.

LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore. In effetti ci sono emendamenti che vengono ancora prima: il 15.26, il 15.17 e 15.18. Avendo l'onorevole Fleres ritirato l'emendamento 15.13 ad eccezione del secondo comma, cambia l'ordine degli emendamenti.

PRESIDENTE. L'emendamento Fleres non è stato votato; non possiamo quindi tenerne conto.

LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore. È stato ritirato.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa per cinque minuti.

(La seduta sospesa alle ore 11,05, è ripresa alle ore 11,06).

La seduta è ripresa.

L'emendamento che stavamo discutendo e votando, cioè l'emendamento Fleres, andava correttamente votato al primo posto; gli altri sono successivi. Pongo in votazione il sub emendamento Fleres 15.33 all'emendamento 15.13.

FLERES. Dichiaro di ritirare l'emendamento 15.33 da «e gli altri» fino a «indagini».

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

MAGRO, Assessore per i Lavori pubblici. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGRO, Assessore per i lavori pubblici. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro che il Governo fa proprio l'emendamento Fleres per la parte residua.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Comunico che è stato presentato, dagli onorevoli Lombardo ed altri, il seguente emendamento 15.26:

*Al comma primo dell'articolo 15 del disegno di legge numero 361, le parole "progettazione preliminare" sono sostituite dalle parole "studio di fattibilità".*

Per assenza dall'Aula dei proponenti, l'emendamento si intende ritirato.

L'Assemblea ne prende atto.

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dal Governo, emendamento 15.28:

*nel secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1985, numero 21, come risultante dall'articolo 15, le parole «di norma» sono soppresse;*

— dagli onorevoli Mele ed altri, emendamento 15.17:

*alla fine del primo comma del proposto comma 1 aggiungere le parole: «per la cui redazione gli enti di cui all'articolo 1 si avvalgono dei propri uffici tecnici»;*

— emendamento 15.32 aggiuntivo al modificativo 15.17:

*aggiungere il seguente comma: «Gli enti di cui all'articolo 1 possono attivare la procedura per il finanziamento di un'opera pubblica solo in forza di progettazione definitiva della medesima».*

MELE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo parlamentare della Rete ha presentato questo emendamento perché non comprendiamo, dall'enunciazione del comma 1 dell'articolo 15, la *ratio* che, in realtà, guida l'intero disegno di legge. In una prima stesura del disegno di legge, in Commissione si era pensato — mi corregga l'Assessore se ricordo male — di individuare gli uffici tecnici degli enti locali come gli enti centrali preposti alle varie fasi di progettazione, tant'è che avevamo avuto quel diverbio, anche all'esterno, con i professionisti.

Dopo di che c'è stato un ulteriore passo indietro, una restrizione in questo senso e un allargamento nei confronti dei liberi professionisti e si era detto che agli uffici tecnici venivano demandate, in casi particolari, alcune fasi della progettazione. Abbiamo individuato nel disegno di legge tre livelli di progettazione, seguendo le direttive nazionali — la direttiva Merloni, il disegno di legge Prandini — e cioè il livello di progettazione preliminare, quello definitivo e quello esecutivo. Avevamo, inoltre — questo è un passaggio, secondo me, presidente Libertini, importante — individuato la formulazione della progettazione preliminare che indicava la redazione dei piani triennali delle opere pubbliche dei comuni.

Il problema era: tentare di redigere dei programmi triennali degli enti locali che non fossero gli attuali programmi triennali, dove c'è tutto e il contrario di tutto, con cui si chiede alla Regione siciliana di finanziare tutto senza alcuna *ratio*. Abbiamo, quindi, deciso di individuare, in base ad una progettazione preliminare, le opere realmente importanti per un ente locale. Forse è infelice il termine «progettazione» perché dà all'esterno — mi permetto di dire ai non tecnici — la possibilità di intendere che si tratti realmente di un livello di progettazione; così non è, infatti, non si progetta nulla, perché si va, in questo primo momento, ad individuare solamente un'area, a focalizzare planimetricamente il sito dove l'opera, in base alle direttive urbanistiche dell'ente locale, deve essere collocata e ad individuare un programma di spesa. Tra l'altro — e questa

è una cosa che, secondo me, può bloccare l'intero provvedimento se non stiamo attenti — se si prevede di assegnare a professionisti esterni la progettazione preliminare che deve servire per la redazione dei programmi triennali, si blocca amministrativamente tutto. Pensiamo ad un ente locale che deve ogni tre anni — però con un aggiornamento annuale — redigere un programma triennale delle opere pubbliche. Prima della redazione del programma triennale, l'ente locale deve affidare la progettazione preliminare all'esterno.

MAGRO, *Assessore per i Lavori pubblici*. Non è così. È stato approvato adesso un emendamento dove si chiarisce questo concetto. Soltanto i soggetti istituzionali che non hanno uffici tecnici possono ricorrere all'esterno. Quindi, la competenza viene esclusivamente affidata agli uffici tecnici degli enti locali, dei soggetti istituzionali.

MELE. Lei dice no, Assessore, ma questo c'è scritto nel disegno di legge. Noi abbiamo presentato questo emendamento proprio per far sì che non andasse in questa direzione. Aveva ragione l'onorevole Piro: questo discorso si riaggancia all'articolo 14. Ma allora perché non li aboliamo questi uffici tecnici degli enti locali come giustamente diceva l'onorevole Piro?! Questo problema si riaggancia all'articolo 14 che abbiamo discusso ieri e per il quale noi avevamo proposto di prevedere, all'ultimo comma, l'istituzione degli uffici tecnici per le opere pubbliche nei vari enti locali.

Lei sa meglio di me che i tre quarti degli enti locali non hanno uffici tecnici adeguati!

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Non è che non hanno uffici tecnici adeguati, non hanno uffici tecnici.

MELE. Va bene, non hanno uffici tecnici. Io voglio capire qual è il meccanismo che alla fine determinerà l'affidamento o meno della progettazione preliminare all'ufficio tecnico, o all'esterno.

**LIBERTINI**, Presidente della Commissione e relatore. Sono in presenza di una mancanza formale di ufficio tecnico negli enti locali.

**MAGRO**, Assessore per i Lavori pubblici. Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**MAGRO**, Assessore per i Lavori pubblici. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervergo per chiarire questo concetto. Questo è un problema importante e significativo, spero di dare una risposta chiara. La questione dei progetti preliminari è stata risolta con l'emendamento a firma Fleres che il Governo ha fatto proprio. L'emendamento, presentato dall'onorevole Fleres, recita in questi termini: «I progetti preliminari sono di competenza degli uffici tecnici comunali», cioè dei soggetti pubblici. Soltanto nel caso in cui gli enti non dispongano di uffici tecnici, soltanto in questo caso, si può ricorrere all'esterno, perché questi devono pur fare il programma triennale.

Per quanto riguarda invece l'altra questione, posta dall'onorevole Cristaldi, che tendeva alla valorizzazione professionale dei nostri tecnici dipendenti, si è specificato che per quanto riguarda la redazione dei progetti di massima, nel caso in cui vengano fatti dagli uffici tecnici, per questi i tecnici dipendenti non hanno diritto a nessun compenso; il compenso viene limitato alla redazione dei progetti esecutivi.

**CRISTALDI**. Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**CRISTALDI**. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo che si stia facendo un po' di confusione. Con il rinvio generico a quello che si sta facendo alla Camera, o facendo riferimento alle direttive Merloni ed altro, si crea confusione. Tra l'altro, si sono fatte affermazioni che sconvolgono l'assetto concettuale di ciò che è scritto nell'articolo 15 e nell'articolo

16. Se la progettazione preliminare non è una progettazione, va specificato che cosa è. Ma siccome chi ha scritto questo disegno di legge ha inteso individuare una fase preliminare di progettazione, tanto che, nel successivo articolo 16, nel definire che cosa è il progetto preliminare si dice: «in particolare la progettazione preliminare richiede l'approntamento dei seguenti elaborati...», l'elaborato in sé è già un atto progettuale. Si dice anche «corografia della zona con l'indicazione dell'opera», cioè si individua, attraverso un processo tecnico, l'ubicazione dell'opera, su una planimetria.

Oppure «studio di fattibilità con analisi costi-benefici»; non ci può essere un'analisi del costo se prima non si disegna l'opera che si deve realizzare. «Relazione generale che tenga conto dell'impatto ambientale»; ma come può un'opera essere valutata dal punto di vista dell'impatto ambientale se non se ne conosce la estensione, la volumetria, la sua collocazione nel *landscape*?

«Disegni illustrativi dell'opera», che cosa significa? Sono disegni artistici da esporre? O sono invece dei disegni che devono fare riferimento ad altezze, larghezze, profondità e volumetrie?

«Calcolo sommario della spesa sulla base del prezzario regionale in vigore»; ma se non si conosce almeno genericamente il volume del cemento armato che si vuole usare, come si può quantificare, anche sommariamente, il costo dell'opera?

Pertanto dobbiamo fare un po' di attenzione, perché credo che qui — io credo che l'architetto Mele parli in buona fede, per carità, non ho motivi di dubitare — il problema non è questo! Sto cercando di capire da mesi l'utilità della progettazione definitiva come fase intermedia tra la progettazione di massima — che qui viene definita come progettazione preliminare — e la progettazione esecutiva.

Nessuno è riuscito a spiegarmi, in termini pratici, ma a questo punto mi si spieghi in termini tecnici, la ragione per la quale si deve fare il progetto definitivo, a parte la necessità di individuare un altro momento per

pagare un'altra parcella preceduta dalla assegnazione di altro incarico. E allora diciamoci la verità! La questione della progettazione non è una cosa che nasce ieri da una riunione tra amici; gente che sa di cosa parla ha definito il progetto nel 1895 e da allora la sua definizione non ha subito modifiche. Quindi, quando si parla di progetti — e ciò non può essere contestato né da un tecnico, né da un magistrato, né da un Parlamento — ci si riferisce al decreto ministeriale 29 maggio 1895, nel quale si individuano due fasi progettuali: il progetto di massima e il progetto esecutivo. Non esistono altri tipi di progetto, né il legislatore — nell'individuare la progettazione preliminare — ha inteso modificare tecnicamente e concettualmente il progetto di massima, tanto è vero che cambia la dizione ma lascia inalterate le caratteristiche che deve avere la progettazione preliminare rispetto al progetto di massima. Il progetto di massima, si dice, deve essere composto da una relazione...

**LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore.** Il progetto preliminare non è il progetto di massima del regolamento del 1895, è uno studio preliminare di fattibilità. Il progetto di massima è chiamato definitivo, ma non si tratta del progetto esecutivo definito dal regolamento del 1895 cui lei fa riferimento; è un progetto di fattibilità.

**CRISTALDI.** Onorevole Libertini, mi permetta, lei non può dire che la progettazione preliminare è cosa diversa e poi, invece, gli elaborati della progettazione di massima li considera come progettazione preliminare.

Lei, come legislatore, nell'individuare la progettazione preliminare, che cosa sta facendo? Quando si parla di relazione del progetto preliminare, si parla della relazione che è prevista nel titolo secondo per quanto riguarda il progetto di massima; quando si parla di piano generale della località, quindi di corografia, quindi di carte topografiche, si parla anche in questo caso di progetto preliminare; cioè, sono definite sistematicamente tutte le carte necessarie per la individuazione del pro-

getto di massima e coincidono con gli elaborati che voi richiedete per il progetto preliminare. E, comunque, anche se non dobbiamo necessariamente trovare un accordo su questo — non necessariamente — mi si deve spiegare la ragione per la quale, a questo punto, si vuole individuare il progetto preliminare saltando il progetto di massima. Perché delle due l'una: o il progetto preliminare coincide concettualmente con il progetto di massima, oppure è un'altra cosa; in tal caso mi si deve spiegare in termini tecnici come è possibile passare ad una fase successiva, cioè progettuale, senza passare dal progetto di massima. Perché non prevedere, allora, una quarta fase nella quale si individua il progetto di massima?

Se si tratta di progettazione preliminare e la progettazione preliminare non è coincidente con la progettazione di massima, riteniamo che non si possa passare alla progettazione successiva — che noi individuiamo in quella esecutiva, qui si vuole individuare in quella definitiva e in quella esecutiva — perché non c'è la progettazione di massima. Noi riteniamo, invece, che in questo disegno di legge si sia voluta semplificare la concezione del progetto di massima chiamandolo progetto preliminare e togliendo alcuni presupposti che invece sono previsti per il progetto di massima. Al titolo terzo si parla di progetti definitivi di opere nuove, o di lavori di riparazione e di miglioramento. Con il decreto ministeriale del 1895 venne introdotto anche il concetto di progetto definitivo. Noi invece, stravolgendo il significato di «progetto definitivo», individuiamo con la stessa espressione soltanto una parte di esso. Cioè, l'elaborazione del cosiddetto progetto esecutivo viene divisa in due fasi: una fase riguarda il progetto definitivo, l'altra riguarda il progetto esecutivo. Ma mi si spieghi la ragione, in termini tecnici, di questo passaggio; mi si spieghi perché tutto ciò che il legislatore ha già previsto nel progetto definitivo debba essere scisso. Il decreto ministeriale del 1895 riporta i documenti necessari per il progetto. I progetti definitivi sono previsti per l'aper-

tura, o sistemazione di una strada, o di un canale, per la costruzione di una ferrovia, per l'arginamento, per una nuova inavviazione o sistemazione di un fiume o torrente, per le bonificazioni e per altri consimili lavori di acque e strade e devono essere corredatai da alcuni documenti, tra cui la relazione esplicativa del progetto, il piano località, il profilo longitudinale, sezioni trasversali, il profilo geognostico e l'indicazione degli assaggi fatti, i disegni delle opere d'arte, il computo metrico dei lavori delle espropriazioni, l'analisi dei prezzi, la stima dei lavori delle espropriazioni, il capitolato speciale per l'appalto. Invece, in questo disegno di legge il progetto definitivo si scinde in due parti, senza che se ne spieghi la ragione. Tutto ciò creerà anche problemi burocratici, signor Presidente dell'Assemblea, e siccome non ci può essere una fase progettuale che non venga sottoposta alla valutazione di un organo responsabile, si individua un'ulteriore fase in cui i progetti debbono essere sottoposti a pareri. Mi si spieghi, a questo punto, che cosa va, per esempio, al CTAR: il progetto definitivo o il progetto esecutivo? E che cosa, invece, deve andare al Genio civile? Il progetto definitivo, o semplicemente il progetto esecutivo nel caso in cui prevede soltanto dei calcoli?

A noi sembra, signor Presidente dell'Assemblea, che si voglia scivolare volutamente per il gusto di accogliere le richieste che provengono dagli interessati. Posso assicurarle che anch'io ho interesse a difendere la categoria, ma non vorrei trovarmi nella condizione in cui si trovò un mio amico, che quando chiese ai serbi, nell'ex Jugoslavia, se erano disposti a dare lo «sta bene» per trasferire la Croazia all'Italia, i serbi risposero subito di sì; ma se avesse chiesto ai croati se erano d'accordo a trasferire la Serbia all'Italia, anche loro avrebbero detto di sì. Non penso, quindi, che si fa una cosa giusta sol perché ci viene consigliata dai diretti interessati, che hanno certo tutto l'interesse a che ci siano tre fasi progettuali, e non soltanto due; infatti in questo caso le parcelle sarebbero almeno due e non soltanto una.

Noi pensiamo che questo sia il problema, e allora mi si deve dire, in termini tecnici, la

ragione per la quale c'è questa scissione, che a parer nostro non è motivata se non per il fatto di individuare una terza parcella. Penso, signor Presidente dell'Assemblea, che al di là delle direttive che provengono da ogni parte, gli ingegneri esistono in Sicilia come esistono a Reggio Calabria, gli architetti esistono in Sicilia come esistono a Milano, gli interessi che hanno gli architetti in Sicilia sono gli stessi interessi che hanno gli architetti di Milano; e siccome non si guadagna nulla nella qualità progettuale, si creano soltanto problemi, si spende più denaro e soprattutto non aumenta la qualità del progetto. Pensiamo che questa filosofia vada modificata, oppure l'atteggiamento del Movimento sociale italiano, da questo momento, necessariamente dovrà mutare.

**LIBERTINI**, Presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LIBERTINI**, Presidente della Commissione e relatore. Mi permetto di intervenire su due punti. Innanzitutto per quanto riguarda i rilievi fatti dall'onorevole Cristaldi. Vorrei prima di tutto richiamare alla sua attenzione che i due livelli, che qui chiamiamo definitivo ed esecutivo, corrispondono a due livelli tradizionalissimi della progettazione; onorevole Mele, mi corregga se sbaglio. Il problema è semplicemente terminologico. Stiamo chiamando definitivo — e forse è una scelta infelice, la terminologia oscilla anche nei lavori preparatori della legge nazionale — quello che tradizionalmente è chiamato progetto di massima. Se parliamo di progetto di massima ci intendiamo e ci riferiamo a qualcosa che esiste da più di un secolo nella prassi e nell'esperienza delle professioni ingegneristiche.

L'utilità del progetto di massima, dal punto di vista tecnico, credo che sia abbastanza evidente, ma il rilievo giuridico, onorevole Cristaldi, non è vero che non esiste. Infatti, proprio ieri abbiamo riletto l'articolo 14 e abbiamo detto che il Governo della Regione

siciliana, nel selezionare i finanziamenti, dovrà tener conto di istanze degli enti interessati che siano corredate, onorevole Cristaldi, non da meri studi di fattibilità, ma anche da progetti di massima, in maniera da ridurre il problema della distribuzione dei finanziamenti a determinati obiettivi e a determinate opere che abbiano già raggiunto un livello di concretezza, e quindi di concreta fattibilità, quale può essere assicurato dalla presenza di un progetto di massima, o definitivo che dir si voglia. Quindi un rilievo giuridico notevole! Noi abbiamo una scalettatura, mi sembra, razionale dei tre livelli di progettazione e della loro rilevanza giuridica: il progetto preliminare, o studio di fattibilità, come lo vogliamo chiamare, è necessario per avere dei programmi di opere pubbliche dei singoli enti, che non siano meri elenchi di opere non meglio identificate. Il progetto di massima, o definitivo, se così lo vogliamo chiamare, è necessario perché, poi, le risorse disponibili si possano attribuire, in un programma di spesa generale, a determinate destinazioni. Il progetto esecutivo, con tutte le autorizzazioni, è cantierabile ed è necessario per passare poi alla fase della gara e al decreto di finanziamento definitivo sulla singola opera.

Quindi, un sistema razionale in cui l'aggiunta — rispetto ai tradizionali livelli di progettazione e ai tradizionali interessi dei professionisti ad avere incarichi — riguarda solo la progettazione preliminare, che da un lato è quella che costa meno e dall'altro, come vedremo dall'emendamento che stiamo per esaminare, è riservata agli uffici tecnici senza incentivi di alcun tipo. Quindi, credo che aggiungere la progettazione preliminare, da un lato razionalizza il sistema, rafforzando il programma di opere pubbliche, dall'altro lato, onorevole Cristaldi, non comporta l'esborso, per l'erario, di una lira in più rispetto a quanto è previsto attualmente.

Detto questo per quanto attiene alle obiezioni politiche dell'onorevole Cristaldi, propongo alla Presidenza e all'onorevole Assessore di volere discutere l'emendamento 15.17 perché enuncia, mi sembra, la soluzione più corretta. Invito, inoltre, l'onorevole Mele a ritirare il sub-emendamento 15.32, che in ogni caso è

assorbito dall'emendamento governativo all'articolo 14 che abbiamo approvato ieri.

PIRO. Non mi sembra che sia così. Comunque, ora vedremo.

*LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore.* A me sembra così. In ordine logico, propongo di passare all'emendamento 15.34 del Governo, che andrebbe a completare il primo comma, Assessore Magro, e non il secondo comma; infatti, si riferisce solo alla progettazione preliminare.

A questo punto, chiedo all'Assessore Magro di ritirare l'emendamento 15.28 e propongo di approvare, invece, l'emendamento 15.18, degli onorevoli Mele ed altri, che chiarisce lo stesso concetto dicendo che per i progetti definitivi ed esecutivi gli enti si rivolgono di norma agli uffici tecnici; salvo quello che poi precisa il comma successivo. Quindi, se il Governo ritira l'emendamento 15.28 e accoglie gli emendamenti della Rete, giungiamo ad una formulazione lineare di tutto l'articolo.

*MAGRO, Assessore per i Lavori pubblici.* Dichiaro di ritirare l'emendamento 15.28.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione l'emendamento 15.17. Il parere della Commissione?

*LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore.* Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

*MAGRO, Assessore per i Lavori pubblici.* Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 15.32, degli onorevoli Mele ed altri, aggiuntivo all'emendamento 15.17 testè approvato.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, signori deputati, noi abbiamo presentato il subendamento 15.32 all'emendamento 15.17 non perché sia immediatamente connesso all'emendamento 15.17, ma perché, in sequenza logica e temporale, si colloca immediatamente dopo il primo comma, che abbiamo già votato, il quale dice che, per l'inserimento nei programmi triennali degli enti, è necessario effettuare la progettazione preliminare.

Cosa dice il subemendamento 15.32? Dice che gli enti, per poter attivare la procedura di finanziamento di un'opera, devono almeno essere in possesso di una progettazione definitiva. Questo concetto è identico a quello che ieri è stato inserito nell'articolo 14, ladove si è previsto che nei programmi di spesa degli Assessorati — o dell'Amministrazione regionale — possono essere inserite soltanto richieste di finanziamento alle quali corrispondano progetti definitivi.

Ma questo che abbiamo inserito ieri, onorevole Libertini, si riferisce soltanto ai programmi di spesa dell'Amministrazione regionale!

Infatti, gli enti non ricorrono soltanto ai finanziamenti regionali, ma hanno una pluralità di fonti di finanziamento, alcune delle quali hanno proprie discipline — faccio riferimento ai Pim, come anche all'Agenzia per il Mezzogiorno — ed altre che non hanno né a livello nazionale, né a livello regionale una normativa. Per cui, nella pratica avviene — tra noi deputati ci sono molti consiglieri comunali e sindaci — che un ente o un comune faccia richiesta alla Cassa depositi e prestiti per un'opera che però è soltanto sulla carta.

Infatti, la Cassa depositi e prestiti non ha una normativa che prevede una procedura precisa.

GULINO. Ci vuole un progetto esecutivo.

PIRO. Il problema comunque è quello di

prevedere — in maniera similare a quanto si prevede per i programmi di spesa della Regione per attivare una procedura di finanziamento — che si sia per lo meno in presenza di un progetto definitivo, fermo restando, ovviamente, che per l'ammissione ai finanziamenti è necessario il progetto esecutivo.

Quindi, scopo dell'emendamento è modificare il sistema, in modo che, sia che il finanziamento si chieda alla Regione, sia che lo si chieda ad enti diversi, per attivare le procedure per il finanziamento, è necessario il progetto definitivo. Questo è il senso dell'emendamento.

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sento in uno stato confusionale; come suol dirsi, l'ammalato si aggrava. E questa volta io non garantisco sul fatto che possa sopravvivere; forse bisognerà chiamare la Croce Rossa.

Ha detto chiaramente l'onorevole Piro, che ha illustrato l'emendamento — e che avrà un interesse politico più che legittimo, ma non lo condivido — che per attivare la procedura per un finanziamento, quindi persino per presentare la domanda, ci vuole il progetto definitivo.

Ma vi rendete conto che cosa significa? in base a questa normativa un comune, a questo punto, per presentare la domanda per la richiesta di finanziamento, deve essere in possesso di un progetto definitivo!

**LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore.** Di massima, onorevole Cristaldi.

CRISTALDI. Onorevole Libertini, se lo dobbiamo chiamare «di massima», presenti un emendamento in tal senso. Lei non può dire che si tratta di progetto di massima e però lo continua a chiamare progetto definitivo. Se il progetto di massima è progetto definitivo, presenti un emendamento con il quale cambia la denominazione di progetto definitivo.

vo in progetto di massima. Lei non può fare impazzire me e gli altri deputati con la questione del progetto di massima e del progetto definitivo!

MANNINO. I progetti devono essere solo due: uno di massima e uno esecutivo; basta!

**LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore.** Nei lavori del disegno di legge nazionale, su questo punto, c'è un'oscillazione terminologica che ci sta facendo impazzire. L'ultimo testo che abbiamo a disposizione torna alla vecchia terminologia, torna a parlare cioè di progetto di massima, per cui noi abbiamo cercato di adeguarci alla terminologia che il disegno di legge nazionale stava impiegando. In atto, loro stessi hanno fatto marcia indietro. Quindi, mi permetterei di proporre, a questo punto, di chiamarlo progetto di massima», come è stato chiamato tradizionalmente, e poi diamo mandato alla Presidenza, in sede di coordinamento formale, di trasformare l'espressione «definitivo» in espressione «di massima», augurandoci che il legislatore nazionale non torni sulle sue attuali decisioni. Pertanto, dove c'è la parola «definitivo», d'ora in poi, poiché l'ultimo testo Merloni torna alla vecchia terminologia, si dovrà intendere «di massima».

**CRISTALDI.** Onorevole Libertini, la ringrazio per questo chiarimento. Constatato che anche lei ha usato la medesima espressione che ho usato io prima: «ci sta facendo impazzire». Per la verità questo Merloni mi risuona nella testa spesso. Io lo conoscevo solo come uno che produceva frigoriferi e cucine componibili, ora capisco che invece produce anche progettazioni.

Ma ciò vuol dire che, per quanto riguarda la domanda e quindi l'attivazione del finanziamento, bisognerebbe trovarsi di fronte ad un progetto — del comune o comunque di chi è incaricato — ed alla corografia della zona con l'indicazione dell'opera, perché la definizione del progetto definitivo a questo punto diventa definizione del progetto di massima.

Pertanto saranno necessari: corografia della zona con indicazione dell'opera, relazione generale, elaborati grafici e descrittivi delle caratteristiche spaziali e strutturali dei lavori, re-

lazione geomorfologica, descrizione puntuale dei vincoli gravanti sulla zona interessata dall'opera, calcolo della spesa attraverso computo metrico estimativo, calcolo della spesa per espropriazione, valutazione dell'impatto ambientale, schema speciale di capitolato d'appalto, tempi di esecuzione dell'opera.

Io credo che sia esagerato presentare una documentazione così complessa per avviare la procedura di richiesta di finanziamento. Io credo che questo sia assurdo, tenendo conto anche dell'attuale capacità degli enti locali.

Vorrei capire quale comune è nella condizione, infatti, di presentare una domanda così corredata! Tra l'altro bisogna anche tener conto dei termini entro cui bisogna provvedere.

Mi sembra esagerato che soltanto per richiedere il finanziamento si debbano presentare tanti documenti, cioè praticamente l'intero progetto esecutivo; rimarrebbero soltanto i calcoli in cemento armato, i particolari costruttivi e qualcos'altro. Mi sembra esagerato!

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, pongo in votazione l'emendamento 15.32.

Il parere della Commissione?

**LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore.** Favorevole.

**PRESIDENTE.** Il parere del Governo?

**MAGRO, Assessore per i Lavori pubblici.** Favorevole.

**PRESIDENTE.** Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dal Governo:

emendamento 15.34:

dopo il primo comma aggiungere il seguente:

«Possono avvalersi di professionisti esterni per l'elaborazione di progetti preliminari, solo gli enti che non dispongono di propri uffici tecnici»;

— dagli onorevoli Mele ed altri:  
emendamento 15.18:

*al secondo comma del proposto comma 1 dopo le parole: «dei progetti» inserire le parole: «definitivi ed esecutivi».*

Pongo in votazione l'emendamento 15.34 del Governo.

Il parere della Commissione?

LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 15.18, degli onorevoli Mele ed altri.

Il parere della Commissione?

LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

MAGRO, Assessore per i Lavori pubblici. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Mele ed altri il seguente emendamento:

emendamento 15.23:

*alla fine del secondo comma aggiungere: «o, a seguito di convenzione degli uffici tecnici di altri enti pubblici».*

Lo pongo in votazione.

Il parere della Commissione?

LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore. Contrario, perché è da rinviare alla futura legge organica sugli uffici tecnici.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

MAGRO, Assessore per i Lavori pubblici. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Comunico che è stato presentato dall'onorevole Maccarrone il seguente emendamento:

emendamento 15.2:

*sopprimere il terzo comma.*

MACCARRONE. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACCARRONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, brevissimamente per dire che questo comma è in contrasto con l'emendamento del Governo che abbiamo approvato un momento fa, dove è detto che possono avvalersi di professionisti esterni «solo gli enti che non dispongono di propri uffici tecnici». Ma quello che esce dalla porta, poi entra dalla finestra, «salvo che non siano in grado ...».

Ma nessun ufficio tecnico sarà mai in grado, perché avrà sempre lettere da scrivere; e per scrivere una lettera un ufficio tecnico impiega una settimana!

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore. Contrario. Credo che ci sia un equivoco perché il terzo comma si riferisce solo ai progetti di massima ed esecutivi. Quindi non c'è contraddizione con l'emendamento governativo di prima.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

MAGRO, Assessore per i Lavori pubblici. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dalla Commissione:

emendamento 15.35:

*nel corpo dell'articolato le parole:* «progettazione definitiva» o: «progetti definitivi» sono sostituite dalle altre: «progettazione di massima» o: «progetti di massima»;

— dall'onorevole Trincanato:

emendamento 15.3:

*al comma tre, dopo le parole:* «compiti istituzionali» aggiungere: «o a causa di insufficienza di attrezzature tecniche».

Pongo in votazione l'emendamento 15.35 della Commissione.

Il parere del Governo?

MAGRO, Assessore per i Lavori pubblici. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 15.3, dell'onorevole Trincanato.

Il parere della Commissione?

LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore. Contrario, perché allarga la possibilità di ricorrere a professionisti esterni oltre ai casi di necessità.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

MAGRO, Assessore per i Lavori pubblici. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Cristaldi ed altri il seguente emendamento:

emendamento 15.7:

*al terzo comma, tra le parole:* «del progetto» e: «privato professionista» aggiungere la parola «esecutivo».

CRISTALDI. A questo punto, allora, diventa definitivo.

PRESIDENTE. Sì, certo, ormai tutto diventa definitivo. Onorevole Cristaldi, esecutivo è diverso da definitivo. Quindi, definitivo diventa di massima, esecutivo è sempre l'ultimo stadio.

CRISTALDI. Allora l'ultimo stadio è il progetto esecutivo.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore. A questo punto diventa di massima. L'onorevole Cristaldi credo che non sia contrario alla possibilità di affidare un progetto di massima, così come è definito nell'articolo 16, ad un professionista esterno in caso di necessità. Quindi, a questo punto, o a voler essere pignoli diciamo, «può affidare il progetto di massima, od esecutivo a un professionista esterno in caso di necessità», oppure, tenendolo pleonastico, togliamo tutto. Infatti, il progetto di massima, così come definito dall'articolo 16, deve essere fatto sempre dagli uffici tecnici, e questo non siamo in grado, attualmente, di pretenderlo. Quindi, se l'onorevole Cristaldi insiste nell'emendamento così come è formulato, il parere della Commissione è contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

MAGRO, Assessore per i Lavori pubblici. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Mele ed altri il seguente emendamento:

emendamento 15.24:

*al terzo comma, dopo le parole: «la redazione del progetto a» aggiungere: «società pubblica di progettazione o a».*

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, signori deputati, il senso dell'emendamento è questo: la dizione letterale del testo del disegno di legge configura, anche se non vuole dire questo, una sorta di obbligo, per gli enti che non possano avvalersi di propri uffici tecnici, di commissionare la progettazione dell'opera a privato professionista.

Ora, il mondo della progettazione è più articolato e più vasto del singolo privato professionista perché, ad esempio — ed è questo il senso del nostro emendamento — esistono molte società a partecipazione pubblica, che svolgono oggi incarichi anche ad altissimo livello di *engineering*, di progettazione, di pianificazione. Abbiamo avuto e abbiamo in esame questo problema per la Italter, che è una azienda a partecipazione pubblica dell'Iritecna, che ha svolto incarichi di pianificazione e di progettazione, nella quale sono allocati, ancora per poco in verità perché sono già iniziate le procedure di licenziamento, parecchie decine di tecnici, di professionisti di discreto valore, io non voglio esaltare niente, già sperimentati. E se resta la dizione attuale del testo di legge, noi configureremo una sorta di obbligo per gli enti di commissionare a privato professionista. Io, quindi, configureremo una dizione un po' più larga, che consenta a un comune, ad esempio, di affidare l'incarico della progettazione del metanodotto alla Snam, per esempio, e non soltanto a un privato professionista. Questa dizione così stretta, così serrata, potrebbe dare qualche problema. Questo è il senso dell'emendamento che si può, evidentemente, modificare. Chiedo, pertanto, che venga accantonato.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, resta così stabilito.

Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento:

emendamento 15.14:

*dopo il comma 3 è inserito il seguente: «È vietato l'inserimento, nel contratto d'opera professionale, di clausole che condizionino il pagamento del corrispettivo spettante al professionista all'avvenuto finanziamento dell'opera o ad altri eventi futuri ed incerti».*

Il parere del Governo?

MAGRO, Assessore per i Lavori pubblici. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Mele ed altri il seguente emendamento:

emendamento 15.19:

*al quarto comma, dopo la parola: «legittimità» aggiungere le seguenti: «e deve contenere la motivazione esplicita del ricorso al professionista, le ragioni della scelta effettuata dal professionista atte a giustificare la coerenza tra le competenze necessarie per il progetto e le comprovate competenze del professionista incaricato».*

TRINCANATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRINCANATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non ho presentato emendamenti soppressivi, però desidero avere un chiarimento; che cosa significa, in termini giuridici, «eccedenti l'ordinaria professionalità»? Io vorrei un chiarimento in proposito, anche se proporrei di sopprimere la circonlocuzione, considerato che sull'argomento ci saranno molte do-glianze e molti rilievi di varia natura.

Pertanto, richiamo l'attenzione della Commissione e del Governo sull'eventualità di sopprimere l'espressione «eccedenti l'ordinaria professionalità».

**LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'espressione forse è inconsueta, forse è inelegante, però non credo che concettualmente dia luogo a difficoltà particolari. In qualsiasi attività di ordine tecnico, infatti, ci sono dei procedimenti e dei risultati che fanno parte dell'esperienza *standard*, dell'esperienza del tecnico medio, che danno luogo a prestazioni professionali di tipo ripetitivo, e ci sono invece dei procedimenti, delle esperienze, dei problemi che presentano carattere di particolarità e di originalità, tali che il tecnico medio del settore di per sé non è in grado di risolverli. E, invece, vi sono dei soggetti che hanno quella particolare esperienza, o quella particolare padronanza di nozioni scientifiche, e sono solo alcuni, che sono in grado di affrontarli.

Quindi, da questo punto di vista, l'ordinaria professionalità attiene a tutte quelle prestazioni che il tecnico medio di un settore è in grado di svolgere senza avere un bagaglio di esperienze professionali eccezionali, o di cognizioni scientifiche eccezionali, pur appartenendo alla esperienza e alla scienza di alcuni degli aderenti a un certo albo professionale.

Quindi, da questo punto di vista, l'applicazione del criterio non credo che presenti particolari difficoltà. Del resto la figura del tecnico medio del settore, tradizionalmente prevista dalla legge sui brevetti, per esempio, è soluzione originale, per cui, quello che non è alla portata del tecnico medio del settore, lo è per il tecnico di eccezionale capacità, di eccezionale scienza, di eccezionale esperienza.

**TRINCANATO.** Ma non si può lasciare alla libera interpretazione delle amministrazioni comunali la valutazione della eccezionale capacità. Non essendoci una definizione chiara, andranno tutti dal giudice. E, invece, io direi «che richiedano notevoli cognizioni e notevole esperienza tecnico-scientifica». Per me io non ho problemi, non ho presentato emendamenti, però richiamo la vostra attenzione su una considerazione, a mio avviso, importante e cioè:

si può passare facilmente dalla illegittimità amministrativa all'illecito penale.

**LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore.** Avendo accolto la proposta dell'onorevole Trincanato, chiedo alla Presidenza di concedere qualche minuto per la formulazione dell'emendamento.

**PRESIDENTE.** Non sorgendo osservazioni, resta così stabilito.

Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento:

emendamento 15.35/bis:

*al comma tre sostituire le parole:* «privato professionista» *con le parole:* «professionisti esterni».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

**PIRO.** Signor Presidente, signori deputati, dichiaro di ritirare, anche a nome degli altri firmatari, l'emendamento 15.24.

**PRESIDENTE.** L'Assemblea ne prende atto. Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento:

emendamento 15.37:

*al comma tre sostituire da:* «cognizioni» *a:* «professionalità» *con:* «particolari cognizioni ed esperienze tecnico-scientifiche».

Si riprende l'esame dell'emendamento 15.19, a firma Mele ed altri.

Il parere della Commissione?

**LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore.** La Commissione è favorevole a richiedere il requisito delle «comprovate competenze del professionista incaricato», ma è dell'avviso che sia più opportuno inserirlo in un altro punto della normativa, e precisamente con l'emendamento 15.22.

Invito, pertanto, gli onorevoli firmatari dell'emendamento 15.19 a ritirarlo, considerato

che l'emendamento successivo, il 15.22, a cui siamo favorevoli, ripropone il problema.

Il requisito è infatti ripreso dall'emendamento 15.22 che include «le comprovate competenze del professionista incaricato» tra i presupposti per l'attribuzione degli incarichi.

La Commissione è pertanto contraria all'emendamento 15.19.

MELE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo che in realtà i due emendamenti — 15.19 e 15.22 — siano diversi. Infatti, l'emendamento 15.19 parla di «comprovate competenze del professionista incaricato», il 15.22 parla, invece, di «comprovate competenze dei progettisti». Quindi è sostanzialmente diverso. Credo che, alla fine, stiamo conducendo il disegno di legge in questa direzione, cioè sulle motivazioni che noi di volta in volta tentiamo di dare per la scelta dei professionisti e per il ricorso ai professionisti esterni. Credo che questo sia stato l'orientamento della Commissione.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

MAGRO, Assessore per i Lavori pubblici. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Mele ed altri:

emendamento 15.25:

dopo il comma 4 aggiungere i seguenti commi:

«4/bis. Ogni ente di cui all'articolo 1 formerà entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, elenchi di professionisti distinti

per ambiti di specializzazione ai quali potrà conferire incarichi di progettazione, direzione o collaudo di opere pubbliche.

4/ter. Possono essere inseriti negli elenchi, a domanda, tutti i professionisti inseriti nei rispettivi albi professionali.

L'iscrizione in ciascun elenco ha efficacia per tre anni salvo espressa rinuncia da parte dell'interessato e può essere rinnovata»;

emendamento 15.20:

al quinto capoverso del comma proposto, dopo le parole: «del cumulo degli incarichi», sostituire la parola: «e» con: «,»;

emendamento 15.22:

al quinto capoverso del comma proposto aggiungere alla fine le seguenti parole: «ed il rispetto delle comprovate competenze dei progettisti»;

— dal Governo:

emendamento 15.29:

al quinto comma dell'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1985, numero 21, come risultante dall'articolo 15, dopo la parola: «incarichi» sono aggiunte le parole: «di progettazione e di direzione dei lavori».

Pongo in votazione l'emendamento 15.25, degli onorevoli Mele ed altri.

Il parere della Commissione?

LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

MAGRO, Assessore per i Lavori pubblici. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 15.20, a firma degli onorevoli Mele ed altri.

Il parere della Commissione?

**LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore.** La Commissione è favorevole ma l'emendamento non può essere scisso dal successivo 15.22. Vanno posti in votazione insieme perché sono ognuno parte integrante dell'altro. È stato un errore tecnico l'averli divisi.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, in sede di coordinamento si provvederà, intanto considerato che sono due emendamenti, li pongo in votazione separatamente.

Il parere del Governo?

**MAGRO, Assessore per i Lavori pubblici.** Favorevole.

**PRESIDENTE.** Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 15.22.

Lo pongo in votazione.

La Commissione aveva espresso parere favorevole.

Il parere del Governo?

**MAGRO, Assessore per i lavori pubblici.** Favorevole.

**PRESIDENTE.** Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 15.29, del Governo.

Il parere della Commissione?

**LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore.** Favorevole.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Di Martino ed altri:

emendamento 15.11:

aggiuntivo 6° comma:

dopo le parole: «collegi professionali interessati» aggiungere le seguenti: «nonché della

sezione regionale dell'Anci e delle associazioni degli enti locali e loro amministratori maggiormente rappresentative»;

— dagli onorevoli Lombardo Salvatore ed altri:

emendamento 15.27:

*all'articolo 15 del disegno di legge 361, gli ultimi quattro commi sono così sostituiti:*

«Con riferimento a quanto previsto dalla legge regionale 38, in merito all'istituzione dei profili professionali nell'ambito della pubblica Amministrazione, la Giunta regionale provvederà a stabilire le modalità operative ed economiche da riconoscere ai dipendenti che, nell'ambito delle mansioni d'ufficio, possono svolgere attività di progettazione e che dovranno confluire nei ruoli professionali da istituirsì»;

— dal Governo:

emendamento 15.30:

*al settimo comma dell'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1985, numero 21, come risultante dall'articolo 15, dopo la parola: «progetti» è aggiunta la parola: «esecutivi».*

Pongo in votazione l'emendamento 15.11, degli onorevoli Martino ed altri.

Il parere della Commissione?

**LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore.** Contrario.

**PRESIDENTE.** Il parere del Governo?

**MAGRO, Assessore per i Lavori pubblici.** Contrario.

**PRESIDENTE.** Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 15.27, degli onorevoli Lombardo Salvatore ed altri.

Il parere della Commissione?

**LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore.** Contrario.

**PRESIDENTE.** Il parere del Governo?

MAGRO, *Assessore per i Lavori pubblici.*  
Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(*Non è approvato*)

Si passa all'emendamento 15.30, del Governo.

Il parere della Commissione?

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore.* Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*È approvato*)

Comunico che è stato presentato dall'onorevole Trincanato il seguente emendamento:

emendamento 15.4:

*al comma sette, dopo le parole: «per i progetti» aggiungere: «esecutivi».*

Onorevole Trincanato, l'emendamento è superato dal precedente emendamento 15.30, del Governo, che abbiamo già approvato.

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo dire la verità: non uscirò con le idee chiare e sono convinto che noi stiamo approvando un disegno di legge che sarà inapplicabile. E credo che le difficoltà che stanno emergendo non potranno essere risolte con una semplice circolare.

Questa è la mia impressione. Se l'emendamento del Governo propone di aggiungere, nel settimo comma dell'articolo 5, alla parola «progetti» la parola «esecutivi», ciò significa che il compenso per i componenti dell'ufficio tecnico è legato soltanto alla progettazione esecutiva. Il che significa, quindi, che prevederemo il compenso soltanto per quegli uffici che provvederanno ai particolari costruttivi, al cal-

colo delle fondazioni, al calcolo delle strutture, all'indicazione dei materiali da utilizzare, delle tecnologie da adottare, cioè una serie di specifici fatti estremamente particolari. Vorrei capire dovendo, a questo punto, quantificare una cifra, a quale cifra voi vi fermate: a quella del progetto definitivo, per il quale non è previsto alcun compenso, o quella per il progetto esecutivo per il quale, invece, non è prevista alcuna quantificazione?

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Montalbano ed altri il seguente emendamento:

emendamento 15.15:

*al settimo comma dopo: «suddivisa» sostituire: «0,50 per cento» con: «1 per cento», «0,30 per cento» con: «0,70 per cento», «0,20 per cento» con: «0,50 per cento».*

MONTALBANO. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento testé letto si collega anche alla seconda parte dell'emendamento 15.16, sotto il profilo logico almeno. Infatti, nella seconda parte dell'emendamento 15.16 noi diciamo che «Gli enti di cui all'articolo 1 non possono avvalersi, come professionisti esterni, di dipendenti di uffici tecnici di altri enti pubblici, ancorché autorizzati dall'ente di appartenenza». In tal modo, restringiamo la possibilità che i professionisti degli uffici tecnici possano avere incarichi, anche se autorizzati, vietando che i medesimi professionisti tecnici degli uffici degli enti locali possano avere incarichi da altri enti locali. Pertanto, la norma restrittiva, che di fatto inseriamo nella legge, ci induce a presentare l'emendamento testé letto, che in correlazione al divieto per i progettisti di assumere ulteriori incarichi, prevede un incremento percentuale per i compensi dei medesimi tecnici degli uffici degli enti locali.

Infatti nella formulazione attuale del disegno di legge l'ammontare dei compensi è estremamente basso, per cui proponiamo di sostituire

le percentuali dei compensi, incrementandoli anche se non in maniera rilevante.

FLERES. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento Montalbano sostanzialmente riprende l'emendamento 15.13, a mia firma, nella parte in cui chiedevo al Governo di tenere conto della esigenza di migliorare la parte economica da attribuire a coloro i quali effettuano progettazioni per conto degli uffici tecnici degli enti di cui all'articolo 1. Peraltra, le somme, così come sono individuate nell'emendamento Montalbano, sembrano, grosso modo, ripercorrere persino la previsione che facevo in quell'emendamento. Dunque dichiaro di essere a favore dell'emendamento Montalbano, proprio perché tiene conto delle osservazioni formulate dai tecnici degli enti locali durante l'audizione in Commissione.

Peraltra, in termini di quantificazione della spesa, sostanzialmente ripercorre la proposta che era contenuta nel mio emendamento, per la quale avevo chiesto al Governo una particolare attenzione.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

MAGRO, Assessore per i Lavori pubblici. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Crisafulli ed altri:

emendamento 15.16:

*aggiungere il seguente comma:*

«7. Fino all'approvazione dei regolamenti di cui al comma 5, ciascun ente non può conferire incarichi di progettazione a professionisti esterni che abbiano in corso altri incarichi di progettazione, non ancora espletati, da parte dell'ente medesimo.

Gli enti di cui all'articolo 1 non possono avvalersi, come professionisti esterni, di dipendenti di uffici tecnici di altri enti pubblici, ancorché autorizzati dall'ente di appartenenza»;

— dagli onorevoli Cristaldi ed altri:

emendamento 15.9:

*al comma otto dopo la parola: «regolamento» sopprimere le parole: «o con atto deliberativo di portata generale»;*

— dall'onorevole Trincanato:

emendamento 15.5:

*sostituire l'ultimo comma con il seguente:*

«Le disposizioni di cui ai tre commi precedenti si applicano anche all'attività di progettazione degli uffici centrali e periferici della Regione siciliana. I criteri di ripartizione delle somme sono stabiliti, per i componenti di tali uffici, con decreto dell'Assessore regionale competente. È abrogata la legge regionale 11 aprile 1981, numero 63»;

— dall'onorevole Maccarrone:

emendamento 15.1:

*aggiungere il seguente comma:*

«Gli incarichi di cui sopra sono considerati compiti di istituto, e non danno luogo alla corresponsione di emolumenti, parcelle e simili, diversi da quelli stabiliti dal secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1985, numero 21, così come modificato dalla presente legge».

Pongo in votazione l'emendamento 15.16.  
Il parere della Commissione?

LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

MAGRO, *Assessore per i Lavori pubblici.*  
Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 15.9.  
Il parere della Commissione?

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore.* Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

MAGRO, *Assessore per i Lavori pubblici.*  
Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 15.5, a firma dell'onorevole Trincanato.

Il parere della Commissione?

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore.* Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

MAGRO, *Assessore per i Lavori pubblici.*  
Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

L'emendamento 15.1, dell'onorevole Maccarrone, è precluso.

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore.* Poiché la Commissione sta elaborando un emendamento aggiuntivo all'emendamento 15.5 già approvato, chiedo che i restanti emendamenti all'articolo 15 vengano accantonati.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, resta così stabilito.

### Sull'ordine dei lavori

SCIANGULA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIANGULA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto di parlare perché nel resoconto sommario della seduta del 14 dicembre, distribuito questa mattina, viene erroneamente riportato che l'onorevole Capitummino appartiene alla Rete. Cosa di per sé non grave, se non fosse che mi risulta che appartiene al Gruppo della Democrazia cristiana e sono convinto che apparterrà sempre, vita natural durante, al Gruppo della Democrazia cristiana. Per cui chiedo il ritiro immediato del resoconto sommario per una correzione. Ho chiesto di intervenire perché questo mio intervento rimanesse agli atti.

PRESIDENTE. Nel resoconto sommario di oggi pomeriggio sarà dato atto della correzione e sarà ritirato il resoconto sbagliato.

### Riprende la discussione del disegno di legge

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore.* La Commissione ha deciso di presentare l'emendamento aggiuntivo, che prima avrebbe voluto inserire nel testo dell'articolo 15, all'articolo 24.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dall'onorevole Maccarrone il seguente emendamento:

emendamento 15.6:

aggiungere alla fine dell'articolo 15/bis il seguente comma:

«Gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, numero 21, ivi compresi i singoli Assessorati regionali e la Presidenza della Regione, che all'entrata in vigore della presente legge non possiedano un proprio ufficio tecnico cui affidare i compiti di progettazione e direzione dei lavori delle opere di

propria competenza, nonché le consulenze e gli studi di proprio interesse.

Ciascuno degli incarichi di progettazione, direzione dei lavori, consulenza e studio di competenza degli uffici tecnici appartenenti agli enti individuati dall'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, numero 21, deve essere affidato a un singolo funzionario, in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legislazione in vigore, al quale sarà attribuita totale autonomia e piena responsabilità personale per gli atti professionali ed operativi connessi.

Nel caso sia necessario costituire un gruppo di progettazione dovrà essere individuato un capogruppo in possesso dei requisiti sopra indicati, e con le medesime responsabilità e prerogative».

Lo pongo in votazione.

Il parere della Commissione?

**LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore.** Signor Presidente, penso che sia precluso perché abbiamo respinto ieri un emendamento della Rete che aveva lo stesso contenuto; comunque, il parere della Commissione è contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

**MAGRO, Assessore per i Lavori pubblici.** Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Cristaldi ed altri il seguente emendamento:

emendamento 15.10:

dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente articolo:

«Articolo 15/ter.

1. Fino al definitivo riordino dei ruoli del personale dell'Amministrazione regionale è istituito presso la Presidenza della Regione un ruolo speciale transitorio in cui è inquadrato, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, il personale tecnico di cui all'ar-

ticolo 15 della legge regionale 15 maggio 1986, numero 26, e all'articolo 3 della legge regionale 6 luglio 1990, numero 11.

2. Lo stato giuridico ed economico del personale inquadrato nel ruolo di cui al presente articolo è disciplinato dalle norme relative al personale dei ruoli dell'Amministrazione regionale istituiti con legge 23 marzo 1971, numero 7 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il trattamento di quiescenza e previdenza del personale di cui al presente articolo è disciplinato dalle norme del personale dell'Amministrazione regionale di cui alla legge regionale 23 febbraio 1962, numero 2».

Lo pongo in votazione.

Il parere della Commissione?

**LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore.** Signor Presidente, la seconda Commissione ha già esitato un disegno di legge che, in maniera più organica, disciplina questa materia e che peraltro è pronto per l'esame dell'Aula. Essendo pertanto l'emendamento estraneo all'oggetto della legge in esame, il parere della Commissione è contrario.

**CRISTALDI.** Il disegno di legge cui fa riferimento l'onorevole Libertini riguarda i comuni, questo riguarda anche gli uffici del Genio civile.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

**MAGRO, Assessore per i Lavori pubblici.** Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

(Clamori in Aula)

**CUFFARO.** Signor Presidente, vorrei capire il significato del voto. Vorrei che risultasse il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cuffaro, Cristaldi e Fleres hanno votato a favore.

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Cuffaro ed altri il seguente emendamento all'emendamento 15.10:

emendamento 15.31:

«In considerazione dei maggiori compiti affidati al personale tecnico dell'Amministrazione regionale in materia di progettazione, direzione e vigilanza dei lavori al fine di una più rigorosa trasparenza in materia di opere pubbliche, dopo il secondo comma dell'articolo 15 è aggiunto il seguente comma:

“Fino al definitivo riordino dei ruoli del personale dell'Amministrazione regionale, è istituito presso la Presidenza della Regione un ruolo speciale transitorio in cui è inquadrato, con decorrenza della data di entrata in vigore della presente legge, il personale tecnico di cui all'articolo 15 della legge regionale 15 maggio 1986, numero 26 e all'articolo 3 della legge regionale 6 luglio 1990, numero 11. Al predetto personale si applicano le disposizioni della legge regionale 23 febbraio 1962, numero 2”».

L'emendamento viene dichiarato precluso.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, signori deputati, l'emendamento 15.31, degli onorevoli Cuffaro, Di Martino e Giammarinaro, si configura — così dice il testo — come emendamento all'emendamento 15.10, quindi andava discusso prima dell'emendamento 15.10.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, essendo già stato votato l'emendamento 15.10, l'emendamento 15.31 è precluso.

Si torna agli emendamenti all'articolo 14 precedentemente accantonati.

Pongo in votazione l'emendamento 14.25, a firma del Governo.

Il parere della Commissione?

**LIBERTINI**, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa alla votazione dell'emendamento 14.13, degli onorevoli Mele ed altri, interamente sostitutivo dei commi 2, 3 e 4.

PIRO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, signori deputati, ieri sera questo emendamento era stato accantonato insieme ad altri, su richiesta del Governo e della Commissione, per consentire un ulteriore momento di riflessione. Adesso è stato distribuito un emendamento, a firma del Governo, che riformula con poche variazioni alcuni degli emendamenti che erano già stati presentati, in particolare quelli a firma Battaglia, Montalbano, Crisafulli e Speziale, però in questo testo non è stato recepito il secondo comma dell'emendamento stesso. Vorrei averne chiara la ragione dal momento che, invece, a me era sembrato che ieri sera vi fosse una certa attenzione non tanto per il testo letterale dell'emendamento, quanto per la problematica che lo stesso sollevava. In particolare, rispetto alle esigenze che con esso venivano poste, e cioè che i programmi fossero conformati a criteri di priorità e all'indicazione del complessivo piano di finanziamento, con riferimento sia alle fonti regionali che alle fonti extra regionali.

Pertanto chiedo preventivamente al Governo se non si ritenga opportuno accantonare ulteriormente l'articolo 14 per vedere di trovare — almeno rispetto a queste due esigenze — la possibilità di inserirle nell'emendamento a sua firma.

MAGRO, Assessore per i Lavori pubblici. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGRO, Assessore per i Lavori pubblici. Signor Presidente, onorevoli colleghi, pos-

siamo accogliere la proposta di un ulteriore accantonamento.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, resta così stabilito.

Si passa all'articolo 16.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

BASILE, *segretario f.f.:*

**«Articolo 16.**

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1985, numero 21, è inserito il seguente:

**«Articolo 5/bis.**

*Livelli di progettazione*

1. Ai fini della presente legge l'attività di progettazione si articola su livelli adeguati alle finalità cui è preordinata. In particolare, la progettazione preliminare richiede l'appontamento dei seguenti elaborati: corografia della zona con l'indicazione dell'opera, studio di fattibilità con analisi costi-benefici, relazione generale che tenga particolare conto dell'impatto ambientale, disegni illustrativi dell'opera, calcolo sommario della spesa sulla base del prezzario regionale in vigore.

2. La progettazione definitiva richiede che vengano approntati i seguenti elaborati: corografia della zona con l'indicazione dell'opera, relazione generale, elaborati grafici e descrittivi delle caratteristiche spaziali e strutturali dei lavori, relazioni geomorfologiche, descrizione puntuale dei vincoli gravanti sulla zona interessata dall'opera, calcolo della spesa attraverso computo metrico estimativo, calcolo della spesa per espropriazioni, valutazione dell'impatto ambientale, schema di capitolato speciale d'appalto, tempi di esecuzione dell'opera.

3. La progettazione esecutiva, redatta in conformità a quella definitiva, deve contenere i seguenti altri elaborati: particolari costruttivi, risultanze di apposito studio geognostico, calcolo delle fondazioni, calcolo delle strutture, indicazione dei materiali da utilizzare e delle tecnologie da adottare, planimetria con il dettaglio delle particelle da espropriare e con il calcolo delle indennità di espropriaione, esecutivi degli impianti».

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 16 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Galipò ed altri:

emendamento 16.10:

*sostituire l'intero articolo con il seguente:*

«1. Ai fini della presente legge l'attività di progettazione si articola su tre successivi livelli: studio di fattibilità, progetto definitivo, progetto esecutivo.

2. Lo studio di fattibilità, indispensabile per l'inserimento dell'opera nel programma triennale, si compone di:

*a)* relazione descrittiva dell'opera con indicazioni delle sue caratteristiche generali e strutturali;

*b)* disegni e/o altri elementi descrittivi ed illustrativi delle possibili ipotesi di localizzazione;

*c)* cartografia alle scale opportune che identifichi le caratteristiche catastali e plano-altimetriche del sito prescelto;

*d)* analisi sommaria dei fondamentali elementi ambientali, geologici e urbanistici, che possono condizionare la fattibilità dell'opera;

*e)* verifica preliminare della fattibilità dell'opera alla luce dell'analisi costi-benefici.

3. La progettazione definitiva, sulla quale dovranno essere espressi i pareri e le autorizzazioni di cui al comma 5 dell'articolo 14 della presente legge, richiede che vengano approntati i seguenti elaborati: corografia della zona con l'indicazione dell'opera, relazione generale, elaborati grafici e descrittivi delle caratteristiche spaziali e strutturali dei lavori, relazione geomorfologica, descrizione puntuale dei vincoli gravanti sulla zona interessata dall'opera, calcolo della spesa attraverso computo metrico estimativo, calcolo della spesa per espropriazioni, studio dell'impatto ambientale se dovuto, schema di capitolato speciale d'appalto, tempi di esecuzione dell'opera.

4. La progettazione esecutiva, che non potrà essere eseguita in assenza dell'esito positivo dell'*iter* autorizzativo del progetto definiti-

tivo, in conformità al quale sarà redatta, deve contenere i seguenti altri elaborati: particolari costruttivi, risultanze di apposito studio geognostico, calcolo delle fondazioni, calcolo delle strutture, indicazioni dei materiali da utilizzare e delle tecnologie da adottare, planimetria con il dettaglio delle particelle da espropriare con il calcolo delle indennità di espropriazione, ivi comprese le spese di accantonamento e quant'altro occorrente per l'acquisizione dell'opera al patrimonio dell'ente, esecutivi degli impianti»;

— dalla Commissione:

sub-emendamento all'emendamento 16.10:

emendamento 16.11:

*sostituire le parole:* «studio di fattibilità» *con:* «progetto preliminare» *e:* «progetto definitivo» *con:* «progetto di massima».

MELE. Chiedo di parlare sull'emendamento 16.10.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in particolare vorrei intervenire sull'articolo perché l'approvazione dell'emendamento presentato dall'onorevole Galipò pregiudicherebbe evidentemente gli altri emendamenti.

Io credo che, in particolare sulla definizione della fase di progettazione definitiva vadano incluse altre specificazioni e che, in realtà, proprio la progettazione definitiva non si discosti molto, onorevole Galipò, da quanto oggi troviamo all'interno del disegno di legge. Per esempio, dovremmo includere in questa sua proposta — e qui evidentemente rimando all'emendamento 16.7, proposto dalla Rete — lo studio delle caratteristiche geomorfologiche e geognostiche. Stiamo parlando di progettazione definitiva, ora individuata da noi come progettazione di massima; ciò è importante, perché le caratteristiche geomorfologiche e geognostiche determinano l'intero assetto progettuale dell'opera da realizzare: trovare una fondazione, un terreno coerente o pseudocoerente determina i criteri di scelta delle fondazioni (a pali sospesi, a pali portanti, a travi rovesce).

Pertanto, questo dato tecnico determinerebbe la realizzazione del progetto.

Questo è un fatto che, secondo me — e lo dico da politico, ma lo dico anche da tecnico — bisogna inserire. Un altro dato che a parere mio bisogna inserire nella valutazione dei costi-benefici dell'opera da realizzare è l'indicazione degli elementi di base, tecnici ed economici, per la redazione di un piano finanziario dei lavori. E occorre anche inserire l'indicazione dei tempi di realizzazione dell'opera. Questo è determinante, anche queste vanno inserite nella fase della progettazione definitiva. Credo che questo in particolare forse ci sia. Inoltre, credo sia poco chiara l'espressione dell'emendamento 16.10, cioè «studio di impatto ambientale», perché poi sappiamo bene che ci si appella a queste cose per derogare...

GALIPÒ. Bisogna vedere se il risultato è positivo, perché se è negativo...

MELE. Certo, però forse è bene prevederlo. Devono anche, secondo me, come dicevo, essere indicati i termini per la presentazione del progetto definitivo, i tempi per la realizzazione.

In riferimento al quarto comma dell'emendamento 16.10, la progettazione esecutiva, penso che dovrebbero essere indicati i termini per la presentazione del progetto esecutivo, cioè l'inizio e la conclusione dei lavori. Infatti sappiamo che sovente si iniziano lavori di cui non conosciamo, in maniera puntuale, la conclusione.

In considerazione di quanto da me detto per quanto riguarda il progetto di massima, anche il progetto esecutivo deve essere redatto sulla scorta delle indagini concernenti gli studi geologici, le trivellazioni e tutto quanto dovrebbe essere fatto nel progetto preliminare. Cioè, nella fase esecutiva si rinvia per tutto al progetto di massima come da noi configurato, quindi studi geognostici, apposizioni di termini, carte catastali, carte topografiche, rilascio di autorizzazioni, elementi di valutazione che in parte sono previsti anche nell'emendamento 16.10.

Su un altro punto vorrei richiamare l'attenzione dell'Aula, e cioè sul progetto definitivo di massima, o progetto di massima come lo abbiamo chiamato ora, che dovrà essere approvato dall'ente prima della redazione del progetto esecutivo. Ciò è importante; infatti, redigere il progetto esecutivo non avendo ancora approvato il progetto di massima è incoerente, e dobbiamo specificarlo.

Ecco questi sono i punti dell'emendamento 16.10 che, secondo noi, vanno rivisti.

MANNINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANNINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel cosiddetto progetto di massima, che va soggetto all'approvazione anche degli organi tecnici, trovo che siano state escluse — per essere ricompresi poi nel progetto esecutivo — le risultanze di apposito studio geognostico, onorevole Mele, il calcolo delle fondazioni e il calcolo delle strutture. Mi domando: per le opere superiori a cinque miliardi, il Genio civile su che cosa si esprime?

**Presidenza del Presidente  
PICCIONE**

PIRO. Chiedo di parlare sull'articolo 16.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, signori deputati, vorrei soltanto puntualizzare un altro concetto che si collega immediatamente a quanto detto dall'onorevole Mannino.

Per quanti sforzi abbiamo fatto, non abbiamo trovato nella legge il riferimento allo stadio della progettazione in cui bisogna acquisire il parere tecnico. Cioè, se il parere tecnico deve essere rilasciato sul progetto definitivo, o sul progetto esecutivo. Nell'un caso o nell'altro, evidentemente, cambierebbe radicalmente l'impostazione da dare al progetto. A questo punto credo sia opportuna la considerazione dell'onorevole Mannino, il quale si domanda se, non essendo previsto il parere tecnico per il progetto definitivo, ciò significhi

che si debba acquisire il parere del Ctar per il progetto esecutivo.

Pertanto, se vogliamo esprimere nella legge una volontà diversa dobbiamo, secondo me, esplicitarla meglio; infatti non c'è nessun punto in questa legge in cui si indica lo stadio del progetto a cui corrisponde l'acquisizione del parere tecnico, per conformare a tale decisione gli elementi da inserire ai vari livelli di progettazione. In conclusione, io riterrei che dovrebbe essere rivalutato un attimo l'emendamento dell'onorevole Galipò, che, come già sottolineato dall'onorevole Mele, in alcuni punti è abbastanza carente.

Siccome dobbiamo prevedere con precisione gli elementi che devono far parte di un progetto, è evidente che, se lasciamo fuori una serie di previsioni, innanzitutto e soprattutto formuliamo una cattiva normativa. Quindi, secondo me, andrebbe un attimo rivisto il tutto, anche alla luce di questa considerazione, e cioè a quale stadio di progettazione corrisponde l'acquisizione del parere tecnico.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati dagli onorevoli Fleres ed altri i seguenti emendamenti:

emendamento 16.12 - sostitutivo all'emendamento 16.10:

*l'articolo 16 è sostituito dal seguente:*

«Ai fini della seguente legge l'attività di progettazione è supportata in ogni sua fase dagli atti e dai documenti di cui al decreto ministeriale 29 maggio 1895»;

emendamento 16.13: - aggiuntivo all'emendamento 16.10:

*alla fine del comma uno aggiungere le parole:* «I documenti componenti i progetti sono quelli individuati nel decreto ministeriale 29 maggio 1895».

FLERES. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare l'emendamento 16.12.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

GALIPÒ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALIPÒ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare l'emendamento 16.11.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

FLERES. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io desidero illustrare l'emendamento 16.13, per affermare che la formulazione attuale dell'articolo 16, sostanzialmente, è fortemente riduttiva rispetto all'ipotesi contenuta nel decreto ministeriale 29 maggio 1895. In buona sostanza, per le varie fasi di progettazione previste dalla legge che stiamo discutendo, l'articolo 16 prevede che vengano completeate con una serie di relazioni che descrivano sostanzialmente il progetto stesso. Questi elaborati che accompagnano le varie fasi di progettazione sono, per quantità e per qualità, inferiori rispetto a quelli previsti dal decreto ministeriale del 29 maggio 1895.

Cosa potrebbe accadere?

Potrebbe verificarsi, infatti, che una minore attenzione alla documentazione da allegare, ovvero una minore documentazione allegata alla progettazione potrebbe far salve alcune fasi della progettazione stessa nelle quali fasi potrebbero insorgere quegli elementi non calcolati, imponderabili, eccezionali, eccetera, che potrebbero dar corso alla perizia di variante e suppletiva che noi in altra sede, nella stessa legge, desideriamo evitare, o comunque ridurre a episodi assolutamente eccezionali e assolutamente imprevedibili. Quindi, la nostra proposta tende ad evitare passi indietro dell'Aula rispetto ai livelli di garanzia in atto vigenti a supporto della progettazione stessa. Non è pertanto un problema di principio, ma di opportunità. Se noi andiamo indietro rispetto al progetto, rispetto ai documenti che devono accompagnare le varie fasi di progettazione, è evi-

dente che determiniamo delle zone d'ombra nelle quali possono verificarsi proprio le ipotesi che tentiamo quanto meno di ridurre. In particolare, se consideriamo gli allegati previsti dal decreto ministeriale del 29 maggio 1895, ci rendiamo conto che non è possibile liquidare in una ventina di righe quello che è contenuto in oltre dieci pagine del decreto ministeriale; ciò significa, infatti, volere pretestuosamente sopprimere una serie di documenti, la mancanza dei quali ci mette nelle condizioni di non poter avere contezza delle eventuali responsabilità dei progettisti per inadempienze o altri eventi eccezionali. Allora, ferma restando l'impostazione che il Governo desidera dare relativamente alle varie fasi di progettazione, io mi permetto di sottoporre, in particolare all'attenzione della Commissione e del Governo, l'opportunità appunto di non andare indietro rispetto alle previsioni già stabilite, perché questo potrebbe dar corso ad errori, disattenzioni, manchevolezze, senza che questa sia la volontà del legislatore in questa fase. Quindi, pur mantenendo inalterata l'impostazione del disegno di legge, non è possibile prevedere un minore livello di garanzia per gli elaborati da sottoporre alla valutazione, perché questo darebbe adito alla formazione di possibili zone d'ombra nelle quali possono verificarsi fenomeni che certamente noi tutti vogliamo combattere.

GALIPÒ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALIPÒ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dovendo contribuire alla celerità della definizione della norma che abbiamo in esame, io non ho niente in contrario a ritirare l'emendamento. Vorrei solo esporre, però, la ragione che ne aveva ispirato la formulazione, che era quella di rendere sempre più rigorosa l'individuazione dell'opera, e soprattutto, se i colleghi avessero esaminato in maniera particolareggiata la prima fase, quella del progetto preliminare, avrebbero notato che noi avevamo sottolineato l'esigenza di far scomparire le opere che vengono offerte dai progettisti o dalle imprese e che diventano poi opere della pubblica Amministrazione.

Quindi, l'emendamento rispondeva ad un'esigenza di chiarezza.

Tuttavia, se questo può dar luogo a lungaggini e a discussioni che non ci consentono di approvare in tempi razionali e brevi il disegno di legge, dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. L'emendamento 16.13 è superato.

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Mele ed altri:

emendamento 16.6:

*al primo comma del proposto articolo 5/bis tra le parole: «su» e: «livelli» aggiungere la parola: «tre»;*

— dall'onorevole Trincanato:

emendamento 16.2:

*al comma uno, dopo le parole: «studio di fattibilità con analisi» aggiungere la parola: «sommaria»;*

— dagli onorevoli Cristaldi ed altri:

emendamento 16.5:

*il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:*

«2. La progettazione esecutiva richiede che vengano approntati i seguenti elaborati: corografia della zona con indicazione dell'opera, relazione generale, elaborati grafici e descrittivi delle caratteristiche spaziali e strutturali dei lavori, relazione geomorfologica, descrizione puntuale dei vincoli gravanti sulla zona interessata dall'opera, calcolo della spesa attraverso computo metrico estimativo, calcolo della spesa per espropriazioni, valutazione dell'impatto ambientale, schema di capitolato speciale d'appalto, tempi d'esecuzione dell'opera, particolari costruttivi, risultante di apposito studio geognostico, calcolo delle fondazioni, calcolo delle strutture, indicazione dei materiali da utilizzare e delle tecnologie da adottare, planimetria con il dettaglio delle particelle da espropriare e con il calcolo delle indennità di espropriaione, esecutivi degli impianti»;

— dall'onorevole Trincanato:

emendamento 16.3:

*al comma due, dopo le parole: «valutazione di impatto ambientale» aggiungere le parole: «se prescritta dalle vigenti disposizioni»;*

— dagli onorevoli Mele ed altri:

emendamento 16.7:

«Al progetto preliminare seguono due successivi livelli di progettazione: progetto definitivo e progetto esecutivo. Il progetto definitivo di massima consiste nell'individuazione, a mezzo di elaborati grafici e descrittivi, delle caratteristiche spaziali e strutturali dei lavori con riferimento ad una specifica localizzazione delle caratteristiche geomorfologiche e geognostiche dell'area interessata, nonché di una puntuale valutazione dei costi di costruzione e di utilizzazione dei benefici e delle prestazioni, degli elementi tecnici ed economici di base per il piano finanziario dei lavori ed una indicazione dei tempi di realizzazione. Il progetto deve essere definito ad un livello tale da poter essere sottoposto alla valutazione di carattere amministrativo, tecnico ed ambientale prevista dalla legge vigente. Devono essere inoltre indicati i termini per la presentazione del progetto esecutivo, l'inizio, il compimento ed il collaudo dei lavori. Il progetto definitivo deve essere redatto sulla scorta delle indagini concernenti studi geologici, eventuali trivellazioni, studi geotecnici, apposizioni di termini, caposaldi e simili, carte catastali e topografiche, accertamenti su opere esistenti che implichino impiego di attrezature e mano d'opera, analisi di laboratorio, rilascio di autorizzazioni, concessione, pareri igienico-sanitari, analisi chimico-fisiche e biologiche. Il progetto definitivo di massima dovrà essere approvato dall'ente appaltante prima della redazione del progetto esecutivo».

Pongo in votazione l'emendamento 16.6.

Il parere della Commissione?

LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

MAGRO, Assessore per i Lavori pubblici. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 16.2.

Il parere della Commissione?

LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore. Signor Presidente, la Commissione per le ragioni espresse per l'emendamento a firma dell'onorevole Galipò, ritiene, a questo punto, che il testo dell'attuale articolo 16 sia adeguato alle esigenze. Il parere della Commissione è contrario, pertanto, a tutti gli emendamenti proposti all'articolo 16.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

MAGRO, Assessore per i Lavori pubblici. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 16.5. Il parere della Commissione?

LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

MAGRO, Assessore per i Lavori pubblici. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 16.3. Il parere della Commissione?

LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

MAGRO, Assessore per i Lavori pubblici. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 16.7, degli onorevoli Mele ed altri.

MELE. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi rivolgo in particolare al Presidente della Commissione perché credo che sia venuta fuori, da questa discussione, la insufficienza dell'emendamento 16.10 su alcuni problemi specifici tecnici.

Sostanzialmente si tratta, a questo punto, di ampliare, di rivedere — non è un problema specificatamente politico, ma tecnico — la definizione dei livelli di progettazione.

I colleghi che mi hanno preceduto individuavano, come anche lo stesso onorevole Galipò, alcune carenze di ordine tecnico, quindi, alcune precisazioni sono dovute ed importanti. Io credo che l'emendamento 16.7, al di là degli schieramenti sulla definizione del progetto preliminare, sia assolutamente puntuale in tutte le osservazioni e in tutte le fasi approvative, soprattutto di definizione tecnica del livello.

Chiedo al Presidente della Commissione e all'onorevole Assessore di rivedere bene l'emendamento e tentare di trovare una soluzione, anche perché esso è onnicomprensivo di tutti i problemi tecnici: trivellazioni, studi geomorfologici, geognostici e di quanto poc'anzi veniva affermato: che il progetto di massima — prima individuato come definitivo, oggi ridefinito come di massima — deve essere approvato dall'ente appaltante prima della redazione del progetto esecutivo. Cioè, prevede un iter che, secondo me, può essere riproposto, al di là del parere contrario che è già stato espresso dall'onorevole Libertini per tutti gli emendamenti all'articolo 16. Quindi lo ripro-

poniamo in maniera esplicita e anche con forza.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore.* Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

MAGRO, *Assessore per i Lavori pubblici.* Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

*(Non è approvato)*

Comunico che sono stati presentati dagli onorevoli Mele ed altri i seguenti emendamenti:

emendamento 16.8:

*dopo il terzo comma aggiungere il seguente:*

«Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, consiste in una descrizione completa del territorio, dei lavori e delle loro prestazioni in modo tale che ogni elemento sia identificabile per forma, tipologia, qualità, dimensioni e prezzo, che siano indicati i materiali da utilizzare, le tecnologie da adottare e comunque tutti i lavori da effettuare con la definizione di un capitolo speciale di appalto»;

emendamento 16.9:

*aggiungere il seguente quarto comma:*

«Preliminarmente alla trasmissione del progetto esecutivo all'organo competente a rilasciare il parere di merito tecnico, dovranno essere acquisiti tutti quanti i nulla osta, autorizzazioni e pareri favorevoli da parte degli enti o autorità preposti alla tutela dei diversi vincoli o a salvaguardia di beni o valori riconducibili alla pubblica utilità, sempre che abbiano comunque attinenza con l'opera progettata. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, saranno individuati con decreto del

Presidente della Regione tutti quanti gli enti e autorità di cui al comma precedente e formulata una scheda-tipo riassuntiva che dovrà accompagnare il progetto esecutivo per il successivo esame dell'organo tecnico».

MELE. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento 16.8.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io mi rifiuto — soprattutto dopo l'intervento molto preciso fatto dall'onorevole Galipò — mi rifiuto di ritrovarmi, da tecnico, una legge, la prossima futura legge sugli appalti che definisca in questo modo i livelli di progettazione. È vergognosa, è fatta male! Ci faremo criticare dai tecnici esterni. Sono definizioni tecniche fatte in maniera pedissequa; la stessa Commissione, l'Assessore lo ricorderà, disse che avremmo rimandato all'Aula la definizione dei livelli di progettazione. Mi dispiace che non c'è l'onorevole Merlino, il quale, da tecnico, e lo ricorda benissimo l'onorevole Galipò, disse che bisognava ridefinire questi livelli di progettazione. Ci sono delle carenze e delle incongruenze. Verremo presi a fischi dai tecnici esterni se esce una legge in questo modo!

Non impuntiamoci politicamente: sappiamo che così verremo presi di mira tutti, e su questo Parlamento verrà espresso, come è già avvenuto sulla legge numero 7, un giudizio globale; tentiamo di rivedere le cose alla luce, non solamente dei problemi specificatamente politici, ma anche tecnici, tentiamo di mandare avanti una legge fatta con una certa *ratio*.

Questa definizione dei livelli di progettazione è fatta veramente male, è carente e lascia troppi margini di discrezionalità ed errori massimi.

Assessore, questo lo dico da tecnico, poi il Governo può fare le scelte che ritiene più opportune.

PRESIDENTE. Onorevole Mele, avete discusso per mesi questo disegno di legge, in Commissione!

MAGRO, *Assessore per i Lavori pubblici.* Io non sono in grado di decidere subito.

MELE. Avevamo detto in Commissione che avremmo rimandato la discussione in Aula.

LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore. Dopo l'accorato intervento dell'onorevole Mele che parla da tecnico, io francamente sono perplesso. Questo articolo è stato redatto da alti dirigenti di questa Regione siciliana, non credo quindi che ci siano questi gravissimi errori; ma essendo l'onorevole Mele architetto, chiedo l'accantonamento dell'articolo 16 per ulteriori approfondimenti. Se non dovesse essere accolta la mia proposta, mi rimetto al voto dell'Aula.

CRISTALDI. Da stamattina io propongo l'accantonamento dell'articolo 16 perché non lo ritengo comprensibile.

GALIPÒ. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALIPÒ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, stiamo discutendo di un argomento prevalentemente tecnico. Io capisco che le valutazioni di ordine politico sono soggettive e ciascuno risponde delle stesse, ma in presenza di un dato tecnico non possiamo correre il rischio di determinare un giudizio estremamente negativo sul livello di cultura di quest'Assemblea. Le perplessità emerse sono serie. Io proporrei di accantonare l'articolo 16 per una lettura più approfondita, perché su questo argomento la gente darà un giudizio molto severo.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni resta così stabilito.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 17.

SPOTO PULEO, segretario:

«Articolo 17.

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1985, numero 21, è inserito il seguente:

«Articolo 5/ter.

*Fondo di rotazione  
per la progettazione di opere pubbliche*

1. A carico del bilancio di previsione della Presidenza della Regione è istituito un fondo di rotazione per la progettazione di opere pubbliche, nonché per indagini geognostiche, con relativa relazione geologica e geotecnica, e per le altre indagini preliminari necessarie in relazione al tipo di opere da realizzare. Al fondo di rotazione possono accedere esclusivamente gli enti locali territoriali siciliani.

2. I limiti entro cui, nel corso dell'anno, ciascuno degli enti locali territoriali siciliani può accedere al fondo sono determinati dalla Giunta regionale annualmente, con delibera da adottare entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio regionale.

3. La Giunta regionale, salve motivate ragioni, adotta come criterio di base per la determinazione dei limiti di cui al comma 2 il riparto della disponibilità del fondo in proporzione alla popolazione ed all'estensione territoriale di ciascun ente.

4. Le somme occorrenti per i pagamenti che si prevede debbano essere effettuati in ciascun esercizio, sono poste a disposizione degli enti mediante ordini di accreditamento emessi dalla Presidenza della Regione in favore dei loro legali rappresentanti.

5. Gli importi pagati con imputazione sugli accreditamenti di cui al comma 4 riaffluiscono al fondo mediante versamento in entrata delle somme per progettazione e per indagini preliminari poste a disposizione dell'amministrazione nei progetti che pervengono al finanziamento.

6. Gli ordini di accreditamento successivi al primo sono emessi solo dopo l'acquisizione di formale attestato, a firma congiunta del legale rappresentante e del funzionario amministrativo più alto in grado dell'ente, dal quale risultì che è stato presentato il rendiconto delle somme accreditate nel precedente esercizio e che è stato effettuato il versamento in entrata degli importi di cui al precedente comma».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati dagli onorevoli Cristaldi ed altri i seguenti emendamenti:

emendamento 17.2:

*l'articolo 17, che inserisce l'articolo 5/ter nella legge 29 aprile 1985, numero 21, è soppresso;*

emendamento 17.1:

*al comma tre la frase: «in proporzione alla popolazione ed alla estensione territoriale di ciascun ente» è modificata in: «in relazione alla previsione del programma di cui all'articolo 3 della presente legge».*

CRISTALDI. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento 17.2.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, lei ha seguito come noi i lavori di questa mattina e certamente ha seguito gli interventi di tutti. Devo dirle che, in un momento della seduta in cui non presiedeva lei, ho svolto, a nome dei parlamentari regionali del Movimento sociale, un accalorato intervento con il quale ho cercato di far comprendere a tutti i deputati quale momento delicato stiamo affrontando. E ho richiesto — devo dirlo — appassionatamente che mi si spiegasse, in termini tecnici, la ragione per la quale veniva scelta una procedura e una denominazione piuttosto che altre. La risposta mi è sembrata semplicistica, e ad essa ho cercato in qualche modo di reagire.

Con quella risposta si è tentato di farmi comprendere che quello che in effetti si era individuato era soltanto l'aspetto preliminare, quindi lo studio di fattibilità; per il resto bastava trasformare il progetto definitivo in progetto di massima e tutto sarebbe cambiato. Ho cercato, a mia volta, di far comprendere che così non è.

Affermo con franchezza che non mi stanco mai di partecipare ai lavori quando sono utili,

ma ritengo che il lavoro finora svolto sia nell'ottanta per cento dei casi inutile, nel senso che la legge così come è formulata finora non sarà applicabile, né sarà possibile accettare — non lo accetterà il Gruppo parlamentare del Movimento sociale — come alcune volte si è fatto, un qualche decreto amministrativo col quale salvare la stessa legge.

Io sono tra quelli, e lo dico a nome del mio Gruppo parlamentare, che vuole salvare l'immagine di questa Assemblea, ma non intende affrettare i tempi solo per dare una risposta giornalistica ad un argomento così delicato.

Caro Assessore, sono sorpreso dall'atteggiamento di numerosi parlamentari per i quali ho stima, ma che, per il solo gusto di giungere prima di giorno 20 ad approvare questo disegno di legge e a fare l'annuncio giornalistico, non capiscono più di cosa stiamo discutendo. Mi stupisco davvero dell'atteggiamento di alcuni colleghi che generalmente su questa materia, o su altre materie, hanno dimostrato sempre non solo particolare attenzione, ma anche grande espressione di serenità e di saggezza.

Onorevoli colleghi, ci troveremo di fronte alla paralisi totale degli enti locali per la presentazione dei progetti. Infatti, abbiamo approvato emendamenti, egregio Assessore, per i quali per presentare la domanda di richiesta di finanziamento ci vorrà un progetto definitivo. Signori miei, io non credo che questo sia utile, né che sia collegabile con la trasparenza. Noi del Movimento sociale, anche l'onorevole Fleres, abbiamo cercato di riportare tutto alla ritualità della denominazione del decreto ministeriale del 1895 per non creare conflitti terminologici. E invece abbiamo sconvolto lo stesso decreto ministeriale, cosa che non potremmo certo fare, perché non abbiamo il potere di stabilire che in Sicilia il progetto definitivo è una cosa e a Reggio Calabria è un'altra cosa. Io non credo che la nostra potestà legislativa possa giungere a questo. E, comunque vada, nasce una confusione: infatti, nel momento in cui dovessimo attingere a finanziamenti particolari dello Stato e questi finanziamenti venissero vincolati alla denominazione del decreto ministeriale del 1895 e venissero richiesti al-

cuni documenti, non nascerebbe una conflittualità per l'insieme degli elaborati da consegnare? Capisco le difficoltà di tutti, ma questo disegno di legge non può essere esaminato ancora, con questo clima e dopo che sono stati approvati alcuni emendamenti.

Mi chiedo quando intenderete applicare questa legge; a me non interessa, lo voglio dire con franchezza, che si approvi immediatamente questo disegno di legge solo per fare la dichiarazione giornalistica. Mi si deve dire quando può entrare in vigore un disegno di legge di tale portata!

Io non vorrei pensare che si voglia scientificamente fare l'uno e l'altro, consentire cioè la dichiarazione politica dell'approvazione del disegno di legge e, di fatto, rendere inapplicabile la stessa legge perché una serie di norme fra loro contraddittorie non riescono ad essere interpretate nemmeno da chi le scrive. Tanto è vero questo, che l'interpretazione di diversi emendamenti che sono stati approvati — anche girando fra i banchi si capisce — è contraddittoria. Ora non lo so quale può essere il sistema. Per cui, per quel che ci riguarda, intendiamo, signor Presidente dell'Assemblea, utilizzare meglio il nostro tempo. Finora sono stato molto attento ma troverei perfettamente inutile proseguire questi lavori. Mi volete spiegare come potrà essere applicata una legge di tale portata, in questi termini?

MAGRO, Assessore per i Lavori pubblici. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGRO, Assessore per i Lavori pubblici. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo respinge le affermazioni dell'onorevole Cristaldi circa il modo di atteggiarsi dello stesso nei confronti del disegno di legge in discussione. Al di là di singole questioni, sulle quali si possono avere punti di vista diversi, non si può non affermare il valore politico importante e fondamentale del disegno di legge. Questo è un disegno di legge frutto di un meditato confronto, al quale hanno anche lavorato esperti e che, quindi, regola la materia in maniera fortemente razionale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 17.2.

Il parere della Commissione?

LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

MAGRO, Assessore per i Lavori pubblici. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 17.1. Il parere della Commissione?

LIBERTINI, Presidente della Commissione. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

MAGRO, Assessore per i Lavori pubblici. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'articolo 17.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Galipò ed altri il seguente emendamento articolo 17/bis:

emendamento 17.3:

«Articolo 17/bis.

L'articolo 31 della legge regionale 10 agosto 1978, numero 35, è così modificato:

“Elenco prezzi

L'Assessore regionale per i Lavori pubblici, a mezzo dell'Ispettorato tecnico e sentita la commissione prevista dall'articolo 5 della leg-

ge regionale 17 marzo 1975, numero 8, integrata da un rappresentante regionale per ciascuna delle professioni interessate, delle Camere di commercio e delle associazioni imprenditoriali, formula il prezziario, su base provinciale, delle categorie di lavoro impiegate nelle opere pubbliche. Nelle more dell'integrazione della predetta commissione, su proposta degli organismi sopra identificati possono essere introdotte nel prezzo nuove voci, singole o per gruppi, corredate di apposite analisi e relativi algoritmi.

Il prezziario, unico per tutte le tipologie di lavori e completo degli algoritmi di formazione del prezzo per ciascuna voce, viene aggiornato all'inizio di ogni anno solare ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il prezziario regionale si applica a tutte le opere realizzate con finanziamenti e/o contributi, totali o parziali, a carico della Regione e degli enti di cui all'articolo 1. Eventuali scostamenti, resi indispensabili da obiettive ragioni, debbono essere dimostrati mediante rigorose analisi dei prezzi”».

**LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, propongo di accantonare l'emendamento articolo 17/bis per rinviarne la trattazione al momento in cui sarà esaminato l'articolo 27. Infatti, all'articolo 27 è stato presentato un emendamento, il 27.6, di contenuto analogo all'articolo 17/bis.

**PRESIDENTE.** Non sorgendo osservazioni, resta così stabilito.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 18.

**SPOTO PULEO, segretario:**

«Articolo 18.

1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 7 della legge regionale 29 aprile 1985, numero 21, sono sostituiti dal seguente:

“Per la valutazione degli onorari si applicano le tariffe in vigore proprie di ciascuna professione”».

2. Il quinto comma dell'articolo 7 della legge regionale 29 aprile 1985, numero 21 è sostituito dal seguente:

“Gli onorari per le funzioni di ingegnere capo dei lavori vengono corrisposti in misura pari al 10 per cento dell'aliquota della tabella A della legge 2 marzo 1949, numero 143 e successive modifiche”».

**PRESIDENTE.** Comunico che all'articolo 18 è stato presentato dagli onorevoli Lombardo Salvatore ed altri il seguente emendamento:

emendamento 18.1:

*al comma quarto dell'articolo 18 del disegno di legge 361, le parole: «10 per cento» sono sostituite con le parole: «20 per cento».*

Lo pongo in votazione.

Il parere della Commissione?

**LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore.** Contrario.

**PRESIDENTE.** Il parere del Governo?

**MAGRO, Assessore per i Lavori pubblici.** Contrario.

**PRESIDENTE.** Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'articolo 18.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 19.

**SPOTO PULEO, segretario:**

«Articolo 19.

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 1985, numero 21, sono sostituiti dai seguenti:

“Gli incarichi di collaudo sono affidati a tecnici pubblici funzionari in servizio, con almeno dieci anni di anzianità presso la pubblica Amministrazione con la specifica qualifica professionale, o a tecnici liberi professionisti con specifica competenza purché iscritti da almeno dieci anni negli albi degli ordini professionali.

Se il collaudo è affidato a commissioni ai sensi dell'articolo 26, queste possono comprendere funzionari non tecnici, aventi la medesima anzianità di servizio. Per i funzionari pubblici in quiescenza non è richiesta l'iscrizione all'albo professionale”».

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 19 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Fleres, Martino e Pandolfo:

emendamento 19.4:

*l'articolo 19 è soppresso;*

— dagli onorevoli Lombardo Salvatore ed altri:

emendamento 19.8:

*il comma primo dell'articolo 19 del disegno di legge 361, è così sostituito:*

«1. Gli incarichi di ingegnere capo, di direttore dei lavori, di collaudatore, di collaudatore statico o di componente di commissione di collaudo in corso d'opera o finale, dovranno essere conferiti con modalità di cui all'articolo 15, commi 5 e 6 della presente legge»;

— dal Governo:

emendamento 19.1:

*al primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 1985, numero 21, come sostituito dall'articolo 19, dopo le parole: «in servizio» sono aggiunte le parole: «o in quiescenza»;*

— dagli onorevoli Galipò ed altri:

emendamento 19.9:

*al comma due le parole: «con almeno dieci anni di anzianità presso la pubblica Amministrazione» sono sostituite dalle parole: «con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi e operanti nella pubblica Amministrazione». Le*

*parole: «ordini professionali» dell'ultima riga sono sostituite dalle parole: «ordini e collegi professionali»;*

— dagli onorevoli Lombardo Salvatore ed altri:

emendamento 19.7:

*al comma secondo dell'articolo 19 del disegno di legge 361, le parole: «con dieci anni di anzianità presso la pubblica Amministrazione» sono sostituite dalle parole: «con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi e operanti nella pubblica Amministrazione». Le parole: «ordini professionali» sono sostituite dalle parole: «ordini e collegi professionali»;*

— dal Governo:

emendamento 19.2:

*al secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 1985, numero 21, come sostituito dall'articolo 19, le parole: «purché iscritti da almeno dieci anni negli albi degli ordini professionali» sono sostituite dalle parole: «purché iscritti da almeno cinque anni negli albi degli ordini professionali»;*

— dagli onorevoli Cristaldi ed altri:

emendamento 19.3:

*nell'ultimo comma sopprimere le parole: «per i funzionari pubblici in quiescenza non è richiesta l'iscrizione all'albo professionale».*

Pongo in votazione l'emendamento 19.4.

Il parere della Commissione?

LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

MAGRO, Assessore per i Lavori pubblici. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

**LOMBARDO SALVATORE.** Dichiaro, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare l'emendamento 19.8 a mia firma.

**PRESIDENTE.** L'Assemblea ne prende atto.

**CRISTALDI.** Chiedo che venga illustrato l'emendamento 19.1 del Governo.

**MAGRO, Assessore per i Lavori pubblici.** Si illustra da sé.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento 19.1.

Il parere della Commissione?

**LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore.** Favorevole.

**PRESIDENTE.** Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

**GALIPÒ.** Dichiaro, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare l'emendamento 19.9 a mia firma.

**PRESIDENTE.** L'Assemblea ne prende atto.

**LOMBARDO SALVATORE.** Dichiaro, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare l'emendamento 19.7 a mia firma.

**PRESIDENTE.** L'Assemblea ne prende atto. Dichiaro, pertanto, precluso l'emendamento 19.2 del Governo.

Si passa all'emendamento 19.3.

**CRISTALDI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CRISTALDI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi abbiamo presentato un emendamento, il 19.3, con il quale sosteniamo che anche i funzionari in quiescenza debbano essere iscritti all'albo.

E ciò in quanto intendiamo — peraltro polemicamente — sollevare la seguente questione: l'essere funzionario di una pubblica Amministrazione, non obbliga lo stesso funzionario ad essere aggiornato per quanto riguarda le disposi-

sioni di legge e i comportamenti della pubblica Amministrazione! Non può essere posto sullo stesso piano chi si trova in servizio e chi no.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento 19.3 degli onorevoli Cristaldi ed altri. Il parere della Commissione?

**LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore.** Favorevole.

**PRESIDENTE.** Il parere del Governo?

**MAGRO, Assessore per i Lavori pubblici.** Favorevole.

**PRESIDENTE.** Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che sono stati presentati dagli onorevoli Mele ed altri i seguenti emendamenti: emendamento 19.5:

al secondo comma sostituire le parole: «l'iscrizione all'albo professionale» con le parole: «la predetta anzianità di iscrizione all'albo professionale»;

emendamento 19.6:

aggiungere il seguente terzo comma:

«Gli incarichi di collaudo sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana a cura degli enti o delle amministrazioni interessate».

**MELE.** Dichiaro, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare l'emendamento 19.5.

**PRESIDENTE.** L'Assemblea ne prende atto.

**PIRO.** Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento 19.6 a mia firma.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PIRO.** Signor Presidente, signori deputati, più volte è stata sottolineata, anche nel corso

di questo dibattito, l'esigenza che tutta la materia delle opere pubbliche e degli appalti sia quanto più aperta all'applicazione delle norme sulla trasparenza in generale, proprio per la delicatezza e l'importanza del tema. Ora non v'è dubbio che quella dei collaudi è una materia ancora più delicata. Peraltro tutta l'Assemblea è in attesa che il Governo depositi finalmente l'elenco dei collaudi che sono stati affidati alla Regione siciliana, in ottemperanza, onorevole Presidente della Regione, ad un ordine del giorno che il Governo, con entusiasmo, ha fatto proprio e che nel mese di agosto impegnava il Governo a consegnare entro tre giorni l'elenco dei collaudi affidati all'Assemblea regionale siciliana. Fatto questo che ancora non è stato realizzato.

Questa è una questione di massima trasparenza. L'emendamento tende a superare la forte opacità che c'è stata nel settore dell'affidamento dei collaudi. È inutile dircelo; infatti, le disposizioni previste dal decreto assessoriale in attuazione della legge regionale 21 si sono dimostrate fortemente aperte e hanno lasciato grossissime maglie. Quindi, prevedere l'obbligo che gli incarichi di collaudo per estratto vengano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, a nostro avviso, realizza compiutamente l'obiettivo della trasparenza, quella massima trasparenza che tutti qui si sono impegnati a concretizzare nel contesto del meccanismo dell'affidamento dei collaudi che, ripeto, è una questione di estrema delicatezza.

**FLERES.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FLERES.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero esprimermi favorevolmente all'emendamento presentato dall'onorevole Piro e desidero porre all'attenzione della Commissione e del Governo una ipotesi.

Poiché abbiamo accantonato, su richiesta dell'onorevole Libertini, tutto il pacchetto di emendamenti riguardanti l'osservatorio regionale sui pubblici appalti e dunque tutta la vicenda che riguarda complessivamente la maggiore pubblicizzazione di ciò che è connesso con l'effettuazione dei pubblici appalti, a mio avviso po-

trebbe essere opportuno collocare tutta questa materia in un unico titolo che è quello che è stato accantonato.

Quindi desidero porre anche all'attenzione dell'onorevole Piro che l'ha presentato — fermo restando che, se l'emendamento viene messo in votazione, io voto a favore del medesimo — l'ipotesi di coordinare tutto questo aspetto che riguarda l'aumento dei livelli di trasparenza introdotti dalla legge in un unico capitolo che è momentaneamente accantonato poiché è oggetto di un'apposita riflessione da parte della Commissione.

**LIBERTINI,** Presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LIBERTINI,** Presidente della Commissione e relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero proporre ai firmatari dell'emendamento di presentarlo all'articolo 12 che prevede l'osservatorio regionale sui pubblici appalti. L'articolo 12 è stato accantonato ed è stato accantonato anche un emendamento aggiuntivo, complesso, dell'onorevole Fleres. Quindi, propongo ai presentatori di trasformarlo in sub-emendamento all'articolo 12.

**PIRO.** Accolgo la proposta dell'onorevole Libertini.

**PRESIDENTE.** L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione l'articolo 19.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 20.

**SPOTO PULEO, segretario:**

«Articolo 20.

1. L'articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1985 numero 21, già abrogato dalla legge

regionale 9 maggio 1986, numero 21 è così reintrodotto:

**“Articolo 9  
Cumulo di incarichi”**

1. Non possono essere conferiti incarichi di ingegnere capo, di collaudatore, di collaudatore statico o di componente di commissione di collaudo, in corso d'opera o finale, a chi nei due anni precedenti la data del conferimento sia stato nominato ingegnere capo, collaudatore, collaudatore statico o componente di commissione di collaudo, in corso d'opera o finale, per uno o più contratti di appalto di lavori pubblici i cui importi lordi contrattuali iniziali, cumulati, eccedano i 75 miliardi di lire esclusa IVA.

2. Non può inoltre conferirsi incarico di collaudatore, di collaudatore statico, di componente di commissione di collaudo, a chi abbia in corso altro di tali incarichi relativamente ad appalto di lavori pubblici affidato alla stessa impresa con cui intercorre il contratto oggetto del nuovo incarico. Il divieto vige anche nel caso in cui il precedente rapporto concerne una delle imprese riunite titolari del nuovo contratto o un raggruppamento di imprese che comprenda l'appaltatore o una delle imprese riunite cui è affidata la realizzazione dell'opera.

3. Impregiudicato quanto disposto dall'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 1978, numero 35 e successive modifiche e integrazioni, i limiti e i divieti di cui commi 1 e 2 operano anche quando si intende conferire l'incarico di collaudatore, di collaudatore statico o di componente di commissione di collaudo a funzionari dell'ente appaltante.

4. Nell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si tiene conto degli incarichi non retribuiti perché svolti nell'adempimento dei compiti di istituto.

5. I componenti di uffici od organi competenti ad esprimere pareri tecnici o a dare autorizzazioni su opere sulle quali è chiamato a pronunziarsi l'Ufficio o l'organo di cui fanno parte, non possono ricevere incarichi di progettista, direttore dei lavori, o ingegnere capo relativamente a tali opere.

6. Il divieto di cui al comma 5 vige altresì per gli incarichi di collaudo, anche statico, nei confronti dei funzionari che, relativamente alle opere cui il collaudo si riferisce, abbiano provveduto in ordine ai predetti pareri o autorizzazioni, nonché nei confronti dei componenti di organi collegiali che in proposito abbiano operato come relatori.

7. L'assenza degli impedimenti di cui al presente articolo deve risultare da apposita dichiarazione resa dagli interessati contestualmente all'accettazione dell'incarico.

8. Ai fini della veridicità delle dichiarazioni devono osservarsi le formalità di cui alla legge 4 gennaio 1968 numero 15.

9. I componenti di organi consultivi della Regione o degli enti locali, che abbiano reso dichiarazioni non veritieri in ordine alle situazioni di incompatibilità di cui al comma 7, decadono automaticamente dalla carica. La decadenza è dichiarata dall'autorità competente alla nomina”».

PRESIDENTE. La seduta è sospesa, riprenderà alle ore 16,30.

(La seduta, sospesa alle ore 13.30, è ripresa alle ore 16,40).

La seduta è ripresa.

Comunico che è stato presentato il seguente emendamento:

— dagli onorevoli Mele ed altri:

emendamento 20.5

sostituire al comma 1 le parole «di collaudatore statico», con le parole «di collaudatore a qualsiasi titolo e per qualsiasi competenza».

Per assenza dall'Aula dei proponenti, l'emendamento si intende ritirato.

L'Assemblea ne prende atto.

Comunico che è stato presentato il seguente emendamento:

— dagli onorevoli Crisafulli ed altri:  
emendamento 20.4:

*al comma uno sostituire le parole «finale, a chi» con le parole «finale, di componente di commissione giudicatrice di appalto-concorso, di componente di commissione giudicatrice di concorso di progettazione, di componente di commissione giudicatrice di concessione di costruzione e gestione, nonché di componente di commissione di appalto per forniture di beni o servizi, a chi».*

LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore. Signor Presidente, la Commissione condivideva questo emendamento e quindi lo fa proprio, non essendo presenti in Aula i firmatari.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

MAGRO, Assessore per i lavori pubblici. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore. Signor Presidente, a seguito dell'approvazione di questo emendamento occorre una correzione tecnica che la Commissione sta approntando sul seguito del comma.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Cristaldi ed altri:  
emendamento 20.3:

*nel primo comma le parole «i 75 miliardi di lire» sono modificate in «i 40 mila milioni»;*

— dagli onorevoli Mele ed altri:  
emendamento 20.6:

*aggiungere il seguente comma 2 bis: «L'incarico di collaudo non può essere affidato altresì a coloro che abbiano, o abbiano avuto nei tre anni precedenti, rapporti professionali o economici con persone o imprese che, a qualsiasi titolo, abbiano partecipato alla realizzazione, alla direzione dei lavori per l'opera da collaudare».*

Per assenza dall'Aula dei proponenti, l'emendamento 20.3 si intende ritirato.

L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione l'emendamento 20.6.

Il parere della Commissione?

LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore. Contrario. Sembra eccessivo il limite dei tre anni.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

MAGRO, Assessore per i lavori pubblici. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'onorevole Trincanato:  
emendamento 20.1;

*al comma quattro, sostituire le parole «ai commi 1, 2 e 3» con «al comma 1»;*

— dal Governo:  
emendamento 20.9

*nel quinto comma dell'articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1985, numero 21, reintrodotto dall'articolo 20, dopo le parole «non possono ricevere incarichi» è aggiunta la parola «retribuiti»;*

— dagli onorevoli Mele ed altri:  
emendamento 20.7:

*al quinto comma dopo le parole «o ingegnere capo» aggiungere le parole «o collaudatore, anche statico»;*

emendamento 20.8:

*al comma sei sostituire le parole «anche statico» con le parole «di collaudatore a qualsiasi titolo e per qualsiasi competenza»;*

— dal Governo:

emendamento 20.2:

*nell'articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1985, numero 21, come sostituito dall'articolo 20, l'ultimo comma è soppresso.*

L'emendamento 20.1, per assenza dall'Aula del proponente, si intende ritirato.

LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore. L'emendamento 20.1 è un emendamento tecnico che la Commissione condivideva, quindi lo fa proprio.

PRESIDENTE. Va bene, lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 20.9 del Governo.

Il parere della Commissione?

LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 20.7 degli onorevoli Mele ed altri.

Il parere della Commissione?

LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore. Questo divieto è previsto successivamente, al sesto comma, è inutile aggiungerlo al quinto comma.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevole Libertini, il quinto comma fa riferimento ai componenti di uffici ed organi competenti ad esprimere pareri tecnici, o a dare autorizzazioni su opere sulle quali è chiamato a pronunciarsi l'ufficio o l'organo di cui fanno parte, e dice che non possono ricevere incarichi di progettista, direttore dei lavori o ingegnere capo. Non si comprende perché possono ricevere incarichi di collaudatore. Il sesto comma estende il divieto di cui al comma cinque soltanto per i funzionari che, relativamente alle opere cui il collaudo si riferisce, abbiano provveduto in ordine etc. Quindi il sesto comma è un emendamento molto restrittivo che restringe, appunto, il divieto di ricevere incarichi di collaudo soltanto ai funzionari. Io non capisco la *ratio* di questa norma. Non capisco cioè perché non si possa ricevere l'incarico di direttore dei lavori o ingegnere capo progettista e si possa ricevere invece l'incarico di collaudatore, non lo comprendo. Se si prevedono queste figure, il divieto deve essere esteso anche al collaudatore. Il sesto comma in ogni caso si limita soltanto ai funzionari.

LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore. Signor Presidente, la precisazione dell'onorevole Piro è corretta, c'è stato un equivoco nella posizione della Commissione.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

MAGRO, Assessore per i lavori pubblici. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 20.8 degli onorevoli Mele ed altri.

PIRO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 20.2 del Governo.

MAGRO, Assessore per i lavori pubblici. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.  
Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 21.

ABBATE, *segretario f.f.:*

«Articolo 21.

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 29 aprile 1985 numero 21, è inserito il seguente:

“Articolo 10 bis

*Accertamenti degli organi consultivi tecnici*

1. Gli organi competenti ad esprimere parere tecnico sui progetti di opere pubbliche di competenza degli enti di cui all'articolo 1 devono in ogni caso accettare, dandone atto nel parere, che l'opera è compresa nel programma di cui all'articolo 3 della presente legge e se è stato rispettato, nel disporre la progettazione, l'ordine delle priorità indicate nel programma; che sussistono i presupposti che, secondo l'articolo 5 della presente legge, consentono l'esame del progetto; se gli elaborati progettuali confermino le indicazioni contenute nella relazione di cui al comma 4 dell'articolo 3 della presente legge.

2. Se il parere tecnico riguardi perizie suppletive o di variante gli organi competenti ad esprimere sono tenuti a manifestare motivatamente il proprio avviso sulla eventualità che i lavori che formano oggetto della perizia siano dovuti a carenze di elaborati o errori nella progettazione o nella direzione dei lavori”».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Fleres, Martino e Pandolfo:

emendamento 31.3

*il comma due è sostituito dal seguente: «2. Se il parere tecnico riguardi perizie suppletive o di variante gli organi competenti ad esprimere sono tenuti a manifestare motivatamente il proprio avviso circa le cause che possono aver originato la perizia stessa, tenuto anche conto delle approvazioni acquisite dal progetto originale.*

Per l'accertamento di eventuali responsabilità per carenze ed errori di progettazione e/o direzione dei lavori l'organo dovrà acquisire preliminarmente e separatamente i chiarimenti e le controdeduzioni del professionista e dei tecnici che hanno approvato il progetto base.

In caso di contestazione si farà ricorso ad un collegio arbitrale, nominato dall'ispettore tecnico regionale, formato da tre membri, di cui due scelti tra i funzionari tecnici dell'amministrazione regionale ed uno scelto da una terza proposta dall'ordine professionale a cui è iscritto il professionista interessato»;

— dagli onorevoli Lombardo Salvatore ed altri:

emendamento 21.5

*il comma secondo dell'articolo 21 del disegno di legge 361, è così sostituito: «2. Se il parere tecnico riguardi perizie suppletive e di variante, gli organi competenti ad esprimere sono tenuti a manifestare motivatamente il proprio avviso sulle cause che possono aver originato la perizia in esame. In caso di contestazione da parte dell'organo competente ad esprimere il parere su supposte carenze o errori di progettazione, prima di inoltrare la relazione finale l'ufficio dovrà acquisire le controdeduzioni dell'interessato, con modalità che saranno specificate nel regolamento di cui al successivo articolo 27, comma 2, della presente legge»;*

— dall'onorevole Trincanato:

emendamento 21.1

*al comma due, dopo le parole «perizie suppletive e di variante» aggiungere le parole «di progetti redatti a norma della presente legge»;*

— dagli onorevoli Fleres, Martino, Pandolfo:

emendamento 21.4

*alla fine del comma due aggiungere:* «precisando altresì il livello di responsabilità a cui è riferibile il provvedimento in questione».

Pongo in votazione l'emendamento 21.3.

Il parere della Commissione?

LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

MAGRO, Assessore per i lavori pubblici. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Per assenza dall'Aula dei proponenti, gli emendamenti 21.5 e 21.1 s'intendono ritirati.

L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 21.4.

Il parere del Governo?

MAGRO, Assessore per i lavori pubblici. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'articolo 21.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 22.

ABBATE, segretario f.f.:

«Articolo 22.

1. L'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 1978 numero 35 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:

“Articolo 6 (competenze ad esprimere i pareri tecnici).

1. I pareri tecnici in materia di opere pubbliche, nei casi previsti dalle vigenti leggi regionali e secondo la rispettiva competenza, sono espressi entro i limiti di importo appresso indicati:

1) dal capo dell'ufficio tecnico comunale, se geometra, entro i limiti delle competenze professionali, limitatamente alle opere del proprio comune di importo sino a lire 750 milioni;

2) dal capo dell'ufficio tecnico comunale, se ingegnere o architetto, limitatamente alle opere del proprio comune di importo sino a lire 3.000 milioni;

3) dai dirigenti dei settori tecnici della provincia limitatamente alle opere della propria amministrazione di importo sino a lire 5.000 milioni;

4) dall'ingegnere capo del Genio civile limitatamente alle opere di importo sino a lire 5.000 milioni nonché sulle perizie suppletive o di variante relative ad opere il cui progetto sia stato approvato dal capo dell'ufficio tecnico di uno degli enti indicati nell'art. 1 della legge regionale 28 aprile 1985 numero 21, diversi dall'amministrazione regionale;

5) dagli assistenti tecnici del ruolo tecnico dei lavori pubblici e dell'urbanistica, entro i limiti delle competenze professionali, per le opere di importo sino a lire 750 milioni;

6) dai dirigenti tecnici del ruolo tecnico dei lavori pubblici e dell'urbanistica per le opere di importo sino a lire 5.000 milioni e per le perizie di variante o suppletive relative a progetti approvati dagli assistenti tecnici di cui al numero 5);

7) dal Comitato tecnico amministrativo regionale per le opere di importo oltre lire 5.000 milioni, nonché per le perizie di variante o sup-

pleteve il cui esame esuli dalla competenza degli altri organi indicati nel presente articolo.

2. Restano confermati i limiti di importo superiore, previsti da norme speciali”».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'onorevole Fleres:

emendamento 22.6:

*al comma uno, punto 1, sostituire la cifra «750 milioni» con la cifra «1.000 milioni»;*

— dagli onorevoli Di Martino ed altri:

emendamento 22.4: sostitutivo primo comma n. 2:

*sostituire le parole «limitatamente alle opere del proprio comune di importo sino a lire 3.000 milioni» con le seguenti: «limitatamente alle opere del proprio comune di importo fino a 1.500 milioni per i comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti e fino a 3.000 milioni per quelli con popolazione superiore»;*

— dagli onorevoli Lombardo Salvatore ed altri:

emendamento 22.9

*ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del comma primo dell'articolo 22 del disegno di legge 361, sono aggiunte le parole «nonché delle relative eventuali perizie di variante e suppletive»;*

— dagli onorevoli Di Martino ed altri:

emendamento 22.5

*aggiungere al 1° comma punto 4 le seguenti parole: «Per le opere marittime e portuali è attribuita la competenza per i pareri tecnici entro i limiti di importo avanti indicati all'Ingegnere Capo del Genio Civile per le Opere Marittime»;*

— dal Governo:

emendamento 22.2

*nei numeri 5) e 6) del primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 1978, numero 35, come modificato dall'articolo 22 le parole «del ruolo tecnico dei lavori pubblici e dell'urbanistica» sono sostituite dal-*

*le parole «dell'ispettorato tecnico dei lavori pubblici e dell'Ispettorato regionale tecnico»;*

— dagli onorevoli Lombardo Salvatore ed altri:

emendamento 22.10

*ai punti 5 e 6 del comma primo dell'articolo 22 del disegno di legge 361, dopo le parole «ruolo tecnico» aggiungere la parola «regionale»;*

— dagli onorevoli Fleres, Martino e Pandolfo:

emendamento 22.7

*al comma uno, punto 5, sostituire la cifra «750 milioni» con la cifra «1.000 milioni».*

Si passa all'emendamento 22.6.  
Il parere del Governo?

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici.*  
Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore.* Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Gli emendamenti 22.4, 22.9, 22.5, per l'assenza dall'aula dei firmatari, si intendono ritirati.

L'Assemblea ne prende atto.

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici.* Ritiro l'emendamento 22.2 a mia firma.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.  
Si passa all'emendamento 22.10, i cui proponenti sono assenti.

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore.* Mi scusi, signor Presidente, una piccola precisazione tecnica. La Commissione fa proprio l'emendamento 22.10 con l'aggiunta dell'aggettivo «regionale».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione con la correzione suggerita dal Presidente della Commissione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 22.7.

Il parere della Commissione?

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici*. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto

(Non è approvato)

Comunico che sono stati presentati dal Governo i seguenti emendamenti:

emendamento 22.3

*all'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 1978, numero 35, come sostituito dall'articolo 22, è aggiunto, dopo l'ultimo comma, il seguente: «La competenza ad esprimere parere sulle riserve dell'appaltatore spetta ai capi degli Uffici tecnici degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, numero 21, diversi dalla Regione, quando si tratta di lavori realizzati senza utilizzo di finanziamenti a carico della Regione o di fondi gestiti dalla medesima. In caso contrario, il parere viene reso, secondo le rispettive attribuzioni, dall'Ispettorato regionale tecnico o dall'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici, quando le richieste siano relative ad appalti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 del presente articolo e purché l'importo nominale complessivo delle riserve, al netto degli accessori, non superi 1.500 milioni; negli altri casi la competenza spetta al Comitato tecnico amministrativo regionale»;*

emendamento 22.13

*emendamento sostitutivo all'emendamento aggiuntivo 22.3: sostituire «1.500 milioni» con «500 milioni».*

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo che dobbiamo andare un po' più calmi per capire meglio che cosa facciamo.

Signor Presidente, non ho capito che cosa si vuole votare. Leggo ad alta voce per capire, avvalendomi della facoltà che mi consente la Costituzione italiana...

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici*. È il problema delle riserve.

CRISTALDI. Se è il problema delle riserve, penso che lei debba illustrarlo!

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici*. Mi riprometto di farlo.

CRISTALDI. Allora, se lei deve ancora illustrarlo, lo faccia.

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel primo emendamento noi avevamo previsto che per quanto riguarda le riserve per un importo pari a 1.500 milioni si doveva fare ricorso all'Ispettorato. Siccome obiettivamente riserve di questa dimensione sono rarissime, ritenevo più opportuno, invece, sottoporre al parere dell'Ispettorato le riserve per l'importo di 500 milioni.

PIRO. In atto come funziona?

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici*. Innoviamo in basso.

PIRO. Cioè lo abbassiamo?

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici.* Certo, lo portiamo da 1.500 milioni a 500 milioni.

SCIANGULA. Chiedo l'accantonamento.

PRESIDENTE. Dispongo nel senso richiesto. Comunico che è stato presentato dall'onorevole Trincanato il seguente emendamento:

emendamento 22.1

*dopo il comma due, aggiungere il seguente comma:* «3. I capi degli uffici tecnici di cui al comma uno non possono esprimere pareri sui progetti redatti dagli stessi uffici di cui fanno parte».

Il parere della Commissione?

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore.* Signor Presidente, la Commissione gradirebbe che l'onorevole Trincanato lo illustrasse perché in Commissione si sono manifestate perplessità sulla concentrazione di pareri che verrebbero a confluire presso gli uffici del Genio civile con l'eventuale approvazione di questo articolo; e quindi la Commissione a maggioranza, era orientata negativamente.

TRINCANATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRINCANATO. Signor Presidente, il mio emendamento è in linea con l'indirizzo di questo disegno di legge, in riferimento soprattutto al controllo dei progetti. Quindi tutto l'ufficio tecnico non può esprimere parere sullo stesso progetto presentato dall'amministrazione; deve essere un'altra amministrazione a potere controllare la validità tecnica di tutti gli elaborati. Questo è il senso dell'emendamento. Lo si può accettare come lo si può respingere, per me il problema è molto chiaro.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore.* Per come è redatto l'articolo 22, praticamente tutti questi pareri sui progetti redatti dagli uffici tecnici andrebbero a confluire

presso l'ufficio del Genio civile, provocando un ingolfamento e un possibile ritardo.

TRINCANATO. Questo è previsto per un'altra Amministrazione? .

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore.* No, per un'altra amministrazione non è più previsto, onorevole Trincanato, perché è previsto che il Capo dell'Ufficio tecnico può approvare solo i progetti che riguardano il suo comune, la provincia solo quelli dell'amministrazione provinciale, quindi andremmo a ingolfare gli uffici del Genio civile. La Commissione si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici.* Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

*(È approvato)*

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Lombardo ed altri:

emendamento 22.11

*Dopo il comma secondo è aggiunto il seguente comma:*

«3. Il parere tecnico di cui ai commi precedenti deve essere reso nei tempi e con le modalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 29 aprile 1985, numero 21 e successive modifiche ed integrazioni»;

— dagli onorevoli Mele ed altri:

emendamento 22.12 aggiuntivo all'emendamento 22.11

*aggiungere i seguenti commi:*

«4. È abrogato il quinto comma dell'articolo 12 della legge regionale 29 aprile 1985, numero 21.

5. Presso tutti gli uffici ed organi competenti ad esprimere parere tecnico sui progetti

di opere pubbliche è istituito il pubblico registro dei pareri per la libera consultazione dei cittadini.

Nel registro devono essere annotati i progetti pervenuti, la data della seduta in cui verrà reso il parere tecnico, il contenuto del parere.

Chiunque può prendere visione dei progetti e presentare osservazioni su cui dovrà pronunciarsi l'organo o l'ufficio preposto al rilascio del parere».

Non essendo presenti in Aula alcuno dei presentatori dell'emendamento 22.11 lo stesso si intende ritirato.

PIRO. Lo faccio mio.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione sull'emendamento 22.11?

LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore. Contrario, perché è superfluo.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

MAGRO, Assessore per i lavori pubblici. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Passiamo agli emendamenti accantonati.

PIRO. Signor Presidente, c'è l'emendamento 22.12.

SCIANGULA. È precluso.

PIRO. È un emendamento a sé stante.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore. Propongo di stralciarlo e spostarlo alle norme sull'osservatorio sui pubblici appalti e la trasparenza.

PRESIDENTE. Allora lo accantoniamo insieme all'articolo 12 bis?

LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore. No, direi di ritirarlo in questa sede e ripresentarlo come sub emendamento alle norme sulla trasparenza. Ci sono, infatti, emendamenti sulla trasparenza a firma Fleres accantonati. Quindi, si può ripresentare come sub emendamento all'emendamento Fleres.

PIRO. Se sarà ripresentato a cura degli uffici, va bene.

PRESIDENTE. Resta così stabilito. Torniamo all'emendamento 22.3, che aveva un sub emendamento.

MAGRO, Assessore per i lavori pubblici. In atto la legislazione non prevede nessun limite, noi invece vogliamo regolamentare in maniera molto più puntuale questa questione delle riserve.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?.

MAGRO, Assessore per i lavori pubblici. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 22.3. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 22, nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Battaglia Giovanni ed altri il seguente emendamento:

emendamento 22.8

*dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:*

«Articolo 22 bis. - Accelerazione delle procedure.

1. In relazione ai progetti di opere, che non debbano essere sottoposte all'approvazione del Comitato tecnico amministrativo regionale, l'ente che ha inserito l'opera nel proprio programma, dopo l'approvazione tecnica del progetto definitivo od esecutivo, convoca una conferenza di servizi, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10, l.r. 30 aprile 1991, numero 10, invitando alla stessa tutte le altre amministrazioni competenti ad esprimere determinazioni sul progetto medesimo.

2. Qualora, mediante la conferenza di servizi, non sia stato possibile acquisire l'assenso unanime delle amministrazioni competenti, la giunta regionale può, in via sostitutiva, assumere in merito una determinazione definitiva».

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore.* Ci sono altri emendamenti che riguardano la Conferenza dei servizi. Proporrei di accantonare questo emendamento con gli altri analoghi. Del resto si tratta di un articolo a parte per i necessari approfondimenti.

PRESIDENTE. Dispongo nel senso richiesto. Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 23.

ABBATE, *segretario f.f.:*

«Articolo 23.

1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 1972, numero 19 e successive modifiche ed integrazioni, dopo la lettera *m)* sono aggiunte le seguenti lettere:

“*n)* da un dirigente superiore del ruolo tecnico dell'Assessorato regionale per i beni culturali ed ambientali;

*o)* dal direttore regionale dell'Assessorato per i lavori pubblici;

*p)* dall'Ispettore tecnico per i lavori pubblici”.

2. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 1972, numero 19 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Partecipa stabilmente ai lavori del comitato il soprintendente per i beni culturali ed ambientali competente per territorio. Quando il comitato debba esaminare progetti concernenti l'edilizia scolastica è integrato dal provveditore agli studi competente per territorio”.

3. Dopo il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 1972, numero 19, e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

“In ogni altro caso in cui il comitato debba esaminare progetti la cui valutazione richieda specifiche cognizioni tecniche o scientifiche, lo stesso è integrato da un numero di esperti in materia in numero non superiore a tre designati dall'Assessore regionale per i lavori pubblici”.

4. Alla fine del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 31 marzo 1972, numero 19 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole:

“e ad eccezione delle determinazioni che devono essere prese dalle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini”».

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici.* Il Governo ne propone l'accantonamento perché stiamo preparando un emendamento interamente sostitutivo, tenendo conto delle indicazioni che

sono emerse, dall'Aula nel corso del dibattito sulla discussione generale.

PRESIDENTE. Così resta stabilito.

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici.* Chiedo se si può tornare all'articolo 16 che avevamo accantonato e che adesso siamo in grado di esaminare.

PRESIDENTE. Si torna all'articolo 16. Si riprende l'esame dell'emendamento 16.14.

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici.* Signor Presidente, onorevoli colleghi e onorevole Cristaldi, noi facciamo tesoro del dibattito e del confronto che si sviluppa in Aula. Il Governo ha presentato questo emendamento dopo il terzo comma e in ogni caso i progetti di massima e i progetti esecutivi devono contenere gli elementi previsti dal decreto ministeriale del 29 maggio 1985 e successive integrazioni, modifiche e sostituzioni. Credo che così fughiamo ogni dubbio circa le carenze delle indicazioni dei vari livelli di progettazione.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura dell'emendamento 16.14 dell'onorevole Fleres:

*«dopo il comma 3 dell'articolo 5bis della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, introdotto dall'articolo 16, è aggiunto il seguente: "4. In ogni caso i progetti di massima e i progetti esecutivo devono contenere gli elementi previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1985 e successive integrazioni, modifiche e sostituzioni"».*

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 16.9.

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore.* Inviterei l'onorevole Piro a spo-

starlo al gruppo di emendamenti che riguardano la Conferenza dei servizi.

PIRO. Va bene.

PRESIDENTE. Così rimane stabilito.

Gli altri emendamenti all'articolo 16 sono preclusi.

Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 24.

ABBATE, *segretario f.f.:*

«Articolo 24.

1. *Il primo comma dell'articolo 17 della legge regionale 29 aprile 1985 numero 21 è sostituito dal seguente:*

*“Per la progettazione e direzione delle opere marittime e portuali l'Amministrazione regionale e i comuni devono avvalersi dei propri uffici o dell'ufficio del genio civile opere marittime, salvo quanto previsto dal quarto e quinto comma dell'articolo 5 della presente legge”».*

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Cristaldi ed altri:

emendamento 24.1:

*L'articolo 24 è sostituito dal seguente:*

*«1. Il primo comma dell'articolo 17 della legge regionale 29 aprile 1985 n. 21 è sostituito dal seguente: “Per la progettazione e direzione delle opere marittime e portuali l'Amministrazione regionale ed i comuni devono avvalersi esclusivamente dell'Ufficio del Genio civile Opere marittime”»;*

— dalla Commissione:

emendamento 24.3:

*Dopo le parole «Amministrazione regionale» inserire le seguenti altre «province regionali»;*

— dagli onorevoli Cristaldi ed altri:

emendamento 24.2:

*Al primo comma sopprimere le parole da «salvo quanto previsto» alla fine;*

— dalla Commissione:

emendamento 24.5:

*Aggiungere il seguente secondo comma «Per i progetti redatti dall'Ufficio del Genio civile per le opere marittime, nonché per la direzione e sorveglianza degli stessi, si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 15 della presente legge»;*

— dall'onorevole Sciangula;

emendamento 24.4;

emendamento all'emendamento 24.1:

*Sostituire «devono avvalersi esclusivamente» con «si avvalgono di norma dei propri uffici e dell'ufficio del Genio civile opere marittime, salvo quanto previsto dal quarto e quinto comma dell'articolo 5 della presente legge».*

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non è che io non abbia compreso il senso del sub emendamento dell'onorevole Sciangula ma lo ritengo comunque non tale da risolvere il problema. Abbiamo sollevato in più occasioni, su questa questione delle opere marittime, una serie di eccezioni circa l'utilità di mantenere in vita l'articolo 17 della legge regionale numero 21 del 1985. Intanto, mantenere la filosofia di questo articolo 17 significa delegare all'ufficio Genio civile opere marittime la possibilità ultima di andare a progettare, stante che il legislatore con la legge 21 ha voluto individuare, innanzitutto, come progettista primario l'ufficio tecnico comunale, poi un tecnico professionista esterno ed in ultimo si è ricordato che esiste l'ufficio Genio civile

opere marittime di Palermo. Bontà sua, come suol dirsi.

Noi riteniamo che lavori estremamente complessi, legati non soltanto al posizionamento di un blocco di cemento armato, per esempio, sulla terraferma, ma posato in un luogo dove vi sono una miriade di fattori esterni, a cominciare dai venti, ma anche dalle correnti marine, comportino conoscenze specifiche dal punto di vista progettuale e fisico, conoscenze che non possono — a nostro parere — essere delegate ad uffici tecnici comunali e meno che mai ad esperti professionisti esterni. Per questa seconda questione, cioè quella degli esperti professionisti esterni riteniamo che non ci sia necessità di ricorrere ad un professionista esterno avendo la possibilità di fare riferimento all'ufficio Genio civile delle opere marittime di Palermo, per esempio, in Sicilia, che avrà una miriade di altri difetti ma non certamente quello di non saper fornire le qualità professionali che servono per le progettazioni di opere marittime. Noi riteniamo che bisogna chiarire tutti gli equivoci che ruotano intorno alle opere marittime in genere; che non debbano esserci confusioni di ruoli e che le opere marittime debbano essere esclusivamente progettate e dirette, per quanto concerne i lavori, dall'ufficio Genio civile opere marittime. Non vedo la ragione di aprire un contenzioso con gli uffici tecnici comunali o con tecnici professionisti per trovare un accordo — e qualche volta questo non viene trovato — con l'ufficio Genio civile opere marittime, poi nascono problemi anche di pareri, contrasti quotidiani; ma per quale ragione? Avendo noi un ufficio pubblico che ha le capacità progettuali ed anche il numero di tecnici necessari per affrontare lavori di tale portata, perché non dobbiamo individuare solo ed esclusivamente nell'Ufficio Genio civile opere marittime di Palermo il soggetto abilitato a progettare e a dirigere i lavori? La filosofia quindi è completamente diversa rispetto al subemendamento dell'onorevole Sciangula che vuole «lasciare una porta aperta». Noi siamo invece per chiudere definitivamente uno dei capitoli più strani, più equivoci — per certi versi — e che riguarda la costruzione di opere portuali, di opere marittime in genere. Siamo perché venga affidata la progettazione e la direzione dei lavori ad un

organismo, che così diventa non soltanto esecutore ma responsabile. Si sa benissimo di chi è la colpa quando un'opera iniziata non viene ultimata o quando viene progettata male, perché una serie di contenziosi, tra l'altro, ha rinviato alla incapacità di individuare di chi è la responsabilità quando si è sbagliato in qualche cosa. In questa maniera il problema si risolve.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, signori deputati, io ripropongo una questione che in parte avevo già presentato all'attenzione dell'Assemblea ieri sera intervenendo su un altro articolo; vorrei che si prestasse attenzione perché a me pare che, così come è formulato, il testo presenti una grossissima incongruenza di carattere formale, ma anche di carattere logico, che a mio avviso dovrebbe essere eliminata. Il punto di partenza, per quanto mi riguarda, è ciò che questa Assemblea ha approvato ieri sera esattamente all'articolo 13 di questa legge che definisce il programma delle opere pubbliche. Al comma 9 di questo articolo è stata approvata la seguente dizione, «restano riservati all'Amministrazione regionale i programmi delle opere marittime e portuali che vengono formulati tenendo conto delle richieste o dei pareri degli enti locali interessati». Se tutti noi ricordiamo (e credo che tutti lo ricordiamo) cosa si intende in questo articolo per programmi, comprendiamo che i programmi devono essere fatti sulla base di una progettazione preliminare e ricordiamo anche che nessuna opera può essere prevista se non inserita nel programma triennale delle opere pubbliche, allora delle due l'una: o i programmi e quindi la progettazione preliminare, l'elencazione degli interventi è riservata all'amministrazione regionale, e ciò esclude che i comuni possano inserire nei propri programmi di opere pubbliche opere marittime e portuali, sulla base di...».

PRESIDENTE. Avendo fatto una piccola esperienza in questa materia credo di poter interloquire con lei per chiarire che i comuni hanno la possibilità di chiedere che un proprio progetto sia inserito nel piano regionale.

PIRO. No, signor Presidente, mi permetta di richiamare la sua attenzione allora sul fatto che ieri sera l'Assemblea ha approvato una norma con cui si riserva esclusivamente all'Amministrazione regionale il potere di formulare programmi di opere marittime...

PRESIDENTE. Ma perché i comuni non potrebbero chiedere all'Amministrazione regionale di inserire...

DI MARTINO. Sono cose diverse la progettazione e la programmazione...

PIRO. No, signor Presidente, la questione è diversa. Forse non è ancora ben chiaro come funziona lo schema di questo disegno di legge: qualsiasi richiesta, se non è inserita nel programma triennale delle opere pubbliche e quindi se non è programmata da una amministrazione locale e se non è fatta sulla base di un progetto preliminare, di più, non può essere avanzata richiesta di inserimento nei programmi regionali se non si è in presenza di un progetto definitivo...

PRESIDENTE. ...escluse le opere marittime...

PIRO. No, esattamente quello che voglio dire io, signor Presidente. Ed allora delle due l'una: o c'è, ed opera, la riserva, che per me significa l'esclusiva da parte dell'Amministrazione regionale di formulare i programmi e di procedere con progettazione preliminare, progettazione definitiva e progettazione esecutiva, e quindi escludendo la possibilità per i comuni di progettare opere marittime e portuali...

PRESIDENTE. Ed è così...

CRISTALDI. Ed allora va approvato il mio emendamento!

PIRO. Se è così questo comma va interamente rivisto perché non si può scrivere «per la progettazione e direzione opere marittime, l'Amministrazione regionale e i comuni devono avvalersi dei propri uffici», abbiate pazienza, è incongruente, è illogico. Dicevo, delle due l'una: o c'è la riserva a favore dell'Am-

ministrazione regionale e i comuni non possono progettare opere marittime, o questa riserva non c'è.

PRESIDENTE. Non c'è nessuna contraddizione, proprio per nulla, perché le cose sono esattamente come dice lei: funziona, secondo quello che si è approvato ieri sera insieme, la riserva per i programmi, poi sono i comuni a chiedere...

PIRO. Non è così.

PRESIDENTE. Così è, onorevole Piro, se vogliamo confondere le cose...

PIRO. Signor Presidente, lei ha demolito l'intera legge così.

PRESIDENTE. Onorevole Libertini, vuole chiarire il punto o posso farlo io?

DI MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Io ritengo che riservando all'Aministrazione regionale la programmazione delle opere portuali e marittime, non abbiamo assolutamente abolito la facoltà di proposte da parte dei comuni. Quindi i comuni possono, così com'è formulata la legge, legittimamente predisporre un progetto di massima, presentarlo alla Regione, che lo inserisce nel programma...

PIRO. Non lo può inserire nel programma triennale, onorevole Di Martino. Ieri sera abbiamo approvato...

DI MARTINO. ...e fa la proposta. La Regione lo fa. Non lo fa il comune.

PIRO Ieri sera abbiamo approvato una norma per cui, se non c'è il progetto definitivo, non possono essere inseriti nei programmi regionali.

DI MARTINO. Sì. Ma voglio dire che il comune è legittimato a fare la proposta alla Regione.

PIRO. Ora devo essere io a difendere la legge, abbiate pazienza.

DI MARTINO. Non ci siamo...

PRESIDENTE. Onorevole Piro, mi dispiace doverla contraddirsi. Non è come dice lei perché la filosofia di questa norma è che comunque resta un ente unificatore dei programmi delle opere marittime; questo ente che unifica, che fa da contraltare ai comuni, è sempre la Regione e cioè l'ufficio del Genio civile delle opere marittime. I comuni è ovvio che possono chiedere sulla base di un progetto di massima, come dice lei, che lo stesso venga inserito nel programma triennale. Poi è l'ufficio tecnico...

PIRO. Non è così, ma dove è scritto?

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, onorevole Piro, l'intento della Commissione era quello di distinguere il livello della programmazione dal livello della esecuzione delle opere. La programmazione a cui accenna l'onorevole Piro, dopo le modifiche di ieri sera, è una programmazione a due livelli. C'è prima la programmazione delle opere che richiede solo il progetto preliminare e c'è poi quella della spesa, che richiede anche il progetto definitivo. È chiaro che, essendo concentrato presso l'Amministrazione regionale, le due figure...

PIRO. ... coincidono.

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. ... non coincidono, ma sono strettamente vincolate l'una all'altra. Ciò non toglie che, nell'intendimento della Commissione che ha adottato questo testo, l'esecuzione delle opere portuali, quando fossero opere di certe dimensioni e a norma di legge, potesse rimanere di competenza dei comuni; donde la possibilità di una fase di progettazione e di direzione dei lavori di competenza comunale, che

rimarrebbe ai fini dell'esecuzione di un programma regionale.

Ci sono programmi statali che poi vengono eseguiti anche da enti che non sono lo Stato, che sono enti di dimensione e di competenza territoriale più limitata. Quindi, mi pare che la norma non stravolga niente. È chiaro che la programmazione, sia delle opere sia della spesa, è di competenza della Regione dopodiché in fase di esecuzione, nei limiti in cui i comuni o le stesse province regionali rivendicano la loro competenza (e abbiamo presentato anche un emendamento), possono avere una limitata funzione in ordine alla progettazione e alla direzione dei lavori.

PRESIDENTE. Dopo i chiarimenti dati dal Presidente della Commissione pongo in votazione per primo il sub emendamento dell'onorevole Sciangula all'emendamento Cristaldi 24.1.

Il parere della Commissione?

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore.* Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

MAGRO, *Assessore ai lavori pubblici.* Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 24.3 della Commissione.

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore.* Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione l'emendamento a firma dell'onorevole Cristaldi, 24.1.

Il parere della Commissione?

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore.* La Commissione non ha compreso, ma mi sembra che la dizione «si avvalgono di norma, salvo quanto previsto» equi-

valga a «devono avvalersi, salvo quanto previsto». Non vedo la differenza. Forse non riesco a coglierla. Vorrei capire se esiste una differenza.

CRISTALDI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io sollevo un'eccezione formale sul fatto che vengono considerati ammissibili sub emendamenti che di fatto snaturano la proposta dell'emendamento. Se io presento un emendamento con il quale si dice che una cosa non si deve fare, non può essere giudicato ammissibile un sub emendamento che cancella la parola «non», perché va a modificare il senso della proposta originaria.

Se viene considerato ammissibile un sub emendamento che di fatto, approvandolo, afferma l'esatto contrario del mio emendamento, va sottoposto a votazione il mio emendamento e va bocciato. Ma non può essere consentito che venga votato un sub emendamento che di fatto snatura la proposta.

Io ho il diritto di sapere se la mia proposta viene accolta o meno dal Parlamento. Questo, signor Presidente, lo voglio dire, perché succede spesso: lei non può, per quanto sia cordiale la sua maniera di dirigere i lavori, tentare di far passare inosservate manovre che noi, invece, vediamo benissimo. Noi abbiamo interesse più degli altri a che questo disegno di legge venga esitato, però la prego, per quel che riguarda...

PRESIDENTE. Mi spieghi perché, perché io le manovre da qui non le vedo.

CRISTALDI. Mi scusi, signor Presidente, lei ha visto parecchie cose. Io sto sollevando un'eccezione e sto chiedendo alla Presidenza una maggiore attenzione affinché non si verifichi quello che si è verificato in questo caso con gli altri emendamenti cioè, ammettendo a votazione un sub emendamento che, di fatto, snatura il contenuto del mio. Si commette una violazione regolamentare, perché viene violato il diritto del sottoscritto, che è un parlamentare,

di avere il pronunciamento dell'Assemblea sulla mia proposta. Di fatto, addirittura, avendo approvato il sub emendamento, lei non può mettere più in votazione il mio emendamento, perché viene dichiarato decaduto. È mai possibile?

PRESIDENTE. Ma chi l'ha detto?

CRISTALDI. Perché è così, perché ha snaturato totalmente, mi perdoni, signor Presidente, mi faccia finire, per carità! Di fatto, che cosa rimane in piedi del mio originario emendamento? Soltanto il primo rigo: «per la progettazione e direzione delle opere marittime e portuali».

Io credo che questo non abbia nulla della proposta nostra, perché il contenuto del nostro emendamento era che l'Amministrazione regionale ed i comuni, quindi i soggetti, devono avvalersi esclusivamente degli uffici del Genio civile opere marittime. Io ho il diritto di sapere se il Parlamento è d'accordo con quello che io chiedo, mentre, avendo approvato il sub emendamento dell'onorevole Sciangula, il Parlamento non sarà chiamato di fatto ad esprimersi sulla mia proposta.

PRESIDENTE. Onorevole Cristaldi, innanzitutto, il sub emendamento presentato dall'onorevole Sciangula è formalmente corretto, perché non apporta nessuna distinzione rispetto al suo emendamento, che rileggo: «Nella progettazione e direzione delle opere marittime e portuali l'amministrazione regionale ed i comuni devono avvalersi esclusivamente dell'ufficio del Genio civile».

L'emendamento dell'onorevole Sciangula aggiunge soltanto: «si avvalgono di norma dei propri uffici e dell'Ufficio del Genio civile opere marittime, salvo quanto previsto...»; quindi, è integrativo, non annulla il suo emendamento. Formalmente, è corretto.

SCIANGULA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIANGULA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io vorrei spendere una parola affinché il dibattito riacquisti serenità.

Il nostro Regolamento è concegnato in modo tale che per potere presentare emendamenti in corso di discussione — e sarebbe opportuno questo regolamento, signor Presidente, modificarlo — bisogna necessariamente agganciarsi ad un altro emendamento. Mi spiego. In sede di discussione generale, tutti i deputati possono presentare emendamenti. Chiusa la discussione generale, iniziato l'esame dell'articolo, purtroppo possono presentare emendamenti i Presidenti dei gruppi parlamentari, o quattro deputati, però non come emendamenti agli articoli o come emendamenti ex novo, ma come emendamenti agli emendamenti. Quindi è nel Regolamento la furbizia di questo sub emendamento, onorevole Cristaldi, e non è una furbizia dell'onorevole Sciangula. L'onorevole Sciangula in Aula, non facendo parte della quarta Commissione, si accorge che c'è un problema (in questo caso solamente e unicamente formale) e cerca di inserire le sue ragioni per farle valere attraverso un voto dell'Assemblea; allora si inventa un sub emendamento che necessariamente si deve agganciare al suo emendamento. Questa mi pare sia ingegneria assembleare o tecnica assembleare o chiamatela come volete, cioè è un modo che il regolamento consente. Per cui dal punto di vista, signor Presidente, della correttezza formale e di adesione nella sostanza e nella forma al Regolamento, il mio subemendamento è corretto. Del resto poco fa abbiamo esaminato un subemendamento dell'onorevole Piro che addirittura si aggiungeva ad un emendamento; ed era anche questa una occasione che l'onorevole Piro intravedeva per inserirsi in un dibattito, perché purtroppo, ripeto, finita la discussione generale, gli unici che possono presentare emendamenti sono la Commissione e il Governo.

Ora, in una legge così complessa e difficile, se sorge la necessità di presentare un sub-emendamento, volete dirmi come si può fare? Mi viene una idea, una illuminazione e allora io mi aggancio all'emendamento dell'onorevole Cristaldi che mi ha svelato all'orizzonte uno scenario diverso. Che cos'è un sub-emendamento, cioè un emendamento all'emendamento? Cambia l'emendamento, lo modifica, aggiunge o toglie qualcosa, può completamente snaturarne il senso e il significato storico, letterario e giuridico, altrimenti, non sa-

rebbe un subemendamento; se così non fosse non ci sarebbe nessuna necessità di prevedere l'ipotesi dell'emendamento all'emendamento. Tranne che l'onorevole Cristaldi non pensi che uno presenti un emendamento all'emendamento tanto per ripetere le stesse cose o aggiungere qualcosa che rafforza l'emendamento originario. Se è un emendamento all'emendamento qualcosa deve essere modificata, anche una virgola, anche un punto, anche una parola; e quel punto, quella virgola, quella parola può cambiare completamente il significato dell'emendamento originario. Quindi, io ritengo che se queste cose sono consentite ai Gruppi dell'opposizione che su questo lavorano, tra l'altro presentando a centinaia gli emendamenti, possono essere consentite ai Gruppi di maggioranza; io sono il Presidente di un Gruppo di maggioranza, questo è il mio primo emendamento che viene in discussione (ne ho preparati altri tre), quindi ritengo che non sia il caso di scandalizzarsi.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, io voglio fare osservare per correttezza che stamattina l'onorevole Cristaldi e l'onorevole Fleres hanno presentato un sub-emendamento all'emendamento dell'onorevole Galipò che era fortemente integrativo (e giustamente è stato approvato) delle osservazioni che aveva fatto alla legge l'onorevole Galipò, è la stessa questione. Io lo dico, onorevole Cristaldi, è la stessa tecnica formale che è stata usata stamattina, un sub-emendamento all'emendamento.

CRISTALDI. Non è vero, non è la stessa cosa, tanto è vero che poi il Governo, riflettendo, l'ha presentato lui.

PAOLONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sciangula, io so che lei è rimasto piuttosto amareggiato, per aver interpretato come poco cordiale nei suoi riguardi il nostro intervenuto, che ha chiarito il senso di un suo sub-emendamento rispetto al nostro. Vorrei dire al Presidente, che ha richia-

mato la circostanza di questa mattina, nel corso della quale il nostro Gruppo ha presentato un sub-emendamento insieme al collega Fleres all'emendamento del collega Galipò, ed ha affermato che il procedimento era lo stesso, che non posso negare che è così sotto il profilo del procedimento, ed in questo senso lei ha ragione, ma vi rendete conto che, a questo punto, noi dovremmo votare contro il nostro emendamento? Mi consenta, Presidente, di dirle che lei si rende conto perfettamente che il nostro emendamento sostituisce interamente l'articolo 24, rendendo preclusiva qualsiasi ipotesi di progettare opere marittime attraverso altri strumenti che non siano quelli dell'ufficio del Genio civile opere marittime. E l'emendamento è un articolo sostitutivo. A questo punto, se lei si muove all'interno del sub-emendamento dell'onorevole Sciangula, altro non fa se non ripristinare, nella sostanza, la condizione prevista nell'articolo 24, perché, in sostanza, ripropone la medesima situazione. Si propone un sub-emendamento che altro non è se non la riproposizione dell'articolo 24 sul quale è stato presentato un emendamento. E siccome l'articolo 24 altro non è se non il sub-emendamento dell'onorevole Sciangula che ripristina la condizione dell'articolo 24, a fronte del quale il gruppo del Movimento sociale italiano ha presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo 24, l'onorevole Sciangula, con un'abilità della quale certamente bisogna dargli atto — non è che ce ne sono molti abili come l'onorevole Sciangula, ma non in senso cattivo o furbo! — ha fatto una proposta che formalmente sembra corretta, ma che vuole dire: votiamo l'articolo 24, non votiamo l'emendamento del Movimento sociale italiano.

Quindi noi dovremmo votare contro il nostro emendamento.

SCIANGULA. Lo potete ritirare.

PAOLONE. Signor Presidente, è per questo che vorremmo pregarla, se è possibile, di esaminare questo aspetto...

SCIANGULA. Ma è stato approvato.

PAOLONE. Abbiamo approvato che cosa? L'articolo 24. Allora, abbiamo respinto l'emen-

damento del Movimento sociale italiano che, però, non è stato respinto perché non è stato messo in votazione. Questa è l'unica cosa che vale in questo discorso. Mi sembra incredibile, perché non si può giocare sulle parole; bisogna andare alla sostanza di quella che è una procedura. Questa è la verità, signor Presidente. Se io sono stato chiaro verso me stesso mi compiaccio. Se non sono stato chiaro, insomma procediamo come si vuole. Ma noi non volevamo mancare di riguardo, volevamo solo dire che le cose stanno così. Tutta quella storia significava ripresentare e votare l'articolo 24 e non l'emendamento.

MACCARRONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACCARRONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in ordine a quanto dichiarato dall'onorevole Sciangula, siccome rimane agli atti, desidero che la Presidenza chiarisca questo punto: l'onorevole Sciangula ha dichiarato che dopo la chiusura della discussione generale possono essere presentati emendamenti agli emendamenti; secondo me è una invenzione, non prevista dall'articolo 112 del nostro Regolamento. Io chiedo che la Presidenza si pronunci su questo punto anche perché è giusto che rimanga agli atti.

PRESIDENTE. Onorevole Maccarrone, leggo l'articolo 112 del Regolamento dell'Assemblea: «Prima della chiusura della discussione generale è ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti soltanto quando siano sottoscritti da quattro deputati o da un presidente di gruppo parlamentare. Dopo la chiusura della discussione generale, è ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti soltanto quando siano sottoscritti da quattro deputati o da un presidente di gruppo parlamentare e si riferiscano ad altri emendamenti presentati anche a norma del successivo comma o siano in correlazione con emendamenti già approvati dall'Assemblea e abbiano specifico riferimento all'oggetto del disegno di legge».

Il parere della Commissione sull'emendamento 24.1?

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici*. Favorevole.

CRISTALDI. Mi astengo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 24.1.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

L'emendamento Cristaldi ed altri 24.2 è assorbito.

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 24.5.

Il parere del Governo?

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 24 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 25.

SPOTO PULEO, *segretario*:

«Articolo 25.

1. Il primo comma dell'articolo 18 della legge regionale 29 aprile 1985 numero 21 è sostituito dal seguente:

“Per le riparazioni, il restauro e la manutenzione degli edifici di valore artistico, storico o culturale, anche se soggetti a tutela, ai sensi della legge 1 giugno 1939, numero 1089, e 29 giugno 1939, numero 1497, l'Assessorato

regionale competente o gli enti pubblici proprietari degli edifici assumono ogni iniziativa e procedono alla progettazione e alla direzione dei lavori avvalendosi dei propri uffici tecnici, salvo quanto previsto dai commi quarto e quinto dell'articolo 5 della presente legge”».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 26.

SPOTO PULEO, *segretario*:

«Articolo 26.

1. Il secondo comma dell'articolo 22 della legge regionale 29 aprile 1985 numero 21 è sostituito dal seguente:

“Impregiudicati i poteri di vigilanza dell'appaltante, alla nomina dell'ingegnere capo, prevista dal regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato approvato con regio decreto 25 maggio 1895 numero 350, si procede solo per le opere di importo superiore a 2 milioni di ECU. La funzione di ingegnere capo è affidata di norma al capo dell'ufficio tecnico dell'ente, se ingegnere o architetto. Ove l'ente sia sprovvisto di capo dell'ufficio tecnico ingegnere o architetto ovvero in caso di comprovata necessità, la funzione può essere affidata ad un ingegnere o architetto privato professionista con almeno dieci anni di iscrizione all'albo professionale.

Se il progettista incaricato del progetto esecutivo è privato professionista l'ingegnere capo dei lavori è scelto tra i dipendenti dell'amministrazione committente; se viceversa il progettista è dipendente dell'amministrazione committente, l'ingegnere capo non può essere dipendente della stessa amministrazione”.

2. Il quinto comma dell'art. 22 della legge regionale 29 aprile 1985 n. 21 è sostituito dal seguente:

“Le nomine di tecnici esterni all'ente sono di competenza del suo organo esecutivo e, per gli enti sottoposti a controllo, le delibere sono

soggette al controllo preventivo di legittimità. Le altre nomine sono di competenza del capo dell'amministrazione”.

3. Dopo il quinto comma dell'articolo 22 della legge regionale 29 aprile 1985 numero 21 è aggiunto il seguente:

“Per le forniture, le prestazioni e gli interventi previsti nei progetti fra le somme a disposizione dell'amministrazione si procede a trattativa privata senza bando di gara. All'affidamento provvede il direttore dei lavori, nei limiti delle somme previste, sino all'importo di 100 milioni. Per importi superiori delibera l'organo esecutivo dell'ente su proposta del direttore dei lavori, sentito il parere dell'ingegnere capo dei lavori”».

PRESIDENTE. Comunico che dal Governo è stato presentato il seguente emendamento:

emendamento 26.3:

*nell'alinea dell'articolo 26 le parole «è sostituito dal seguente» sono sostituite dalle seguenti «è sostituito dai seguenti».*

Il parere della Commissione?

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Lombardo Salvatore e Di Martino il seguente emendamento:

emendamento 26.11:

*Al comma 1 dell'articolo 26 del disegno di legge sono cassate le parole «libero professionista» e dopo le parole «albo professionale» sono aggiunte le parole «con esperienza di direzione dei lavori di opere pubbliche».*

Per assenza dall'Aula dei proponenti l'emendamento è dichiarato decaduto.

L'Assemblea ne prende atto.

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Fleres, Martino e Pandolfo:

emendamento 26.6

*Al comma uno, secondo periodo, dopo le parole «dell'amministrazione committente» aggiungere «o, se questa ne è sprovvista, da un professionista esterno o dipendenti di altra amministrazione pubblica appositamente nominati»;*

— dagli onorevoli Mele ed altri:

emendamento 26.8

*sostituire al comma uno le parole «2 milioni» con le parole «500 mila»;*

— dall'onorevole Trincanato:

emendamento 26.1

*Al comma uno, sostituire le parole «2 milioni di ECU» con «1 milione di ECU».*

TRINCANATO. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento 26.1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRINCANATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio emendamento vuole raggiungere l'obiettivo di far rivivere la normativa in atto in vigore.

Si parla di un milione di ECU, perché due milioni rappresentano, a mio giudizio, un fatto esorbitante per quanto riguarda la verifica della correttezza delle procedure tecniche amministrative. Per una migliore realizzazione dell'opera ritengo sia necessario che l'ingegnere capo dei lavori debba seguire, con viva attenzione, questi stessi lavori. Due milioni è un livello molto alto. So che è stato presentato un altro emendamento per cinquecentomila, e secondo me la normativa in atto vigente (un milione di ECU) potrebbe rappresentare un punto di riferimento valido agli effetti del controllo dei capi degli uffici.

MELE. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento 26.8.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io vado sempre più intuendo che in questa legge un po' si va avanti e un po' si ritorna indietro. Si fa rientrare dalla finestra quello che si tenta di fare uscire, elegantemente, dalla porta. Io non capisco, o meglio, lo capisco in maniera precisa ed approfondita, il motivo per il quale rispetto alla legge 21, che prevede mille milioni di lire, quindi un milione di ECU, dobbiamo noi con la presente legge aumentare a due milioni di ECU. Tra l'altro noi presentiamo questo emendamento che propone di abbassare a cinquecentomila ECU, a settecentocinquanta milioni. Ma al di là del numero di ECU, noi tentiamo, con questo emendamento, di riportare l'attenzione sulla importanza che la figura dell'ingegnere capo ha nella direzione dei lavori. Noi abbiamo dei casi eclatanti (non c'è bisogno di elencarli) per i quali, se avessimo avuto la presenza di un ingegnere capo in alcune opere, probabilmente, una serie di problemi non si sarebbero posti. Ed allora, non capisco le motivazioni per le quali non si debba mettere, ad ulteriore garanzia, un ingegnere capo per una fascia di opere che tra l'altro è quella più alta: noi abbiamo opere comprese tra i cinquecentomila ECU e un milione di ECU, che sono le opere che rappresentano il maggior numero di investimenti all'interno della Regione siciliana. Pertanto questo è un emendamento di natura politica, oltre che di natura tecnica, ben precisa. Non è possibile che continuiamo a dire di volere costruire il nuovo, quando poi — ripeto, concludendo — facciamo rientrare dalla finestra quello che elegantemente tentiamo di fare uscire dalla porta.

PRESIDENTE. Onorevole Fleres, lei vuole illustrare il suo emendamento che è di natura leggermente diversa?

FLERES. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questo emendamento io ripropongo il problema di quegli enti che non dispongono

di proprio ufficio tecnico, ovvero che non dispongono di professionisti abilitati a compiere le funzioni che noi gli attribuiamo. In questo caso, onorevole Libertini, la proposta che formuliamo è quella di utilizzare, per quanto previsto dal secondo periodo del primo comma dell'articolo 26, i professionisti esterni o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche appositamente nominati. Come dicevo poc'anzi, l'emendamento si colloca nella stessa fascia di problemi relativa all'assenza in alcuni enti pubblici dell'ufficio tecnico, ovvero di funzionari abilitati a compiere le funzioni che noi gli attribuiamo. In questo caso come ci comporteremmo? Attraverso l'emendamento 26.6 che noi proponiamo abbiamo una via di uscita con professionisti esterni, ovvero con tecnici dipendenti da altra amministrazione pubblica appositamente nominati; come facciamo altrimenti, nel caso di quegli enti che non dispongono di un proprio ufficio tecnico o di propri tecnici abilitati a compiere queste funzioni?

PRESIDENTE. Il parere della Commissione sull'emendamento 26.8 degli onorevoli Mele ed altri?

LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

MAGRO, Assessore per i lavori pubblici. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 26.1 dell'onorevole Trincanato.

Il parere della Commissione?

LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

MAGRO, Assessore per i lavori pubblici. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 26.6 dell'onorevole Fleres.

Il parere della Commissione?

LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

MAGRO, Assessore per i lavori pubblici. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

emendamento 26.4:

*al secondo comma dell'articolo 22 della legge regionale 29 aprile 1985, numero 21, come risulta dalla modifica introdotta dall'articolo 26, è aggiunta in fine la seguente frase «ovvero a funzionario pubblico esterno all'ente appaltante con la medesima anzianità di servizio presso la pubblica Amministrazione».*

MAGRO, Assessore per i lavori pubblici. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Comunico che è stato presentato dall'onorevole Trincanato il seguente emendamento:

emendamento 26.2:

*Al comma due aggiungere le seguenti parole «questa disposizione non si applica nel caso in cui l'Amministrazione committente è la stessa Amministrazione regionale».*

TRINCANATO. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRINCANATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, senza questo emendamento l'Amministrazione regionale che redige e dirige i progetti con i propri tecnici dipendenti, si vedrebbe costretta ad affidare l'incarico di ingegnere capo dei lavori a liberi professionisti o a tecnici di altre amministrazioni. Per questo motivo bisogna inserire questo emendamento.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore.* Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici.* Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Cristaldi ed altri il seguente emendamento:

emendamento 26.5:

*il terzo comma è soppresso.*

Il parere della Commissione?

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore.* Non ci è stato distribuito, comunque siamo contrari.

CRISTALDI. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io sono convinto che se l'onorevole professore Libertini presta un po' di attenzione probabilmente condividerà le tesi dei deputati del Movimento sociale italiano per quanto riguarda questo aspetto. In atto con la legge regionale numero 21 del 1985 viene consentito al direttore dei lavori, fra le somme a disposizione, di farsi una gara di appalto per for-

nitura di attrezzature, di materiale che serve per il completamento dell'opera scegliendo, sempre il direttore dei lavori, le ditte da invitare e persino le modalità di gara. Cioè a dire il direttore dei lavori stabiliva le ditte da invitare, nonché anche le modalità di gara, il tipo di attrezzature senza che il comune potesse dirgli «io non sono d'accordo sui materiali che tu stai comprando». Addirittura, secondo quanto si prevede nel disegno di legge presentato, non solo si avvalora tale ipotesi, ma si dice che le regole che valgono per gli enti locali e per gli organi collegiali non valgono per il direttore dei lavori, il quale può continuare a spendere fino a 100 milioni senza rendere conto a nessuno e addirittura lo può fare senza alcuna gara d'appalto.

Io non credo che questo sia in linea con le cose che abbiamo sostenuto, non credo. Non soltanto secondo noi è grave il fatto che il direttore dei lavori può fino alla concorrenza della cifra di 100 milioni provvedere lui e l'amministrazione comunale non può interessarsi del problema, non può dire nulla, ma che addirittura noi in questa fase dobbiamo consentire al direttore dei lavori, se vuole, di non fare la gara, scegliendo i fornitori! E non è perseguitabile perché nessuna norma gli vieta di procedere in tal senso, anzi c'è una norma che consente al direttore dei lavori di comprare dove vuole lui, nella quantità che vuole lui, come vuole lui, senza gara d'appalto, e stabilire se deve spendere 30 milioni o se deve spendere 100 milioni. Ci sembra questo un procedimento poco trasparente che in questo momento vige nelle amministrazioni comunali, che diventerebbe ancora più opaco se dovesse passare la formulazione nuova che c'è in questo disegno di legge. Pertanto noi proponiamo che il terzo comma dell'articolo 26 venga soppresso per evitare appunto questa ingiustizia e questa maniera di procedere che ci sembra poco trasparente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la seduta è sospesa per cinque minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18.03, è ripresa alle ore 18.06).

La seduta è ripresa. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Fleres, Martino e Pandolfo:

emendamento 26.7:

*Sostituire le parole «100 milioni» con le parole «50 milioni»;*

— dagli onorevoli Mele ed altri:

emendamento 26.9:

*Al terzo comma, dopo la parola «milioni» aggiungere «di lire».*

FLERES. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento 26.7.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero invitare i colleghi, la Presidenza, l'Assessore, l'onorevole Libertini a prendere in considerazione l'ipotesi formulata dall'onorevole Cristaldi non nel senso dell'azzeramento delle disponibilità attribuite al direttore dei lavori, ma nel senso del ridimensionamento di queste disponibilità perché, obiettivamente, il voler affidare ad un'ampia discrezionalità una somma così alta, peraltro senza precisare attraverso quali strumenti pervenire alla spesa in questione, è sostanzialmente ci allontana ancora di più rispetto a quella che è l'attuale ipotesi di cattimo fiduciario che, come i colleghi sanno, è di cento milioni, mi sembra eccessivo.

Ciò premesso, sottopongo all'attenzione dell'Aula e della Commissione l'emendamento 26.7 che riduce la somma prevista nel disegno di legge del Governo da cento a cinquanta milioni.

PIRO. Chiedo di parlare sull'emendamento 26.5.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, signori deputati, noi siamo favorevoli all'accoglimento della pro-

posta formulata nell'emendamento degli onorevoli Cristaldi ed altri, soppressivo del terzo comma. Mi pare soprattutto poco compatibile con la filosofia generale che si sostiene e impronta il disegno di legge, presentare un testo che presenta parecchi punti di scostamento rispetto alla linea che si è dichiarato di voler seguire. Innanzitutto perché introduce, oltre alla fatispecie dell'intervento e quindi dell'opera o della piccola opera necessaria, anche la fatispecie delle forniture e delle prestazioni che è un tema, come tutti sanno, abbastanza delicato. Lo inserisce nel contesto delle somme genericamente a disposizione dell'Amministrazione, mentre opportunamente, in un altro punto del disegno di legge, a proposito di perizie o di somme disponibili per interventi, si fa riferimento soltanto ad alcune delle voci che compongono l'insieme delle voci a disposizione dell'Amministrazione. Per esempio non si fa riferimento al ribasso d'asta, molto opportunamente si dichiarano utilizzabili soltanto le somme effettivamente disponibili da parte dell'Amministrazione, mentre qui oggettivamente c'è uno scostamento rispetto a questa linea. Poi si introduce il concetto di trattativa privata senza bando di gara, per la quale addirittura provvede il direttore dei lavori per un importo che francamente ci pare eccessivo: cento milioni. Fra l'altro dovrebbe essere specificato se, essendo inserito in un contesto in cui si fa riferimento agli ECU, si tratta di ECU o di lire...

MAGRO, Assessore per i lavori pubblici. Si tratta di lire.

PIRO. Lo so, ma bisognerebbe specificarlo, a scanso di equivoci. C'è un nostro emendamento correttivo, ma il problema vero è che, ad una più attenta rilettura di questo comma, noi riteniamo che questa previsione, lungi dall'essere rispondente ad esigenze reali, introduce, invece, fatispecie che presentano margini di rischio reali, ma soprattutto, ripeto, che introducono elementi in forte controtendenza, in forte contraddizione con elementi che, invece, anche con riformulazione della legge 21, sono stati inseriti a correzione in questa stessa legge.

Mi pare che la coerenza sia innanzitutto il fatto che dobbiamo sostenere. Per questo, sosteniamo l'abrogazione di questo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 26.5, degli onorevoli Cristaldi ed altri.

Il parere della Commissione?

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore.* Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici.* Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Gli emendamenti 26.7 e 26.9 decadono.

Pongo in votazione l'articolo 26 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Mele ed altri il seguente emendamento:

emendamento 26.10:

*Aggiungere il seguente articolo 26bis:*

«1. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 10/91, per ogni lavoro di cui alla presente legge è nominato, nell'ambito dell'amministrazione o ente titolare dei lavori, un responsabile del procedimento il quale esercita le funzioni di alta vigilanza sia rispetto all'effettivo inizio che in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione nel caso di concessione di costruzione e gestione, nonché curando in ogni caso il periodico accertamento del corretto svolgimento dei lavori di realizzazione e la loro rispondenza ai progetti, con particolare riguardo alla funzionalità dei lavori complessivamente considerata e agli interventi di tutela ambientale».

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici.* Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore.* Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 27.

SPOTO PULEO, *segretario:*

«Articolo 27.

1. Dopo l'articolo 22 della legge regionale 29 aprile 1985 numero 21 è inserito il seguente:

“Articolo 22 bis

*Responsabilità del progettista e del direttore dei lavori*

1. Per le eventuali responsabilità nei confronti dell'ente appaltante, previste dalle norme civili, i privati professionisti che operano in qualità di progettista, direttore dei lavori, ingegnere capo dei lavori o collaudatore di un'opera pubblica, devono munirsi di polizza assicurativa.

2. Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, sentiti gli ordini e i collegi professionali interessati, emana un regolamento che disciplina, in relazione alle diverse categorie di prestazioni professionali, l'ammontare della copertura assicurativa, la durata, i termini di adempimento dell'obbligo e le altre clausole essenziali relative alla polizza assicurativa di cui al comma 1”».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Cristaldi ed altri:

emendamento 27.2:

*L'articolo 27 è soppresso;*

— dalla Commissione:

emendamento 27.4:

*La rubrica è sostituita dalla seguente:* «Assicurazione sulla responsabilità civile del progettista e del direttore dei lavori»;

— dal Governo:

emendamento 27.1:

«Nell'articolo 22 bis della legge regionale 29 aprile 1985, numero 21, introdotto dall'articolo 27, il primo comma è sostituito dal seguente:

“Fino all'entrata in vigore di normativa statale che regoli le garanzie da offrire all'ente appaltante a copertura dei rischi connessi alle attività di progettista, direttore dei lavori e ingegnere capo dei lavori, i professionisti incaricati di tali funzioni devono munirsi di polizza assicurativa con le modalità di cui al comma seguente”»;

— dagli onorevoli Lombardo Salvatore ed altri:

emendamento 27.8:

*Il comma 1 è così sostituito:* «1. Per le eventuali responsabilità nei confronti dell'ente appaltante, previste dalle norme del Codice civile, tutte le figure professionali che concorrono alla realizzazione di un'opera pubblica devono munirsi di polizza assicurativa»;

— dagli onorevoli Fleres, Martino e Pandolfo:

emendamento 27.3:

*Al comma due dopo le parole «collegi professionali interessati» aggiungere le parole «nonché i rappresentanti di categoria delle assicurazioni»;*

— dagli onorevoli Mele ed altri:

emendamento 27.7:

*Al secondo comma dopo la parola «interessati» aggiungere le parole «previo parere della relativa commissione legislativa dell'ARS».*

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, mi perdoni, già il problema è stato affrontato dall'Aula positivamente nel senso che ora mi permetterò di illustrare nuovamente l'ipotesi assurda che, appunto per far decadere tutti gli emendamenti, artatamente viene presentato un emendamento con il quale si dice che tutti gli articoli vengono soppressi; la bocciatura di quell'emendamento significa che nessun articolo può essere più soppresso. Ora, signor Presidente, io non voglio arrabbiarmi né intendo prendermi ulteriori dispiaceri per questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Onorevole Cristaldi, accordato, visto che le Presidenze succedutesi danno ragione a lei, procediamo all'esame dell'emendamento 27.2 a firma dell'onorevole Cristaldi.

Il parere della Commissione?

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore.* Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici.* Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento modificativo all'emendamento 27.4:

*La rubrica è sostituita dalla seguente:*

«Assicurazione sulla responsabilità civile del progettista, del direttore dei lavori e dell'ingegnere capo».

Il parere del Governo?

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici.* Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Passiamo all'emendamento 27.1 del Governo.

CRISTALDI. Decade.

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Solo la rubrica, onorevole Cristaldi.

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, io non capisco bene la dizione, lo confesso. Cosa significa «fino all'entrata in vigore di normativa statale»: che appena entra in vigore è immediatamente recepita e applicabile in Sicilia? Non mi posso pronunziare, fin da adesso, delegando ad altri quello che si deve fare. Io penso che una delega di questa natura non può essere data a nessuno. Se si fosse detto «fino all'entrata in vigore di una normativa statale che sarà recepita» oppure «fino ad un nuovo riassetto della materia», ma fare una norma la cui scadenza non viene stabilita dallo stesso organo che ha fatto quella norma, mi sembra che sia eccessivo.

Dopo di che, facendo riferimento al comma seguente, di fatto non si specifica qual è il vero oggetto della polizza assicurativa; se non ho capito male, l'importante è fare una polizza di assicurazione. Non si dice chiaramente e non mi sembra che si capisca quale deve essere l'oggetto della polizza assicurativa.

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Ma è chiaro.

CRISTALDI. Va bene, sarà chiaro per lei che di questa materia se ne intende. Io non me ne intendo. Vorrei leggere nell'articolo il contenuto della polizza di assicurazione, perché tra l'altro questo disegno di legge, che a me appare incomprensibile anche in questa parte, deve essere applicato da gente che, credo, su questa vicenda conosce anche meno di me. Cosa deve contenere la polizza di assicurazione? L'importo come deve essere determinato? Uno la responsabilità civile la può individuare, ma a che cosa va agganciata? Qual è l'importo massimo? Come avviene il pagamento? Quando inizia il contratto assicurativo?

In quale fase? Nella fase di inizio dei lavori? È previsto un decadimento della polizza qualora, per esempio, ci sia una sospensione dei lavori, o rimane in piedi? Se un'opera, per esempio, per qualunque ragione viene sospesa, perché un finanziamento od un ulteriore stralcio non viene fatto, si obbliga l'ingegnere capo a rinnovare la polizza per tutto il periodo della sospensione? Certo, si dice che poi l'assessore, dall'alto del suo ruolo, emanerà un decreto e stabilirà lui. Ma io non sono disposto a dargli una delega di questa natura.

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici*. Il Presidente della Regione.

CRISTALDI. Il Presidente? Ma dietro suggerimento dell'Assessore. Vorrei capire. Una polizza di assicurazione deve avere contenuto ben preciso, un rischio ben individuato, una somma ben prevista, un tempo ben previsto. Non può essere legata all'imprevisto. Tra l'altro, la stessa materia è stata oggetto di grande approfondimento perfino tra le stesse compagnie assicuratrici, le quali non hanno ben capito quale deve essere il contenuto del rapporto.

Io capisco che dobbiamo necessariamente, in un momento di crisi, prevedere sbocchi occupazionali, di impegno per le compagnie di assicurazione. Ma allora presentiamo un disegno di legge di aiuto, di sostegno, di sussidio per le compagnie di assicurazione, troviamo una formula. Ma io non posso avallare in questa sede, che dobbiamo dare, di fatto, uno sbocco occupazionale a coloro che si muovono intorno alle assicurazioni, senza nemmeno sapere qual è il vantaggio per la pubblica Amministrazione. Tra l'altro, in tutta questa vicenda c'è un altro aspetto da sollevare. Noi non possiamo consentire di fare norme che non si trasmettono in un vantaggio per la pubblica Amministrazione. In un qualunque consiglio comunale, fra le motivazioni che deve addurre una delibera, ci deve essere il vantaggio per la pubblica Amministrazione; qual è il vantaggio della pubblica Amministrazione in questo caso? Non lo capisco. Per cui a me pare che il problema vada rivisto — e noi abbiamo presentato l'emendamento soppressivo che senza dibattito, non ci sono problemi, è stato bocciato

— e quindi ritengo che ci sia confusione su confusione. Vorrei invitare il Presidente almeno ad accantonarlo, a meno che non mi si dia una spiegazione ben chiara su questo. Però, questo aggancio ad un tempo estremamente astratto, che tra l'altro non viene definito da noi, ma viene definito da un organo esterno, questo fatto che non si conosce il contenuto chiaro della polizza di assicurazione, non si capisce qual è il rischio, crea dei problemi.

FLERES. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Ricordo ai colleghi che abbiamo un altro emendamento sulla stessa materia, degli onorevoli Lombardo Salvatore, Di Martino ed altri.

FLERES. Signor Presidente, onorevoli colleghi, voi sapete che il gruppo Liberal democratico riformista era per un recepimento dinamico della normativa nazionale. Dunque, tendenzialmente, dovrebbe essere favorevole all'emendamento del Governo che rinvia alla normativa nazionale e che, comunque, interviene in via sostitutiva, nelle more che essa venga approvata. Però, l'emendamento del Governo mi sembra incoerente rispetto al resto della legge, dato che la scelta che il Governo compie è quella di emanare una legge che arrivi prima della legge nazionale.

Pertanto, nell'esprimermi contro l'emendamento del Governo ed a favore del testo originario della legge, desideravo brevissimamente illustrare il mio emendamento al secondo comma, che si riallaccia all'intervento dell'onorevole Cristaldi allorquando dice che non ha ben chiaro il contenuto della polizza assicurativa che i tecnici debbono stipulare. Credo che non ce l'abbia chiaro nemmeno il Governo, infatti rinvia ad una consultazione con gli ordini professionali ed i collegi tecnici interessati, per la individuazione dei contenuti della polizza stessa. A mio avviso, al secondo comma va anche prevista la necessità di sentire i rappresentanti delle assicurazioni perché noi stiamo entrando nel merito di una fattispecie assicurativa che in atto non è presente nella nostra normativa, né nel nostro mercato assicurativo. In particolare, poiché non si tratterebbe di una polizza assicurativa di semplice responsabilità

civile così come potrebbero sembrare da un primo esame sommario, ma di una polizza che entra nel merito anche di errori di carattere diverso da quelli che danno origine a danni alle persone o alle cose, ma che potrebbero dare origine a danni di carattere patrimoniale, ci troviamo di fronte ad una fattispecie assicurativa, come dicevo poc'anzi, assolutamente nuova e completamente atipica e diversa. E dunque ritengo sia indispensabile, nella individuazione dei contenuti della polizza assicurativa stessa, sentire oltre che gli ordini professionali interessati anche i rappresentanti delle compagnie assicurative che potrebbero in questo senso darci notevoli contributi in materia, individuando la formulazione più corretta per questo tipo di contratto, tenuto conto, appunto, che si tratta di un contratto assolutamente nuovo e diverso che entra nel merito di una fattispecie che va ben oltre la semplice responsabilità civile comunemente intesa.

TRINCANATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRINCANATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io desidererei proporre l'accantonamento di questo articolo. E desidererei pregare la Commissione e il Governo di chiedere un parere al nostro ufficio legislativo, al fine di superare le eventuali difficoltà in merito alle incertezze di un decreto da emettere da parte del Presidente della Regione su proposta dell'assessore ai lavori pubblici in un tema che non è ben delimitato dalla nostra normativa regionale.

Quindi siccome non chiuderemo i lavori stasera, io vi pregherei di accantonarlo e approfondire questo tema che a me sembra molto delicato, non tanto per le implicanze in ordine alla intravista soluzione del problema con la polizza di assicurazione così modificata, come è stata avanzata dalla proposta del Governo, quanto per le altre risultanze. Siccome un parere dell'ufficio legislativo e legale non penso che possa costare molto, se già non c'è stato, proporrei l'accantonamento e chiederei il parere all'ufficio legale in modo ufficiale, così come abbiamo fatto per altri disegni di legge.

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici.*  
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, io ho colto una indicazione che veniva dall'intervento dell'onorevole Cristaldi: cioè che fino alla entrata in vigore della normativa statale si pone in effetti il problema di una delega. A tal scopo propongo un sub-emendamento che ho preparato in attesa della emanazione della normativa statale, nel senso che, nel momento in cui sarà emanata la normativa statale, noi affronteremo il problema del recepimento della stessa e, però, nel mentre applichiamo la normativa regionale. Così superiamo il problema del recepimento.

DI MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che noi non stiamo intervenendo né in materia civilistica e nemmeno in materia contrattualistica riguardante l'assicurazione. L'Amministrazione regionale si sta autoregolamentando per stabilire che cosa chiedere, è un atto unilaterale dell'amministrazione regionale, ai professionisti per conferire gli incarichi di progettista, direttore dei lavori o di collaudatore di opere pubbliche; dopo di che sarà compito del progettista, del collaudatore, del direttore dei lavori cercarsi la compagnia di assicurazione. Non sarà assolutamente responsabilità dell'amministrazione regionale se quel progettista non trova la società assicuratrice disponibile. Quindi, io ritengo che la formulazione della Commissione sia accettabile, perché volere — qui ha ragione l'onorevole Cristaldi — dimostrare una sorta di preoccupazione, nei confronti del Commissario dello Stato o non so di chi, noi diciamo che tutta questa norma, non appena entra in vigore la norma statale, per noi non conta più.

Abbiamo scherzato, abbiamo giocato per un mese, un anno, dieci anni, però appena lo Stato decide, è cessata la nostra potestà. Noi non stiamo assolutamente invadendo la potestà di nes-

suno. Qualunque cittadino, qualunque privato cittadino, qualunque impresa privata, può determinare autonomamente che cosa vuole dal committente, così come la Regione, con proprio regolamento, va a definire cosa chiedere ai professionisti cui deve affidare l'incarico. Quindi io tutto questo dramma, in questa vicenda, non lo vedo assolutamente.

Secondo me, è opportuno che il Governo ritiri il suo emendamento e si lasci via libera al testo predisposto dalla Commissione.

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi associo a quanto detto dall'onorevole Di Martino.

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici.* Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 27.8, a firma Lombardo Salvatore ed altri.

LOMBARDO SALVATORE. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.  
Si passa all'emendamento 27.3 a firma degli onorevoli Fleres ed altri.

Il parere della Commissione?

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore.* Signor Presidente, ieri sera questa Assemblea, a maggioranza, ha ritenuto che un parere obbligatorio della Conferenza episcopale e dei rappresentanti di Confessioni religiose che avessero stipulato intese, fosse inammissibile per ragioni di principio. Non credo che i rappresentanti della categoria degli assicuratori possano avere un trattamento diverso.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

MAGRO, *Assessore ai lavori pubblici.* Contrario.

FLERES. Siccome sentiamo gli ordini professionali.

LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore. Hanno una natura pubblica.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 27.7. Il parere della Commissione?

LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

MAGRO, Assessore ai lavori pubblici. Favorevole.

PRESIDENTE. Comunico che dall'onorevole Cristaldi è stato presentato il seguente emendamento all'emendamento 27.7:

emendamento 27.10:

*Sostituire le parole «relativa Commissione legislativa» con le parole «Commissione preposta agli affari istituzionali».*

GALIPÒ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALIPÒ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sull'invio dei disegni di legge e sui pareri, nel Regolamento è previsto che il Presidente individui le competenze. È sbagliato anche individuare l'organo nella prima Commissione. Il termine più giusto è «la competente commissione» che viene individuata dal Presidente dell'Assemblea, come prevede il Regolamento. Perché la prima? E se poi diventa la seconda?

PRESIDENTE. Onorevole Galipò, il problema che si pone la Presidenza è che si indivi-

dui la materia, perché spesso gli uffici hanno avuto perplessità per l'attribuzione dei disegni di legge o anche per la resa dei pareri.

SCIANGULA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIANGULA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, suggerisco di indicare «prima e quarta Commissione». Cosa c'è di male? Ci possono essere materie per le quali è competente la prima o è competente la quarta. Si chiede il parere a due commissioni. Non è la prima volta.

PRESIDENTE. Onorevole Sciangula, l'onorevole Cristaldi sta formulando il subemendamento. Una formulazione potrebbe essere «delle competenti Commissioni».

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non ho alcuna difficoltà a sottoporre il testo anche ad altre Commissioni, ma c'è una norma fondamentale che rinvia questa materia alla attuale prima Commissione legislativa. La dizione corretta a noi sembra quella di sostituire «relativa Commissione legislativa» con le parole «Commissione preposta agli affari istituzionali».

Se poi si deve mandare ad altra Commissione, questa è un'altra cosa.

PRESIDENTE. A parere della Presidenza, questa formulazione risponde alle esigenze che avevo posto.

Pongo in votazione l'emendamento 27.10. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 27.7 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 27, nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che sono stati presentati dagli onorevoli Crisafulli ed altri i seguenti emendamenti:

emendamento 27.6:

*aggiungere il seguente articolo:*

«Articolo 27 ter - Prezziario unico regionale.

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore regionale ai lavori pubblici, è adottato il nuovo prezziario generale per i lavori pubblici, a cui dovranno attenersi per la realizzazione dei lavori di loro competenza, tutti gli enti di cui all'articolo 1, legge regionale numero 21 del 1985, nonché i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 del D.L. 19 dicembre 1991, numero 405.

2. Con la pubblicazione del decreto di cui al comma precedente cessano di avere efficacia tutti gli altri prezziari attualmente in vigore.

Il prezziario unico regionale è aggiornato, con la stessa procedura di cui al comma 1, ogni sei mesi»;

emendamento 27.5:

*Aggiungere il seguente articolo:*

«Articolo 27bis. - Garanzie dell'appaltatore. - Contestualmente alla stipula del contratto, l'imprenditore incaricato della realizzazione di opere pubbliche deve costituire apposita garanzia a favore dell'ente appaltante, a tutela dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto.

La garanzia è costituita nelle forme previste dall'articolo 54, R.D. 23 maggio 1924, numero 827, ovvero mediante fidejussione bancaria.

L'importo della garanzia è determinato con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'ente appaltante, quando ne ricorrono i presupposti, è obbligato ad esercitare, nei confronti dell'appaltatore, le azioni di cui agli articoli 1667 e 1669 del codice civile. L'ente è altresì obbligato ad esercitare azione di danni nei confronti dei collaudatori, qualora risulti che i vizii dell'opera non sono stati rilevati, per negligenza, imperizia od altre ragioni, in sede di collaudo».

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Galipò ed altri il seguente emendamento:

emendamento 27.3:

*Aggiungere il seguente:*

«Articolo 17 bis.

L'articolo 31 della legge regionale 10 agosto 1978, numero 35, è così modificato:

Elenco prezzi.

L'Assessore regionale per i lavori pubblici, a mezzo dell'Ispettorato tecnico e sentita la commissione prevista dall'articolo 5 della legge regionale 17 marzo 1975, numero 8, integrata da un rappresentante regionale per ciascuna delle professioni interessate, delle Camere di commercio e delle associazioni imprenditoriali, formula il prezziario, su base provinciale, delle categorie di lavoro impiegate nelle opere pubbliche. Nelle more dell'integrazione della predetta commissione, su proposta degli organismi sopra identificati possono essere introdotte nel prezzo nuove voci, singole o per gruppi, corredate di apposite analisi e relativi algoritmi.

Il prezziario, unico per tutte le tipologie di lavoro e completo degli algoritmi di formazione del prezzo per ciascuna voce, viene aggiornato all'inizio di ogni anno solare ed è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

Il prezziario regionale si applica a tutte le opere realizzate con finanziamenti e/o contributi, totali o parziali, a carico della Regione e degli enti di cui all'articolo 1. Eventuali scostamenti, resi indispensabili da obiettive ragioni, debbono essere dimostrati mediante rigorose analisi dei prezzi».

Si passa all'esame dell'emendamento 27.5 a firma dell'onorevole Crisafulli. Il parere della Commissione?

**LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore.** Favorevole.

**PRESIDENTE.** Il parere del Governo?

**MAGRO, Assessore per i lavori pubblici.** Favorevole.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 27.6, articolo 27<sup>ter</sup>, a firma dell'onorevole Crisafulli.

**LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore.** Signor Presidente, ci sono due emendamenti che interferiscono fra di loro e credo che sia opportuna una piccola illustrazione di ambedue per rilevarne le differenze e poi scegliere; l'emendamento Crisafulli e l'emendamento Galipò sono un po' diversi, pur trattando lo stesso soggetto.

**GALIPÒ.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GALIPÒ.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, lo spirito del nostro emendamento era dato dall'esigenza di dover chiudere uno spazio attorno alla questione del prezziario che ci ha creato difficoltà e talvolta ha indicato strade un po' pericolose. Il problema tecnico di chiudere gli spazi vuoti dipende, oltre dalla norma prevista nell'emendamento a firma dell'onorevole Crisafulli, da un impegno che il Governo dovrebbe assumere nel senso di determinare, con grande urgenza, questo nuovo prezziario entro 60 giorni. Se questa è la

determinazione e la volontà del Governo, mi ritengo soddisfatto dell'emendamento dell'onorevole Crisafulli e ritiro il mio emendamento.

**PRESIDENTE.** L'Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione l'emendamento 27.6 a firma dell'onorevole Crisafulli.

Il parere della Commissione?

**LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore.** Favorevole.

**PRESIDENTE.** Il parere del Governo?

**MAGRO, Assessore per i lavori pubblici.** Favorevole.

**PRESIDENTE.** Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 28.

**SPOTO PULEO, segretario:**

«Articolo 28.

1. L'articolo 23 della legge regionale 29 aprile 1985, numero 21 è sostituito dal seguente:

“Articolo 23

*Perizie di variante,  
verbali nuovi prezzi, pagamenti*

1. Nei limiti dell'importo contrattuale nonché di quello per imprevisti compreso fra le somme a disposizione dell'amministrazione, purché effettivamente disponibile, il direttore dei lavori provvede direttamente, a mezzo di appropriate perizie suppletive o di variante, per l'effettuazione di varianti o di maggiori opere o di lavori non pattuiti quando ciò non alteri la natura e la destinazione dell'opera, sia reso necessario da una circostanza imprevista e purché la variante sia indispensabile per il compimento dell'opera, ovvero si tratti di opere o lavori per i quali sia impossibile o gravemente pregiudizievole per la regolarità dell'opera separarne l'esecuzione da quella dell'appalto ini-

ziale. L'importo per imprevisti compreso fra le somme a disposizione non deve eccedere di norma il 5 per cento dell'importo a base d'asta.

2. Le variazioni e gli eventuali nuovi lavori introdotti dal direttore dei lavori con le perizie di cui al comma 1 non possono comportare fra le categorie di lavori spostamenti che complessivamente eccedano il 20 per cento dell'importo contrattuale.

3. Il cumulo dell'importo aggiuntivo per opere o lavori oggetto delle perizie suppletive, disposte direttamente dal direttore dei lavori e di eventuali perizie suppletive, approvate dai competenti organi degli enti, non può in ogni caso globalmente superare il 30 per cento dell'importo originario posto a base d'asta dell'appalto o del cotto.

4. Per le finalità indicate nel comma 1 il direttore dei lavori, ove sia indispensabile eseguire una specie di lavoro non prevista in contratto o adoperare materiali di specie diversa, determina con apposito verbale i nuovi prezzi osservando le modalità ed i criteri di cui all'articolo 21 del regio decreto 25 maggio 1895 numero 350 e successive modifiche, previamente discutendo i prezzi con l'appaltatore ed utilizzandoli provvisoriamente per la redazione della perizia.

5. I nuovi prezzi devono essere in ogni caso approvati dall'amministrazione appaltante, su parere del competente organo tecnico, e sono soggetti al ribasso d'asta. Per i lavori realizzati dagli enti di cui all'articolo 1 con utilizzo di finanziamenti a carico della Regione o di fondi gestiti dalla Regione il parere è di competenza dell'Ufficio del Genio civile per le opere di cui ai nn. 1), 2), 3), 4), dell'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 1978 numero 35, e successive modifiche ed integrazioni, e negli altri casi, dell'Ispettorato tecnico regionale, o dell'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici, secondo le rispettive competenze.

6. Si applicano per il resto, le disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 22 del r.d. 25 maggio 1895 n. 350 e successive modifiche.

7. Salvo quanto previsto nei precedenti commi l'esercizio, da parte del direttore dei lavori, delle attribuzioni di cui al presente articolo non

è soggetto ad alcuna autorizzazione preventiva o a ratifica di organi superiori, salvo il parere dell'ingegnere capo.

8. Le perizie di variante e suppletive di cui al comma 1 ed i verbali di nuovi prezzi sono trasmessi direttamente dal direttore dei lavori al capo dell'ufficio tecnico dell'amministrazione appaltante e all'ufficio del Genio civile od all'Ispettorato tecnico regionale o all'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici nei casi di loro competenza.

9. Non è consentita la sospensione dei lavori da parte del direttore dei lavori per ragioni che possono essere superate con la redazione di perizie suppletive e di variante previste dal comma 1.

10. I pagamenti alle imprese, ai fornitori, ai professionisti, e comunque tutti quelli previsti nel progetto approvato, vengono eseguiti dagli enti su certificazione del direttore e dell'ingegnere capo dei lavori, senza ulteriori atti deliberativi oltre quelli di approvazione del progetto e della contabilità finale, rispettivamente compiuti prima dell'inizio dei lavori e dopo l'ultimazione.

11. I pagamenti in acconto in corso d'opera all'impresa appaltatrice vengono effettuati in base a stati di avanzamento e certificati di pagamento redatti in conformità del regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, ogni volta che il credito dell'impresa ammonta all'importo previsto nel capitolo speciale d'appalto e nel contratto.

12. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 17 febbraio 1956, numero 10; l'articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 1964, numero 22; l'articolo 8 della legge regionale 17 marzo 1975, numero 8; il terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 2 agosto 1954, numero 32; il secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 31 marzo 1972, numero 19''».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo l'emendamento 28.3:

*Nel secondo comma dell'articolo 23 della legge regionale 29 aprile 1985, numero 21, come sostituito dall'articolo 28, è aggiunta all'inizio la parola «Inoltre».*

Comunico altresì che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Fleres, Martino e Pandolfo:

emendamento 28.8:

*Al comma due sostituire le parole «20 per cento» con le parole «15 per cento»;*

emendamento 28.9:

*Al comma due dopo la parola «contrattuale» aggiungere «e non possono comportare variazioni nel tempo di ultimazione dei lavori».*

Pongo in votazione l'emendamento 28.3.  
Il parere della Commissione?

LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, signori deputati, l'articolo 28 proposto riscrive le formulazioni della legge numero 21 relative alle perizie di variante e suppletive che sono un altro dei nodi grossi che si incontrano quando si esamina la questione delle opere pubbliche e dei lavori pubblici. In effetti, il ricorso massiccio, sistematico alle perizie di variante e suppletive ha costituito uno dei filoni principali attraverso i quali si è dato vita ad una degenerazione estremamente grave del sistema delle opere pubbliche, che fa riferimento, ovviamente, alla cattiva progettazione, ad una non sufficiente definizione dei livelli di progettazione necessari prima di arrivare all'affidamento dell'opera pubblica, prima di iniziare i lavori stessi. Ricordo che il Presidente dell'ASIOP, che è

l'associazione che raggruppa le imprese che lavorano nel campo delle opere pubbliche, ebbe a dire in una sede parlamentare, presso la Commissione trasparenza, un anno e mezzo fa, che, secondo una stima che loro avevano condotto, almeno l'80 per cento delle opere appaltate erano appaltate non su progetti esecutivi, il che costituiva il naturale retroterra e l'immediata «giustificazione» alla necessità di fare ricorso a perizie di variante e suppletive. Peraltro, il sistema è molto aperto perché, ad esempio, eventi non prevedibili o questioni legate a fatti geologici, se a monte non vengono supportati da perizie geotecniche e geognostiche, da analisi estremamente approfondite, anche qui determinano la possibilità di ricorrere a perizie di variante, che spesso non solo superano l'ammontare dell'importo originario, ma fanno diventare l'importo dei lavori enormemente dilatato.

Vi sono opere che iniziano con poche decine di miliardi e che terminano (se terminano) con centinaia di miliardi. Un caso tipico è quello delle dighe; vi sono dighe che sono iniziata con una previsione di spesa di 80 miliardi e che hanno finito con l'arrivare attorno ai mille miliardi di spesa. Ma gli esempi sono tantissimi, l'anecdota, purtroppo, è molto ricca di episodi da poter raccontare.

Non c'è dubbio che questo è un tema importante e, pertanto, ecco la prima necessità di prestare attenzione a quanto viene previsto dal disegno di legge ed anche agli emendamenti che sono stati presentati e che — mi riferisco, evidentemente, ad alcuni di questi emendamenti — mirano a rendere quanto più ristretto l'ambito entro il quale si può fare ricorso alle perizie di variante o comunque a lavori aggiuntivi. Siccome vi sono anche spostamenti significativi rispetto alle proposte che sono state formulate nel testo arrivato in Aula, riterrei opportuno, da parte del Governo innanzitutto ma anche da parte della Commissione, che ci fosse un'indicazione di linea rispetto a questi elementi. Vi è poi l'introduzione di fattispecie nuove: ad esempio con un nostro emendamento, nell'ipotesi in cui le perizie di variante dovessero superare il 20 per cento dell'importo contrattuale, si propone il ricorso ad una nuova aggiudicazione. Questa è, peraltro, la linea sulla quale si è attestato ad esempio il Senato della

Repubblica nella scorsa legislatura, sulla quale si è attestata la Commissione ambiente della Camera, nella relazione che ha fatto sui lavori pubblici; è una linea di tendenza che viene affermandosi anche nella legislazione regionale, per esempio la recente legge delle Marche etc. Peraltro, è questa una raccomandazione forte che viene dagli organi parlamentari nazionali: nell'ipotesi in cui per qualche motivo ammissibile ci si trovasse di fronte alla necessità di apportare varianti superiori al 20 per cento, si va a nuova aggiudicazione.

Per cui, in conclusione, mentre noi esprimiamo, ovviamente, parere favorevole, in parte abbiamo raccolto questa esigenza con nostri emendamenti, anche agli emendamenti che pongono di restringere, quanto più possibile, il ricorso e l'importo entro il quale si può fare ricorso alle perizie di variante, chiedo al contempo, come già fatto in precedenza, un pronunciamento preventivo da parte del Governo e della Commissione, in modo da fornire un orientamento preciso all'Aula, affinché si possa sveltire, quanto più possibile, l'analisi degli emendamenti.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione sull'emendamento 28.8?

LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

MAGRO, Assessore per i lavori pubblici. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 28.9 a firma dell'onorevole Fleres.

Il parere della Commissione?

LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

MAGRO, Assessore per i lavori pubblici. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Cristaldi ed altri:

emendamento 28.5:

*Nel terzo comma le parole «superare il 30 per cento» sono modificate in «superare il 20 per cento»;*

— dagli onorevoli Fleres, Martino e Pandolfo:

emendamento 28.10:

*Al comma tre sostituire le parole «originario posto a base d'asta dell'appalto o del cattimo» con la parola «contrattuale».*

FLERES. Nell'obiettivo finale sono molto simili.

PRESIDENTE. Nell'obiettivo finale, però la formulazione è diversa, onorevole Fleres; quindi, se uno dei due firmatari non ritira l'emendamento io debbo metterli in votazione.

PIRO. Sono due procedimenti diversi.

PRESIDENTE. Questo lo lascio decidere ai firmatari dell'emendamento.

PIRO. Io esprimo il mio parere.

PRESIDENTE. Ancora il Regolamento non prevede di chiedere anche il parere dell'onorevole Piro. Si passa all'emendamento 28.5 a firma dell'onorevole Cristaldi. Il parere della Commissione?

LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici.* Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 28.10 dell'onorevole Fleres. Il parere della Commissione?

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore.* Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici.* Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Fleres, Martino e Pandolfo;

emendamento 28.11:

Dopo il comma tre aggiungere il seguente:

«3 bis. Le perizie di variante e suppletive eccedenti la disponibilità di cui al comma 1 possono essere generate solo da problemi di natura geotecnica quali sorprese geologiche, lavori in galleria, lavori di ristrutturazione con demolizione o in edifici pericolanti e, proposte dal direttore dei lavori, sono autorizzate dai competenti organi degli enti di cui all'articolo 22 e con le valutazioni di responsabilità di cui all'articolo 21 della presente legge»;

— dagli onorevoli Mele ed altri:

emendamento 28.17:

aggiungere il seguente comma tre bis: «Ove le varianti nel loro complesso eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, gli enti di cui all'articolo 1 procedono ad un esame

delle varianti in contraddittorio con i soggetti responsabili del progetto esecutivo, le approvano con provvedimenti motivati e provvedono ad una nuova aggiudicazione».

Si passa all'emendamento 28.11 a firma dell'onorevole Fleres.

FLERES. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il significato dell'emendamento 28.11 è quello di introdurre una serie di precise individuazioni della fattispecie in base alle quali ricorrere alle perizie di variante e suppletive poiché la formulazione prevista dal disegno di legge potrebbe dar corso ad una interpretazione intensiva del significato stesso della norma, con una serie di difficoltà che questo potrebbe determinare. L'emendamento si pone come obiettivo la individuazione più precisa dei casi, alla luce dei quali è possibile ricorrere alle perizie di variante e suppletive. In particolare prevede per questa fattispecie che «le perizie di variante e suppletive possono essere generate solo da problemi di natura geotecnica quali sorprese geologiche, i lavori in galleria, i lavori di ristrutturazione con demolizione o in edifici pericolanti e, proposte dal direttore dei lavori, sono autorizzate dai competenti organi degli enti di cui all'articolo 22 e con le valutazioni di responsabilità di cui all'articolo 21 della presente legge». Perché? Perché in questo tipo di lavori possono esserci delle sorprese, degli imprevisti che giustificano il ricorso alle varianti di cui in premessa. Nella formulazione dell'emendamento si intende identificare in maniera più precisa le fattispecie attraverso cui ed in funzione delle quali ricorrere alle varianti, individuando anche il percorso attraverso cui giungervi, cioè la proposta del direttore dei lavori con la valutazione di responsabilità, così come individuato nel testo del disegno di legge del Governo.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore.* Contrario, signor Presidente, perché restringe in maniera che potrebbe essere tecnicamente del tutto inopportuna le possibilità

di variante che sono state già rigorosamente limitate dal testo approvato.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici.*  
Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(*Non è approvato*)

Si passa all'emendamento a firma dell'onorevole Mele 28.17.

PIRO. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, signori deputati, a nostro giudizio l'emendamento era fortemente motivato rispetto alla originaria formulazione del testo del disegno di legge, laddove cioè era previsto che le varianti potessero raggiungere anche il trenta per cento dell'importo a base d'asta. Quindi, prevedere questa procedura, e soprattutto prevedere il ricorso ad una nuova aggiudicazione, ci pareva indispensabile nel caso in cui le varianti, per l'appunto, eccedessero un quinto dell'importo contrattuttale, ovviamente il venti per cento, che adesso è diventato il limite che viene posto alle varianti. È evidente che, superando questo limite, si andrà comunque ad una nuova aggiudicazione. Quindi, l'emendamento assume minore importanza e, alla fine, riteniamo di poterlo ritirare.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento 28.4:

*nel quarto comma dell'articolo 23 della legge regionale 29 aprile 1985, numero 21, come sostituito dall'articolo 28, sono soppresse all'inizio le parole «per le finalità indicate nel comma uno» e le parole «utilizzandoli provvisoriamente per la redazione della perizia» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzandoli per*

la redazione della perizia e inserendoli quindi a titolo provvisorio in contabilità in pendenza del procedimento di approvazione di cui al comma successivo».

Il parere della Commissione?

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore.* Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*È approvato*)

Comunico che è stato presentato il seguente emendamento:

— dagli onorevoli Lombardo Salvatore ed altri:

emendamento 28.18:

*Il comma 5 è così sostituito: «5. I nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta. Ove non risultino inseriti nel prezziario regionale dovranno essere approvati dall'organo tecnico dell'ente appaltante».*

DI MARTINO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Fleres, Martino e Pandolfo:

emendamento 28.12:

*Al comma cinque dopo la parola «prezzi» aggiungere «qualora non risultino inseriti nel prezziario regionale corrente»:*

— dall'onorevole Trincanato:

emendamento 28.1:

*al comma cinque sopprimere le parole «dell'Ufficio del Genio civile per le opere di cui ai nn. 1), 2), 3), 4), dell'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 1978, numero 35 e suc-*

XI LEGISLATURA

99<sup>a</sup> SEDUTA

15 DICEMBRE 1992

cessive modifiche ed integrazioni, o negli altri casi».

Si passa all'emendamento 28.12 dell'onorevole Fleres.

Il parere della Commissione?

**LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore.** Contrario, lo riteniamo pleonastico, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

**MAGRO, Assessore per i lavori pubblici.** Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 28.1 a firma dell'onorevole Trincanato.

**TRINCANATO.** Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**TRINCANATO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento da me presentato è un emendamento soppressivo che intende ricondurre l'esercizio del dovuto controllo sui nuovi prezzi allo stesso organo che già esercita l'alta sorveglianza, cioè all'ispettorato regionale tecnico e all'ispettorato tecnico dei lavori pubblici, senza interessare altri organismi che non hanno mai partecipato o non partecipano all'*iter* tecnico del progetto.

#### Presidenza del Vicepresidente NICOLOSI.

Quindi praticamente ricondurre tutto ad un'unica autorità, in maniera tale che se il Genio civile non ha partecipato e non partecipa a quello che può essere l'*iter* tecnico-amministrativo del progetto per quanto riguarda il dovuto controllo sui nuovi prezzi, questo controllo resta demandato allo stesso organo che attualmente

esercita l'alta sorveglianza, cioè l'ispettorato regionale tecnico o l'ispettorato tecnico dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

**LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore.** Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

**MAGRO, Assessore per i lavori pubblici.** Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Comunico che è stato presentato il seguente emendamento:

— dagli onorevoli Cristaldi ed altri:

emendamento 28.6:

*Il comma sette è soppresso.*

Lo pongo in votazione.  
Il parere del Governo?

**MAGRO, Assessore per i lavori pubblici.** Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

**LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore.** Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Comunico che è stato presentato il seguente emendamento:

— dagli onorevoli Fleres, Martino e Pandolfo:

emendamento 28.13:

*Al comma otto, alla fine, aggiungere: «nonché all'osservatorio regionale di garanzia sui pubblici appalti».*

FLERES. Signor Presidente, chiedo che l'emendamento venga accantonato per essere discusso successivamente.

PRESIDENTE. Dispongo nel senso richiesto.

Comunico che è stato presentato il seguente emendamento:

— dagli onorevoli Fleres, Martino e Pandolfo:

emendamento 28.14:

*Al comma dieci aggiungere:* «I pagamenti saranno effettuati entro sessanta giorni dall'emissione delle certificazioni».

FLERES. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sembra un emendamento superfluo; in realtà così non è, perché sappiamo bene che talvolta l'azione diciamo provocatoria che viene compiuta nei confronti dei progettisti o delle imprese o comunque da coloro i quali hanno a che vedere con la pubblica Amministrazione viene esercitata proprio con il ritardare le operazioni di pagamento delle somme di pertinenza. L'introduzione di questo principio che è il tempo limite entro il quale potere effettuare i pagamenti stessi, mi sembra si proietti verso una maggiore moralizzazione di questo settore, per altro nell'ambito di quanto già stabilito dalla legge regionale numero 10.

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici.* I tempi di pagamento già sono oggetto di una specifica e articolata regolamentazione del capitolo generale di appalto delle opere pubbliche che opera appunto in virtù di esplicito richiamo legislativo della Regione. Quindi mi pare superfluo da questo punto di vista, perché la materia è regolata.

FLERES. Ma la norma è violata.

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici.* Ma il fatto che si violi una norma non significa che la norma non vige. Ovviamenete chi la viola si assume una responsabilità.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Comunico che è stato presentato il seguente emendamento:

— dall'onorevole Trincanato:

emendamento 28.2:

*al comma dieci aggiungere il seguente comma:*

«10 bis. Tutti i pagamenti alle imprese e ai professionisti devono essere effettuati nei tempi previsti dalle rispettive norme. Il certificato di collaudo deve contenere espressamente la verifica del calcolo degli eventuali interessi maturati ai sensi delle vigenti disposizioni».

Lo pongo in votazione.  
Il parere della Commissione?

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore.* Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

MAGRO, *assessore per i lavori pubblici.* Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato il seguente emendamento:

— dalla Commissione:

emendamento 28.15:

*Dopo il comma undici è inserito il seguente:* «Le somme corrispondenti al ribasso d'asta sono restituite all'ente che ha disposto il finanziamento dell'opera pubblica. Qualora

l'opera sia finanziata con mezzi propri dell'ente appaltante, tali somme sono reiscritte nel bilancio dell'ente, in apposito fondo esclusivamente destinato ad interventi di manutenzione di opere pubbliche dell'ente stesso».

Comunico che dalla Commissione è stato presentato al predetto emendamento il seguente sub-emendamento 28.19 sostitutivo all'emendamento 28.15:

*Sostituire le parole da «tali somme» a «dell'ente pubblico stesso» con le seguenti «tali somme costituiscono riduzioni degli impegni di spesa ed economie di bilancio».*

Pongo in votazione il sub-emendamento 28.19.

Il parere del Governo?

MAGRO, Assessore per i lavori pubblici. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 28.15. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Speziale ed altri:

emendamento 28.16:

*Aggiungere il seguente comma 11 bis «Non è consentita alcuna forma di anticipazione su lavori non ancora eseguiti o su forniture non ancora effettuate»;*

— dagli onorevoli Cristaldi ed altri:

emendamento 28.2:

*al comma undici dell'articolo 28 aggiungere il seguente: «L'anticipazione sul prezzo d'appalto può essere concessa nella misura massima del 5 per cento e sempre previa dichia-*

razione del direttore dei lavori di avvenuto concreto inizio dei lavori».

L'emendamento 28.16 s'intende ritirato per l'assenza dall'Aula dei firmatari.

CONSIGLIO, Capo gruppo PDS. Lo faccio mio.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore. Signor Presidente, sono due emendamenti che mi sembrano connessi, ed il 28.2 prevede la riduzione dell'anticipazione al 5 per cento. Data l'importanza dell'argomento non sarebbe male una illustrazione da parte dei proponenti.

PAOLONE. Chiedo di parlare sugli emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non è per mancanza di riguardo verso i colleghi che non sono in Aula, ma, se non ci sono, si può andare avanti con gli emendamenti che riguardano la stessa materia. Noi abbiamo presentato un emendamento nel quale, con estrema chiarezza, diciamo che l'anticipazione sul prezzo di appalto può essere concessa nella misura massima del 5 per cento e sempre previa dichiarazione del direttore dei lavori di avvenuto concreto inizio dei lavori. Noi riteniamo di insistere su questa nostra richiesta, perché è a tutti noto cosa avviene in questo campo. Cosa significa l'anticipazione del 20 per cento? Normalmente le imprese, quando incassano questo 20 per cento, immediatamente aprono dei contenziosi, magari con i soldi dell'amministrazione; con il 20 per cento provvedono a pagare le esposizioni bancarie che hanno, magari cominciano a fare qualche cosa (quando lo fanno), talvolta neanche iniziano i lavori. Ed ecco perché noi vorremmo, assolutamente, conferire a questa materia una linea di ristrettezza e di riduzione che renda le imprese responsabili e chiaramente consapevoli che quando partecipano e vincono una gara, devono sul serio, iniziando i lavori, avere

sì un riconoscimento, ma assolutamente minimo, per essere poste nelle condizioni di iniziare i lavori. Questo deve essere certificato, questo è lo spirito. È un elemento di grande importanza per quel che ci riguarda, riteniamo che il Parlamento non potrà rimanere indifferente a questa nostra proposta e la voterà favorevolmente.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, io richiamerei l'attenzione del Capogruppo del PDS sull'emendamento Speziale, che recita: «non è consentita alcuna forma di anticipazione su lavori non ancora eseguiti o su forniture non ancora effettuate». Se i lavori sono eseguiti sono già completati. Se si dicesse «non ancora iniziati» sarebbe già diverso! E poi un'anticipazione su forniture non ancora effettuate? Siamo alla conclusione, lì si deve pagare tutto.

**SPEZIALE.** Ci sono le varie fasi di avviamento.

**CRISTALDI.** Che anticipazione è se i lavori sono già eseguiti?

**DI MARTINO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DI MARTINO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio richiamare anche l'attenzione del Governo e dei colleghi deputati, gli emendamenti presentati dall'onorevole Speziale, primo firmatario, e poi dal collega Cristaldi, mi mettono un po' in preoccupazione perché si dà l'impressione, a mio parere, che si vogliano perseguitare gli imprenditori del settore delle opere pubbliche in Sicilia. Infatti, mentre a livello europeo e a livello nazionale abbiamo una normativa che consente l'anticipazione, in Sicilia, in questo momento di grave crisi economica, con il costo del denaro che praticamente fa da strozzino nei confronti delle imprese, l'Assemblea regionale dà l'impressione che si stia giocando sulla pelle degli operatori economici. Ognuno di noi si deve assumere le proprie responsabilità. Noi riteniamo che la normativa esistente non debba essere assolutamente scalfità perché bisogna mantenere quelle imprese che oggi esistono; bi-

sogna mantenere quelle imprese che hanno ancora un ruolo da svolgere. Ora io mi chiedo se noi stiamo mettendo su, attraverso la legge, alcune norme giuste. Noi abbiamo delle spese per l'erario, stiamo introducendo anche la polizza assicurativa per i danni. Dinanzi a tutti questi nuovi oneri che gravano sull'impresa, qui ci sono colleghi parlamentari che ritengono che si debba addirittura togliere alle imprese siciliane tutto ciò che hanno ottenuto in campo nazionale. Onorevole Assessore, io mi richiamo alla sua responsabilità di uomo di governo per sapere cosa ne pensa il Governo di queste iniziative a danno degli operatori economici siciliani.

**SCIANGULA.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SCIANGULA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiedo l'accantonamento di questi emendamenti per fare una riflessione serena da qui a domani in considerazione del fatto che sono comprensibili le motivazioni di chi propone o la riduzione o l'eliminazione dell'istituto dell'anticipazione, così come sono comprensibili e condivisibili le preoccupazioni dell'onorevole Di Martino. La verità sta nel mezzo. Non è vero che si fa trasparenza e si arreca un vantaggio agli interessi complessivi generali della Regione, se si elimina l'istituto dell'anticipazione, così come non è vero che la misura rimanga quella prevista dall'attuale normativa. Anche perché, in buona sostanza, la piccola e media imprenditoria — perché questa legge riguarderà anche la piccola e media imprenditoria oltre che la grande imprenditoria — attraverso l'istituto dell'anticipazione, peraltro garantita da polizza fidejussoria dell'imprenditoria, in buona sostanza trova un aiuto nell'impianto del cantiere addirittura prima ancora dell'inizio dei lavori, che fanno scattare gli statuti di avanzamento e quindi i mandati di pagamento. Io potrei dire, per paradosso, che si avvantaggerebbe quella imprenditoria che ha un costo di denaro limitato, possibilmente a costo zero e che non ha bisogno di alcun tipo di anticipazione...

**CRISTALDI.** Questo tipo di impresa non è ammessa alle gare...

**SCIANGULA.** Ma stai attento, non sono ammesse anche dall'attuale legislazione però si sono verificati casi sia in campo nazionale che in quello regionale di (fra l'altro lo diciamo tutti nei convegni, nelle discussioni, nei dibattiti, nelle mozioni) alcune imprese che vengono utilizzate per riciclare il denaro sporco. Quindi, chi ha il denaro a costo zero, perché è il frutto di attività che, sostanzialmente, non hanno alcun rischio di impresa, è avvantaggiato rispetto alla piccola e media imprenditoria che questa opportunità non ha. Pertanto, a mio modo di vedere, bisogna consentire alla Commissione ed al Governo di trovare una soluzione tra quello che prevede la legislazione nazionale e regionale, quello che propone il PDS e quello che propone il Movimento sociale italiano, quindi trovare una via di mezzo. Ecco perché, signor Presidente, chiedo l'accantonamento degli emendamenti.

**CRISAFULLI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CRISAFULLI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto la parola, certamente, non per ostacolare lo svolgimento della discussione, per cui mi sento di accogliere l'ipotesi avanzata dall'onorevole Sciangula di accantonare gli emendamenti per poi fare una discussione più serena.

Però mi pare ovvio dover sottolineare, in questa sede, il perché di questo emendamento: io non mi sento di accogliere le argomentazioni di chi dice che è stato messo, o si vuole mettere in campo, un tentativo di penalizzare l'imprenditoria siciliana; il tentativo di questo emendamento è quello di ripristinare le regole minime di un libero mercato e di una libera e reale concorrenza fra le imprese. Il tessuto economico della nostra realtà siciliana soffre molto spesso dell'improvvisazione di alcune imprese fittizie che finiscono col lavorare esclusivamente con il denaro pubblico, utilizzando l'anticipazione e poi gli stati di avanzamento, e dunque realizzando le opere semplicemente con denaro della pubblica collettività. Noi riteniamo che, in un sistema di mercato vero, debba valere la capacità dell'imprenditoria. Noi abbiamo previsto nella legge che l'impresa as-

sicuri, con una dichiarazione, la propria capacità economica.

Se ha una capacità economica, il modo migliore di dimostrarlo è quello di essere messa in grado di realizzare opere con denaro proprio ed avere successivamente il ristorno. Questo non significa che debba insistere su questo schema, io ritengo che questo debba essere tenuto in considerazione in questo quadro, senza volontà discriminatoria o penalizzante nei confronti di nessuno. Pertanto io mi sento di accogliere la richiesta dell'onorevole Sciangula.

**PIRO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PIRO.** Signor Presidente, signori deputati, in genere su una richiesta di accantonamento, soprattutto quando si tratta di un argomento che in effetti presenta difficoltà procedurali, non si discute. Quindi, per quanto ci riguarda, siamo favorevoli all'accoglimento della proposta dell'onorevole Sciangula. Però, siccome questo è un punto non di secondaria importanza, ma assume un rilievo nel contesto che stiamo affrontando, io credo che, al fine di avere un quadro chiaro di quali sono le posizioni relativamente a questo accantonamento che si propone, bisogna chiarire le posizioni in campo. Per quanto ci riguarda, noi riteniamo, ripeto, che questo è un argomento non di secondaria importanza, ma di un certo rilievo. Siamo favorevoli a che si incida, in maniera pesante, sul meccanismo dell'anticipazione dei lavori e sull'anticipazione cosiddetta di cantiere. In realtà il meccanismo dell'anticipazione di cantiere è stato sovente utilizzato come meccanismo sussidio di finanziamento delle imprese che ha consentito, anche ad imprese che non hanno la struttura tecnica finanziaria sufficiente per poter gestire in maniera adeguata i lavori che si sono aggiudicati, di superare la concorrenza di altri forse più qualificati dal punto di vista tecnico e dal punto di vista finanziario, partendo dal presupposto appunto che con l'anticipazione di cantiere e con le anticipazioni, tutto sommato, si poteva sopprimere a questa deficienza strutturale dell'impresa.

In qualche modo, dunque, anche questo elemento è stato quello che ha contribuito alla

scarsa qualificazione delle imprese operanti nel mercato delle opere pubbliche in Sicilia, problema che è stato sottolineato in particolare da un intervento molto puntuale e molto documentato dell'onorevole Di Martino. Anche per questo motivo le imprese che operano nel settore delle opere pubbliche in Sicilia sono diventate una pluralità infinita di microimprese, di imprese spesso assolutamente poco qualificate. L'onorevole Di Matino ricordava, cifre alla mano, la sproporzione enorme che esiste già all'interno del nostro Paese, per non fare riferimento ai Paesi della Comunità europea, tra il numero delle imprese operanti in Sicilia e quelle operanti nel resto del Paese: una sproporzione enorme, nell'ordine di 1-50. Pertanto, intervenire su questo e dire che siamo favorevoli ad accogliere l'emendamento proposto dai deputati del PDS, cioè quello di annullare l'anticipazione, accogliere questo tipo di impostazione, significa dare un contributo, per quanto ci riguarda, anche per questa via alla qualificazione delle imprese. Mi pare un po' forte e non centrato l'argomento che qui è stato portato dall'onorevole Sciangula per cui in questo modo si favorirebbero le imprese che sostanzialmente possono procurarsi i capitali in maniera illecita, in quanto coloro che devono procurarsi i capitali in maniera lecita avranno in questo modo molta più difficoltà. Ebbene, mi pare veramente un argomento non centrato perché non credo che le imprese che siano in grado di procurarsi in maniera illecita i capitali siano interessati al meccanismo dell'anticipazione. Un'impresa che può procurarsi capitali illeciti nell'ordine di miliardi e miliardi in vario modo, sarebbe veramente strano che si preoccupasse di un'anticipazione. In conclusione, la nostra posizione è questa: noi siamo favorevoli per incidere, in maniera concreta e forte, nel meccanismo dell'anticipazione; fino a questo momento il meccanismo dell'anticipazione (mi pare che questo debba essere riconosciuto da tutti) è stato anche uno degli elementi che ha portato a fatti anche spiacevoli, ad esempio all'impianto di cantieri che poi non hanno potuto continuare perché le imprese non sono state in grado di continuare, e anche alla bassa qualificazione delle imprese operanti in Sicilia.

GALIPÒ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALIPÒ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo perché ho l'impressione che su questo problema si sia tentato di dividere quest'Assemblea tra chi vuole affossare le imprese e chi, invece, vuole difenderle, affrontando la questione in un modo certamente non valido, non serio. La questione viene posta perché, quando noi abbiamo ascoltato le organizzazioni professionali, su questa sponda non abbiamo avuto resistenza, anzi abbiamo avuto spinte perché non era questo l'argomento che interessava loro. La valutazione di una riduzione di queste anticipazioni o l'affermazione di mantenerle non può essere collegata al fatto che nel resto del Paese noi abbiamo una legislazione diversa, perché delle due l'una: o noi accettiamo la strada di applicare *tout court* la norma nazionale o, altrimenti, non può trovare ingresso l'eccezione su un titolo specifico, sarebbe contraddittorio. Abbiamo sottolineato che qui in Sicilia, data l'esigenza di una risposta forte, era ed è giusto che la Regione si attrezzi con una sua norma, che renda sempre più e meglio trasparente la condizione degli appalti e dell'esecuzione delle opere pubbliche.

L'altro aspetto è che noi dobbiamo essere anche coerenti con un tipo di regione nuova che stiamo cercando di formare. Quando abbiamo affrontato la questione dello scioglimento, dell'azzeramento degli enti economici e degli enti inutili, abbiamo affermato un principio: che questa Regione deve diventare momento forte di programmazione e non dev'essere un momento d'impresa, lasciando questo compito a chi opera nel settore.

Se così è, io credo che la questione, che peraltro è stata posta per alcuni versi in maniera errata su un altro argomento, quello dell'allargamento del tetto per gli artigiani, va posta, invece, nella scommessa che l'impresa deve compiere. Perché il concetto d'impresa serio è il rischio del capitale che viene remunerato, in quanto se c'è all'interno del progetto una quota di utile per l'impresa, questo c'è nel senso che l'impresa anticipa, mette il suo capitale; altrimenti diventerebbe un controsenso, ci troveremmo di fatto nell'esecuzione di opere in economia. In tal caso la Regione anticipa prima ancora che le opere siano eseguite, ad un'impresa che poi ha diritto anche alla

remunerazione per un capitale che non investe.

Io non mi introduco adesso nelle patologie delle anticipazioni, sia per quanto riguarda talvolta i percorsi impropri, che soprattutto per quanto riguarda le tante incompiute, che sono testimonianza reale di questa nostra realtà, con enormi somme sborsate. Cito, per esempio, la realtà di Messina, dove abbiamo centinaia di miliardi appaltati da diversi anni, senza aver ottenuto l'inizio dei lavori. Tanto le imprese, su appalti di 40 miliardi hanno incassato già 4 miliardi di anticipazione, e non hanno interesse ad eseguire le opere. E sono anni ed anni, con i lavori fermi: dal Centro di cultura, al mercato, ai parcheggi ed altri ne potremmo aggiungere. Ora, credo che, valutando questo, bisogna continuare a percorrere una strada che già il Paese aveva iniziato nel 1989 riducendo il tetto delle anticipazioni dal 20 per cento al 10 per cento. Qui noi facciamo un piccolo passo in avanti, non dico annullando — e in questo caso, per esempio, potrei esprimere una valutazione positiva sull'emendamento Cristaldi — ma riducendo questo tipo di anticipazione, per arrivare al costo zero e riportare nell'ambito giusto il concetto di serietà delle imprese che deriva dal possesso di capitali, di mezzi e la cui caratteristica non è, dunque, quella dell'iscrizione all'albo, ma proprio il possesso degli strumenti, dei mezzi, della qualificazione imprenditoriale in genere. Altrimenti, ahimè, il dato è un altro, signor Presidente, onorevoli colleghi: che noi, così come stiamo facendo con gli enti pubblici o para-pubblici, nel senso che li abbiamo individuati come le uniche possibilità d'occupazione, stiamo costituendo un altro «para-Stato para-pubblico», che è quello delle imprese, che diventano momento di assistenza, occasione per una risposta occupazionale con i mezzi dell'Amministrazione regionale.

Ora, io capisco che stiamo in difficoltà, ma questa Regione credo che difficoltà ne abbia parecchie ed è in questo quadro che vanno valutate tutte le attività, altrimenti faremmo un percorso abbastanza contraddittorio ed incoerente cercando di rabbonire categorie che non hanno bisogno di questa nostra posizione; semmai, hanno bisogno di uno stimolo sempre più alto di trasparenza, che consenta alle imprese serie di diventare competitive in un mercato,

con le giuste remunerazioni, nei tempi reali, senza quelle pastoie e quelle difficoltà che nel tempo abbiamo registrato. Questa è la scommessa della Regione, non le regalie e le anticipazioni, che sono momenti e strumenti di perversione amministrativa.

**PRESIDENTE.** Dispongo l'accantonamento dell'articolo 28 e degli emendamenti 28.16 e 28.2.

Comunico che è stato presentato il seguente emendamento:

— dagli onorevoli Marchione e Placenti:  
emendamento 28.7:

*Aggiungere il seguente emendamento articolo 28bis:* «In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 della legge 584 dell'8 agosto 1977 e dagli articoli 22, 23 e seguenti del D.L. numero 406 del 19 dicembre 1991 le imprese, al fine della partecipazione alle singole gare, possono partecipare associandosi tra loro, con il possesso di una sola delle categorie di lavori richieste purché l'importo per cui la stessa è iscritta all'A.I..C. corrisponda a quella richiesta dal bando e la sommatoria delle iscrizioni delle varie imprese associate corrisponda a quella richiesta per la partecipazione alla gara. Non è pertanto richiesto l'obbligo del possesso dell'iscrizione di almeno un quinto di tutte le categorie richieste dal bando di gara.

Nel caso di associazioni di cui sopra ciascuna impresa sarà responsabile della propria tipologia di lavoro».

**LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore.** Ne chiedo l'accantonamento perché ci sono problemi anche di carattere giuridico.

**PRESIDENTE.** Non sorgendo osservazioni, dispongo in tal senso.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 29.

**SPOTO PULEO, segretario:**

«Articolo 29.

1. L'ottavo e il nono comma dell'articolo 26 della legge regionale 29 aprile 1985 numero 21 sono sostituiti dai seguenti:

“Per le opere di importo superiore a lire 5.000 milioni esclusa IVA è consentita la nomina di commissioni di collaudo, composte da due componenti. Per le opere di importo superiore a lire 10.000 milioni esclusa IVA il numero dei componenti le commissioni di collaudo può essere elevato a tre; in tal caso almeno due dei componenti devono essere in possesso di professionalità tecnica.

Le commissioni di collaudo possono essere integrate da un componente diplomato, nominato fra i dipendenti dell'ente cui spetta la nomina del collaudatore, con compiti di segreteria.

Al medesimo spetterà un compenso pari ad un quarto dell'onorario del singolo collaudatore, oltre al rimborso delle spese effettivamente documentate o forfettariamente calcolate in percentuale sul compenso in misura pari rispettivamente al 30%, al 40%, al 50% ed al 60 per cento secondo che l'incarico debba espletarsi nell'ambito della stessa provincia in cui ha sede l'ufficio di appartenenza, o in provincia limitrofa, o in provincia lontana, o nelle isole minori.

Gli incarichi di collaudatore, anche statico, o di componente di commissione di collaudo non possono essere conferiti, a pena di nullità, prima dell'affidamento dei lavori”».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Mele ed altri:

emendamento 29.5

*Al primo comma sostituire le parole «è consentita» con le parole «si procede alla»;*

Emendamento 29.6:

*Al comma primo sostituire le parole «può essere» con «è».*

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, illustro solo l'emendamento 29.5, ma quel che dico vale anche per il 29.6, noi abbiamo presentato questo emendamento perché intendiamo porre un pro-

blema: l'articolo 29 individua i soggetti ai quali affidare i collaudi e prevede che, per le opere di importo superiore a 5 miliardi, possano essere nominate commissioni composte da due componenti, mentre per importi superiori ai 10 miliardi prevede che possano essere nominate commissioni composte da tre componenti.

La questione che intendiamo porre è questa: si intende qui lasciare la possibilità all'ente che gestisce l'opera di nominare per opere superiori a 5 miliardi o anche superiori a 10 miliardi un solo collaudatore? Mi pare che sia questa la *ratio*. Attraverso questi emendamenti vorremmo fare una riflessione su questo punto. Infatti, mentre la nomina di un solo collaudatore corrisponde effettivamente ad esigenze di risparmio da parte dell'ente, la nomina di due o tre collaudatori, almeno di due, che quindi possano agire in contraddittorio tra di loro, non c'è dubbio che fornisca un elemento di maggiore garanzia sia sotto il profilo tecnico che sotto altri profili, sul collaudo che viene effettuato. In tal caso la scelta secondo me deve essere netta. Infatti, se lasciamo alla facoltà degli enti, e sostanzialmente, quindi, degli organi che decidono, la possibilità di nominare un collaudatore, o due o tre, apriamo una maglia di discrezionalità rispetto alla quale poi saranno possibili tutti gli interventi, di qualsiasi natura: pressioni, anche interventi *a posteriori*, perché se dovesse succedere qualcosa nel momento del collaudo, se viene lasciato alla discrezionalità dell'ente di decidere di quanti elementi deve essere composta la commissione di collaudo, non c'è dubbio che questo elemento di discrezionalità assumerà rilievo nel momento della valutazione della responsabilità, sia essa di carattere amministrativo, che di carattere penale. Allora, delle due l'una: o noi decidiamo che bisogna nominare un solo collaudatore, così risparmiamo, gli enti risparmiano; o altrimenti fissiamo, in maniera rigida, ad esempio, un collaudatore solo per opere fino a dieci miliardi e due collaudatori per opere superiori a dieci miliardi, ma togliendo la discrezionalità. Altrimenti, io credo che metteremmo in forte imbarazzo le amministrazioni e gli enti. Fissiamolo per legge.

Se la scelta è di farne uno, per carità facciamone uno solo. Ma non diamo questa di-

screzionalità che, secondo me, aprirà problemi di grande portata.

PAOLONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io prendo la parola solo per dichiarare che siamo d'accordo alla proposta degli emendamenti 29.5 e 29.6. Con una precisazione: che la preoccupazione dell'onorevole Piro non deve sussistere per il timore di realizzare delle economie in quanto anziché un collaudatore ce ne sono due o anziché due ce ne sono tre. Questo perché la somma a disposizione per il collaudo può essere cumulata e ripetitiva: tot lire a ciascuno dei componenti la Commissione di collaudo. Il collaudo deve prevedere, in base a determinate tariffe, la somma pro-capite che va ripartita tra i componenti del collegio, e bisogna provvedere in questo senso. Se si provvede in questo senso e se si esplicita questo aspetto, io ritengo che l'emendamento vada sostenuto. Pertanto, così come abbiamo fatto per la vicenda relativa al cinque per cento di anticipazione, chiedo l'accantonamento dei due emendamenti.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione sull'accantonamento degli emendamenti 29.5 e 29.6?

LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

MAGRO, Assessore per i lavori pubblici. Favorevole.

PRESIDENTE. Dispongo nel senso richiesto. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Lombardo Salvatore ed altri:

emendamento 29.7:

*Al comma 1 dell'articolo 29 del disegno di legge 361, le parole dopo «elevato a tre» sono cassate;*

emendamento 29.8:

*All'alinea 2, tra le parole «componente» e «diplomato» si inserisce la parola «tecnico».*

DI MARTINO. Dichiaro di ritirare entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Comunico che è stato presentato il seguente emendamento:

— dagli onorevoli Fleres, Martino e Pandolfo:

emendamento 29.2:

*Al comma tre sostituire le parole «un quarto dell'onorario» con le parole «un terzo dell'onorario».*

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

MAGRO, Assessore per i lavori pubblici. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato il seguente emendamento:

— dagli onorevoli Crisafulli ed altri:

emendamento 29.3:

*Al comma tre sostituire le parole «ad un quarto» con le parole «alla metà» e sopprimere le parole da «o forfettariamente» a «minori».*

CRISAFULLI. Ritiro la prima parte dell'emendamento a mia firma.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento Crisafulli.

Il parere della Commissione?

*LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore.* Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

*MAGRO, Assessore per i lavori pubblici.* Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato il seguente emendamento:

— dagli onorevoli Maccarrone e Piro:

emendamento 29.1:

*Al comma tre dell'articolo 29 la dizione «trenta per cento» è sostituita con la dizione «dieci per cento».*

Il suddetto emendamento si intende superato.

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Crisafulli ed altri:

emendamento 29.4:

*Aggiungere il seguente comma 3 bis «Lo stesso criterio di rimborso delle sole spese effettivamente documentate è applicato a tutti gli altri componenti della commissione di collaudo»;*

— dagli onorevoli Lombardo Salvatore ed altri:

emendamento 29.9:

*dopo le parole «nelle isole minori» è aggiunto il seguente periodo «Resta salva la facoltà di conferire incarichi di collaudo a tecnici diplomati nei limiti delle specifiche competenze ed, in tal caso, agli stessi sarà corrisposto un onorario determinato secondo le tariffe di appartenenza».*

PRESIDENTE. Il parere del Governo sull'emendamento 29.4?

*MAGRO, Assessore per i lavori pubblici.* Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

*LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore.* Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 29.9.

Il parere del Governo?

*MAGRO, Assessore per i lavori pubblici.* Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

*LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore.* Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato il seguente emendamento:

— dagli onorevoli Galipò ed altri:

emendamento 29.10:

*dopo le parole «nelle isole minori» aggiungere il seguente comma «Per gli incarichi di collaudo affidati, nei limiti delle specifiche competenze, a professionisti tecnici diplomati, l'onorario ad essi corrisposto sarà determinato secondo le tariffe di appartenenza».*

L'emendamento 29.10 è assorbito dalla votazione del precedente.

L'articolo 29 viene accantonato.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 30.

SPOTO PULEO, segretario:

## «Articolo 30.

1. Il quinto comma dell'articolo 31 della legge regionale 29 aprile 1985 numero 21 è sostituito dal seguente:

“Per le imprese artigiane iscritte nel relativo albo e per le cooperative iscritte al registro prefettizio è richiesta la sola iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per i lavori d'importo non superiore a lire 300 milioni”».

PRESIDENTE. Comunico che allo stesso sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Mele ed altri:

emendamento 30.5:

*L'articolo 30 è soppresso;*

— dall'onorevole Giuliana:

emendamento 30.8:

*L'articolo 30 è soppresso;*

— dagli onorevoli Borrometi e Gurrieri:

emendamento 30.7:

*L'articolo 30 è soppresso;*

— dagli onorevoli Cristaldi ed altri:

emendamento 30.2:

*L'articolo 30 è soppresso;*

— dagli onorevoli Montalbano ed altri:

emendamento 30.4:

Inserire dopo «albo» e dopo «registro prefettizio» le parole: «da almeno due anni»;

— dagli onorevoli Fleres ed altri:

emendamento 30.3

Sostituire le parole «300 milioni» con le parole «200 milioni»;

— dagli onorevoli Mele ed altri:

emendamento 30.6:

Sostituire «300» con «150».

PAOLONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non credo che, data l'ora, si debba fare un dibattito che riapra la discussione generale. L'emendamento è chiaro, vogliamo che questo articolo scompaia. Riteniamo che non sia giusto consentire alle imprese artigiane l'assegnazione, senza nessuna condizione di iscrizione all'albo degli appaltatori, di lavori fino a trecento milioni. Ciò significa penalizzare comunque una infinità di piccole imprese, le quali devono seguire tutto un *iter*, tutta una prassi per essere inserite nell'albo degli appaltatori. Avverrebbe in Sicilia quello che è sempre successo: si finirebbero per ripartire le opere, frazionare le somme e conseguentemente distribuire — come si suol dire — i «pani» all'interno delle varie categorie.

Questa è una scelta che in Commissione è stata fortemente sostenuta da alcuni colleghi, e che noi abbiamo avversato per le ragioni sulle quali ci siamo già espressi nel corso della discussione generale. Per cui riteniamo che se il tempo ha consentito una approfondita considerazione da parte di tutti delle nostre proposte, che tendevano ad eliminare questa scelta, registrando l'adesione e la conversione di più colleghi su questa stessa linea, ci auguriamo che ora, al di là delle discussioni, tutta l'Aula si convinca e lasci la situazione preesistente evitando che questa legge diventi uno strumento attraverso il quale fare passare cose per cui opere che avrebbero previsto somme per miliardi sono state frazionate in modo tale da potere procedere con le linee più scandalose mai esistite. Vedi l'esperienza del comune di Catania, fatte con la sindacatura Bianco, nel corso della quale si sono viste cose inenarrabili, mai poste sotto osservazione da altri che non fosse il nostro Gruppo, come analisi, come confronto di trasparenza e di chiarezza. E siccome, signor Presidente ed onorevoli colleghi, la trasparenza e la primavera stanno per giungere un'altra volta, e noi dobbiamo considerare in ordine alla primavera quello che è già avvenuto, il passato ci deve servire come guida. L'esperienza fatta in quella città sotto l'amministrazione Bianco, ci fa dire che noi dobbiamo eliminare questo articolo, perché altrimenti favoriremmo un meccanismo

diabolico che è stato messo in piedi nell'atto del frazionamento e della riduzione delle opere, per dare a trattativa privata di volta in volta a coloro i quali venivano scelti, sino a comprare una notevole quantità di soggetti che poi hanno costituito l'adesione brillantissima attraverso contribuzioni, trattative private, cottimi fiduciari, somme urgenze, elargizioni di vario genere.

E in tal modo abbiamo avuto la primavera. Ora ne stiamo per avere un'altra con questa legge. Poiché non vogliamo che si possa perseguire questo scempio, con grande convinzione vi chiediamo di votare la eliminazione di questo articolo del disegno di legge.

FLERES. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io ho l'impressione che il contenuto dell'articolo 30 rappresenti la rincorsa lunga verso la modifica dell'importo massimo previsto per i cottimi fiduciari, poiché ritengo che sia lo strumento meno trasparente in atto previsto dalla legislazione in materia di opere pubbliche. Ritengo, di conseguenza, estremamente negativo procedere alla modifica del tetto all'interno del quale devono essere ricondotte le imprese per la effettuazione di gare, così come individuato all'articolo 30. In particolare, signor Presidente della Commissione, onorevole Libertini, volevo motivare la mia posizione con una osservazione, che è questa: elevare a 300 milioni la somma entro la quale è possibile effettuare lavori con la sola iscrizione alla Camera di commercio può determinare un fenomeno estremamente pericoloso, cioè quello della nascita...

*(brusio in Aula)*

Io non so, non capisco, credo che tutti i colleghi vivano nella certezza, vivano nella sicurezza, vivano nella verità. Rispetto a questi aspetti estremamente delicati, signor Presidente, io mi pongo in un atteggiamento estremamente critico, innanzitutto verso me stesso e poi verso il testo che leggo, per non cadere in possibili rischi, partendo dal presupposto che nes-

suno di noi è portatore di verità rivelate. Pertanto desidererei un minimo di attenzione rispetto a queste cose perché potremmo trovarci in presenza di una serie di aziende che nascono dall'oggi al domani, che si iscrivono alla Camera di commercio e dall'oggi al domani partecipano a gare di appalto per lavori sino a 300 milioni senza offrire le necessarie garanzie sia in termini di professionalità, che di solidità economica e di affidabilità. A mio parere, mantenere l'attuale testo dell'articolo 30 può determinare questa situazione, cioè andare in senso inverso rispetto a quella che è la logica dell'intera legge e rispetto a quello che è l'orientamento complessivo del Governo e della Commissione. Cioè, noi puntiamo a ridurre i margini di rischio, rispetto ad eventuali infiltrazioni mafiose nell'ambito dei lavori pubblici. Attraverso questo sistema, invece, potremmo indurre qualche azienda anomala o qualche gruppo imprenditoriale anomalo, a frantumare la propria presenza imprenditoriale costituendo 3, 4, 5, 6, 10 imprese che possono concorrere ai lavori fino a quell'importo, sfuggendo sostanzialmente a quel controllo che di fatto è determinato dalla iscrizione all'albo degli imprenditori. Pertanto, onorevoli colleghi, io mi rendo conto che, probabilmente, il tetto attuale dei 100 milioni può risultare estremamente basso perché la normativa che lo regolamenta risale a molti anni fa, e dunque è chiaro che si debba adeguare questo indice, però, addirittura triplicarlo mi sembra veramente pericoloso per i motivi che ho poc'anzi accennato.

DI MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del Gruppo socialista respingiamo tutti i tentativi di criminalizzazione di questa norma, una norma già esistente che ha dato dei buoni risultati per quanto riguarda l'esecuzione di opere pubbliche. Questa, di fatto, ha consentito la creazione in Sicilia, in maniera autonoma, quasi da autodidatta, di una scuola di impresa nel senso che molti artigiani, attraverso questa traipla, sono riusciti a diventare dei bravi e validi imprenditori in materia di opere pubbliche.

È necessario anche mantenere questo principio, per le difficoltà che si incontrano per l'iscrizione all'albo dei costruttori nazionali (per fortuna noi non abbiamo più un albo regionale). La procedura per la iscrizione all'albo è defatigante e, specialmente con le norme che abbiamo in materia di subappalti e per le procedure che abbiamo per l'iscrizione all'albo — poiché di fatto con la legge antimafia non sono più consentite certificazioni di comodo, perché diversamente significa autodenunziarsi — è diventata una materia molto complessa, delicata e difficile. Quindi è necessario lasciare questa norma. Per quanto riguarda poi le argomentazioni opposte, queste hanno sì e no un fondamento, perché ci si viene a dire che, per avere subappalti in opere pubbliche secondo la legge antimafia, occorre l'iscrizione all'albo dei costruttori quando l'ammontare supera i 75 milioni; qui invece si riesce a partecipare alle gare fino a 300 milioni.

Noi riteniamo che l'argomentazione non è accoglibile perché negli appalti di opere pubbliche dove partecipano imprese artigiane c'è una selezione aperta a tutti; quando invece si tratta di subappalti la selezione è limitata e lì le infiltrazioni delle imprese mafiose sono facilmente riscontrabili o comunque verificabili. La questione può essere un'altra ed è un problema di opportunità politica, perché noi non abbiamo interesse a strafare. Abbiamo interesse appunto di fare sorgere delle imprese sane nel settore. Penso che questo sia il senso di alcuni emendamenti che noi possiamo esaminare con molta attenzione (uno del collega Fleres ed altri, un altro dei colleghi della Rete): si tratta di adeguare l'importo massimo oggi previsto in base all'indice di svalutazione della moneta dall'ultima legge a questa parte; e penso che in tal senso c'è la disponibilità del Gruppo socialista a trovare una intesa che può essere di 150 milioni, di 175, di 200, di 120.

MONTALBANO. In otto anni l'indice di inflazione della moneta quanto è stato?

Presidenza del Presidente  
PICCIONE.

DI MARTINO. Non c'è dubbio, caro collega Montalbano, che questa Assemblea non può

tenere soltanto conto delle corporazioni, ma essa, come espressione del corpo elettorale, deve badare a comporre gli interessi in conflitto esistenti nella società. In tal senso noi riteniamo di svolgere il nostro ruolo di responsabilità politica, quello di trovare una posizione mediana per comporre gli interessi sociali che con questa norma andrebbero a confruggere. Quindi io penso che il Governo, o il Presidente della Commissione, possano trovare un'intesa, fare una proposta e trovare una soluzione mediana che ci consenta di superare l'*empasse* in cui ci troviamo. E penso che, con questa soluzione, possono decadere gli altri emendamenti, con legittima preoccupazione non c'è dubbio. Io ho riflettuto anche sull'emendamento del collega Montalbano e ritengo che intanto, dal punto di vista costituzionale e politico, è sbagliato limitare. È come se si dicesse ad un professionista che si iscrive in un albo professionale, ad un ingegnere, ad un avvocato: «tu ti iscrivi oggi, però stai attento che potrai cominciare ad esercitare fra due anni».

CRISTALDI. Così è. In certe categorie così è.

DI MARTINO. Non è così. Tu sai che, iscrivendosi come avvocato, si può esercitare in Conciliazione, non si può esercitare in Cassazione; ma si può esercitare, si può fare l'avvocato.

CRISTALDI. «La causa la perdiamo».

DI MARTINO. L'ha perduta lei la causa, onorevole Cristaldi. Voglio dire, ci sono questi problemi che non possiamo accettare, anche per ragioni di giustizia e di costituzionalità. Ritengo, invece, che con la riduzione dell'importo secondo le indicazioni dei due emendamenti, cadono anche queste preoccupazioni e possiamo trovare immediatamente una soluzione per chiudere questo benedetto articolo 30 della legge sulle opere pubbliche e sugli appalti in Sicilia.

GALIPÒ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALIPÒ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'argomento affrontato dall'articolo 30 è un argomento che già trovò all'interno della Commissione legislativa occasioni di confronto e addirittura passò con una votazione a maggioranza; questa sera si ripropone, aggiungendo alla presenza dei componenti della Commissione anche la presenza dei deputati di quest'Assemblea. Io sostenni in quella sede che si trattava di un falso problema e lo ripeto qui, almeno così come è stato affrontato, nel senso che la questione che noi stiamo affrontando, quella della regolamentazione delle opere pubbliche, è cosa troppo seria e di grandissimo significato per fare registrare una sorta di *querelle* su questo aspetto che è marginale, anche se ha una grande importanza. Da che cosa nasce la nostra valutazione di consentire agli artigiani di poter partecipare alle gare? Anche qui bisogna incominciare a precisare che non si tratta di corsie preferenziali o di affidamento in esclusiva.

Si tratta di consentire alle imprese artigiane di concorrere per asta pubblica agli appalti, così come concorrono gli altri che sono iscritti all'albo nazionale. La prima argomentazione che viene fuori è la constatazione che in terra di Sicilia, nonostante sia stato abolito l'albo regionale, non sono stati messi in movimento i meccanismi che avrebbero dovuto determinare e consentire la celerità di iscrizione all'albo dei costruttori dei nuovi soggetti che vogliono affrontare il rischio dell'impresa. Abbiamo un albo chiuso, al quale difficilmente si riesce ad accedere, anche per un'altra considerazione: la normativa consente l'iscrizione all'albo dei costruttori solo dopo che l'impresa ha esercitato per tre anni e dopo che questo esercizio sia materialmente dimostrato.

Ora, io mi domando: com'è possibile operare nel mercato senza essere iscritti ed acquisire quella professionalità e quegli strumenti che sono propedeutici, fondamentali per l'iscrizione all'albo dei costruttori? Avviene in due modi molto semplici: per gemmazione, perché l'impresa principale determina una serie di imprese per i figli, per i nipoti e via dicendo; o peggio ancora, attraverso i meccanismi delle false certificazioni, in base alle quali si stabilisce che l'impresa Tizio o il signor Caio è stato direttore dei lavori, ha partecipato ai lavori di que-

sto cantiere e si producono una serie di certificazioni che servono a forzare questo meccanismo. Pertanto noi abbiamo detto una cosa molto semplice, anche in linea, onorevole Assessore, con quello che sta avvenendo nel Paese, se è vera l'affermazione del Ministro per i lavori pubblici che ha pubblicizzato il suo impegno di abolire l'albo delle imprese, perché sappiamo come questo si determina. Il presidente della Commissione Antimafia ricorderà, in una gita che facemmo ad Agrigento, le cose che abbiamo avuto modo di scoprire proprio con le certificazioni che nascevano dall'albo nazionale, le manipolazioni, le false certificazioni.

Quindi, se il dato probante è questo della serietà, mi sembra che stiamo discutendo di cose poco serie, perché la caratteristica di un'impresa seria è nella capacità dell'impresa di realizzare una struttura, un'opera e non è l'iscrizione all'albo. Pertanto abbiamo detto che era opportuno allargare a questa realtà artigiana anche la possibilità di partecipare alle gare, tenendo conto della svalutazione, del fatto che stavamo aumentando il tetto dei cottimi fiduciari a 200 milioni e per le isole minori a 300 milioni, arrivando ad importi fino a 300 milioni di lire. Tra l'altro, ammettendo alla esecuzione dei cottimi imprese di fiducia senza un adeguamento del limite di appalto, metteremmo fuori tutte le imprese artigiane, riaffermando una contraddizione sostanziale tra ciò che si affermava e ciò che veniva realizzato. E, quindi, va correlata questa scala di valori. Considerando poi il tessuto sano, reale, di questa struttura economica che è l'impresa artigiana in Sicilia e le 25.000 imprese che sono nel nostro territorio, mi domando se mai una di queste imprese è stata attenzionata per fatti rilevanti d'interesse dell'autorità giudiziaria nel settore delle opere pubbliche o se, invece, questo ha riguardato altri filoni ed altre dimensioni.

CRISTALDI. Hanno messo le manette a centinaia di persone!

GALIPÒ. A me non risulta, onorevole Cristaldi, questo. Io so che le manette sono state messe ad altri per concussione, per corruzione e non ai responsabili delle piccole imprese. Tra l'altro, ci sarebbe anche una forte contraddi-

zione nella politica della Regione, nel momento in cui essa individua spesso incentivi per agevolare l'impresa artigiana con anticipazioni per le scorte, per le strutture, con il credito agevolato, e poi, improvvisamente, diventa rigida nei confronti di un'impresa che, in tutte le occasioni, abbiamo cercato di agevolare, perché riconosciamo la validità e la fondatezza del ruolo che questa esercita in questa nostra realtà siciliana. Voglio, inoltre, dire che il discorso della violenza costituzionale che citava Di Martino non è reale, perché vorrei spiegare al collega Di Martino che le imprese in sede nazionale sono iscritte per categorie e per dimensioni finanziarie; quindi, non è vero che noi facciamo delle articolazioni, perché già l'albo prevede queste articolazioni e queste dimensioni finanziarie diversificate. Quindi, finiamola con i paraventi di costituzionalità quando questi non ci sono; ci sono, semmai, problemi di opportunità politica. Ed io dissi nella mia relazione introduttiva che eravamo disponibili — e lo riaffermo — a valutare alcuni meccanismi che possono essere quelli della dimensione temporale dell'iscrizione per non trovarsi improvvisamente con una miriade di imprese che si iscrivono. Il Gruppo del PSDI parlava di due anni, c'è una ipotesi di sei mesi, io medio con l'ipotesi di un anno. Creiamo una griglia che ci garantisca per questi versi, ma non creiamo dei comportamenti contro i quali, guardi bene assessore, è insorta l'associazione dei costruttori chiamando questa legge una legge politica, rilevandone la negatività proprio in questo settore, in una difesa maldestra di corporazioni che certamente non possono interessare questa Regione siciliana, questa Assemblea e questo Parlamento.

MONTALBANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'intervento dell'onorevole Gallo mi consente di dire che le sue argomentazioni le condividiamo interamente anche alla luce di una riflessione che è giusto fare: non è comprensibile in questo momento rispetto all'impresa artigiana un atteggiamento rigoroso che, peraltro, non è assolutamente conciliabile

con lo spirito della legge. Noi ci permettiamo di dire che siamo di fronte a una norma, l'articolo 30, che consente di agevolare un impegno imprenditoriale sempre crescente di una fascia notevole che nella nostra realtà ha dimostrato di essere il bacino da cui si può attingere per una qualificazione delle imprese. Siccome la legge ci consente, attraverso le norme che stiamo introducendo e che abbiamo già introdotto, di avviare un processo di selezione dell'impresa laddove abbiamo trattato i problemi dell'anticipazione, delle garanzie bancarie, laddove abbiamo praticamente affrontato una serie di questioni che impongono un processo selettivo maggiore rispetto al passato, noi abbiamo il dovere di consentire che a questo processo selettivo possano accedere una serie numerosa di imprese artigiane che in questo contesto invece sono costrette ad essere tarpate o a ricorrere a meccanismi di associazione, di collegamento ecc., del tutto innaturali e comunque all'interno della logica della vecchia legge. Tuttavia si pone un problema che è quello dell'improvvisazione; l'onorevole Fleres lo ha rilevato poc'anzi, io sono d'accordo con lui e credo che lo siano anche le imprese artigiane perché c'è un interesse di qualificazione e di serietà del processo di partecipazione al lavoro di impresa. In questo senso, richiedere la iscrizione all'albo delle Camere di commercio da parte delle imprese artigiane almeno per un determinato periodo, è un'ipotesi che possiamo discutere.

Il mio emendamento propone due anni, altri colleghi che hanno parlato hanno fatto riferimento a possibili archi temporali diversi, possiamo discutere su questo, ma la necessità che abbiamo è di evitare che una impresa che si improvvisa «impresa artigiana» entri in questo circuito e possa partecipare in maniera non qualificata e non qualificante a lavori fino a 300 milioni.

Da questo punto di vista ritengo che vada vista con attenzione l'introduzione di una norma che faccia riferimento al periodo di iscrizione, anche se siamo disponibili a discutere con i colleghi e gli altri gruppi la quantificazione di detto periodo.

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici.*  
Chiedo l'accantonamento dell'articolo 30 e dei relativi emendamenti.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni resta così stabilito.

Si riprende l'esame dell'articolo 28 e dell'emendamento 28.2, dell'onorevole Cristaldi, in precedenza accantonati.

Il parere della Commissione sull'emendamento 28.2?

**LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore.** Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

**MAGRO, Assessore per i lavori pubblici.** Favorevole.

**DI MARTINO.** Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**DI MARTINO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, non vorrei avere l'impressione che l'Assemblea proceda con atteggiamenti punitivi nei confronti del mondo delle imprese, perché in fondo l'anticipazione è un sostegno alla impresa sana, in quanto l'impresa malavitoso che ha il denaro a costo zero non ha bisogno assolutamente di anticipazioni. Io ritengo che sia una ingiustizia...

**PAOLONE.** Ma come può partecipare un'impresa malavitoso alla gara?

**DI MARTINO.** Onorevole Paolone, lei sa che l'impresa malavitoso non partecipa mai direttamente, ha i prestanomi.

**PAOLONE.** E che cosa c'entra?

**DI MARTINO:** C'entra perfettamente, quindi, lo ripeto, si vuole portare avanti un'azione punitrice nei confronti dell'impresa sana che noi respingiamo.

Io voglio dire che sarebbe giusto ed equo che la normativa in materia di anticipazione fosse uguale a quella nazionale. Non è pensabile che a livello regionale le stesse imprese edili vengano penalizzate rispetto alla realtà nazionale, quindi, io invito i colleghi deputati a fare un momento di riflessione su questa vi-

cenda: in fondo nel lasciare l'anticipazione alla stessa percentuale di quanto previsto a livello nazionale non si commette nessun atto punitivo, perché questa è l'impressione che si vuole dare nei confronti dell'imprenditoria sana della Sicilia.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

L'emendamento 28.16, anch'esso accantonato, è superato dal precedente.

Pongo in votazione l'articolo 28.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Ricordo che gli articoli 29 e 30 sono accantonati.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 31.

**SPOTO PULEO, segretario:**

«Articolo 31.

1. Dopo l'articolo 32 della legge regionale 29 aprile 1985 numero 21 è inserito il seguente:

“Articolo 32 bis.

*Attuazione della direttiva 89/440/CEE*

1. Agli enti di cui all'articolo 1 ed ai soggetti che, nei confronti di tali enti, si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1991 numero 406, le disposizioni di tale decreto legislativo si applicano salvo quanto disposto dalla presente legge e successive modifiche e integrazioni. Le disposizioni del decreto legislativo 19 dicembre 1991 numero 406 relative ai procedimenti di affidamento ed ai criteri di scelta del contraente si applicano, salvo quanto previsto nella presente legge e successive modifiche ed integrazioni, anche agli appalti di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, nonché agli altri appalti esclusi dalla disciplina del decreto legislativo sopra menzionato”».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 32.

SPOTO PULEO, *segretario*:

«Articolo 32.

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 33 della legge regionale 29 aprile 1985, numero 21, è aggiunto il seguente:

“L'aggiudicazione delle opere eseguibili ai sensi del terzo comma comporta l'affidamento all'aggiudicatario, alle stesse condizioni, anche dei lavori occorrenti per il completamento di quanto previsto in progetto. È però in facoltà dell'appaltatore liberarsi da tale impegno con formale dichiarazione da far pervenire all'ente appaltante entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato per la realizzazione delle opere eseguibili, se prima di tale scadenza non gli sia stato ufficialmente comunicato l'intervento del provvedimento di adeguamento del finanziamento”».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a mercoledì 16 dicembre 1992, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I — Comunicazioni.

II — Discussione dei disegni di legge:

1) «Nuove norme in materia di lavori pubblici e di fornitura di beni e servizi, nonché modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 29 aprile 1985, numero 21, 10 agosto 1978, numero 36, e 31 marzo 1972, numero 19» (361 - 345/A) (Seguito);

2) «Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione e dell'Azienda delle foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1991» (333/A);

3) «Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1992 - Assestamento» (353/A).

La seduta è tolta alle ore 20.30.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Pasquale Hamel

Grafiche Renna S.p.A. - Palermo